

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 settembre 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 661. Ordinanza del tribunale di Potenza del 19 aprile 2001.

Industria - Contributi statali per lo sviluppo industriale nelle zone di Basilicata e Campania colpite dal terremoto del 1980 - Diritto alla restituzione - Natura privilegiata con precedenza rispetto ad ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti di terzi - Irragionevole deroga alle regole civilistiche circa l'ordine di preferenza dei crediti privilegiati - Ingiustificata anteposizione dei crediti in questione rispetto a quelli di lavoro - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.

- D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 39, comma 11.

- Costituzione, artt. 3 e 36 Pag. 11

N. 662. Ordinanza del tribunale di Roma del 7 giugno 2001.

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generale disciplina della testimonianza.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 16

N. 663. Ordinanza del tribunale di Rossano del 26 gennaio 2001.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Facoltà, attribuita limitatamente agli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo, di proporre richiesta alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge n. 144/2000 e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 1 e 2 (*recte*: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 1 e 2).

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 17

N. 664. Ordinanza della Corte di assise di Agrigento del 24 maggio 2001.

Processo penale - Difensore - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento - Previsto divieto per uno stesso difensore di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 106, comma 4-*bis*, aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 21

N. 665. Ordinanza del tribunale di Torino del 31 maggio 2001.

Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità, stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990, 376/1995, 211/1997, 229/1999 e 416/1999.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.

- Costituzione, art. 3 Pag. 24

N. 666. Ordinanza della Corte di assise di Messina dell'11 maggio 2001.

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai testimoni comuni e agli investigatori privati autorizzati.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4, aggiunto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.

- Costituzione, art. 3 » 25

N. 667. Ordinanza della Corte di Assise di Palermo del 17 maggio 2001.

Processo penale - Difensore - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento - Previsto divieto per uno stesso difensore di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 106, comma 4-bis, aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 28

N. 668. Ordinanza del tribunale di Rovereto del 29 maggio 2001.

Leggi penali - Successione nel tempo - "Intervento di legge penale in senso favorevole al condannato" (nella specie: abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e assoggettabilità dei fatti al reato di ingiuria, con diverso regime di procedibilità e di pena) - Modifica della sentenza di condanna passata in giudicato - Preclusione - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà personale - Lesione del principio di offensività del reato - Violazione del principio di proporzionalità della pena.

- Cod. pen., art. 2, terzo comma, in combinato disposto con l'art. 673 cod. proc. pen.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma.

In via subordinata: reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Configurabilità come autonomo reato anziché quale aggravante del reato di ingiuria - Mancata previsione del regime di procedibilità a querela di parte - Mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva - Disparità di trattamento tra pubblico ufficiale e privato cittadino - Lesione del principio di tassatività della fattispecie penale - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Cod. pen., art. 341.

- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma » 30

N. 669. Ordinanza del tribunale di Rovereto del 29 maggio 2001.

Leggi penali - Successione nel tempo - «Intervento di legge penale in senso favorevole al condannato» (nella specie: abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e assoggettabilità dei fatti al reato di ingiuria, con diverso regime di procedibilità e di pena) - Modifica della sentenza di condanna passata in giudicato - Preclusione - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà personale - Lesione del principio di offensività del reato - Violazione del principio di proporzionalità della pena.

- Cod. pen., art. 2, terzo comma, in combinato disposto con l'art. 673 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma.

In via subordinata: reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Configurabilità come autonomo reato anziché quale aggravante del reato di ingiuria - Mancata previsione del regime di procedibilità a querela di parte - Mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva - Disparità di trattamento tra pubblico ufficiale e privato cittadino - Lesione del principio di tassatività della fattispecie penale - Violazione dei principî della finalità rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Cod. pen., art. 341.
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma

Pag. 54

N. 670. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Roma del 16 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 luglio 2001).

Separazione di coniugi - Trasferimento di quota immobiliare ad uno dei coniugi, disposto con la sentenza di separazione - Assoggettamento ad INVIM - Mancata estensione dell'esenzione fiscale prevista per gli atti e provvedimenti relativi al procedimento di divorzio - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee - Richiamo alla sent. n. 176/1992 della Corte costituzionale.

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19.
- Costituzione, art. 3

» 55

N. 671. Ordinanza del t.a.r. per la Toscana del 7 marzo 2001.

Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Costruzioni eseguite in assenza, di concessione edilizia ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali - Potere del Sindaco di ordinarne la demolizione - Contrasto con la normativa statale (art. 51 legge n. 142/1990 come modificato e integrato) che attribuisce detto potere ai dirigenti comunali - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Invasione della sfera di competenza statale.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, art. 31, punto 2.
- Costituzione, artt. 97 e 128

» 56

N. 672. Ordinanza del giudice di pace di Pignataro Maggiore del 4 aprile 2001.

Reati e pene - Depenalizzazione di reati minori disposta dal d.lgs. n. 507/1999 - Sanzioni amministrative comminate in sostituzione di quelle penali - Applicabilità alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo - Questione di costituzionalità sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100.
- Costituzione, artt. 23 e 25

» 59

N. 673. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 gennaio 2001.

Espropriazione per pubblica utilità - Giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli - Composizione e funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni di Presidente, ingegnere capo dell'U.T.E. di Napoli, o un suo delegato, e un ingegnere particolarmente esperto in materia) - Ritenuta natura di organo di giurisdizione speciale - Dedotta mancanza d'indipendenza e di imparzialità, per la presenza dell'ingegnere capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, per l'imposizione a carico delle parti del compenso ai componenti e al segretario della Giunta - Violazione dei principi del giudice naturale e della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto con il principio della ricorribilità in Cassazione, per la onerosità del ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1966.

- D.Lgs. 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 17, 18, 19, 20 e 21, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290; legge 6 giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111

Pag. 60

N. 674. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 gennaio 2001.

Espropriazione per pubblica utilità - Giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli - Composizione e funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni di Presidente, ingegnere capo dell'U.T.E. di Napoli, o un suo delegato, e un ingegnere particolarmente esperto in materia) - Ritenuta natura di organo di giurisdizione speciale - Dedotta mancanza d'indipendenza e di imparzialità, per la presenza dell'ingegnere capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, per l'imposizione a carico delle parti del compenso ai componenti e al segretario della Giunta - Violazione dei principi del giudice naturale e della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto con il principio della ricorribilità in Cassazione, per la onerosità del ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1966.

- D.Lgs. 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 17, 18, 19, 20 e 21, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290; legge 6 giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111

» 65

N. 675. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 gennaio 2001.

Espropriazione per pubblica utilità - Giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli - Composizione e funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni di Presidente, ingegnere capo dell'U.T.E. di Napoli, o un suo delegato, e un ingegnere particolarmente esperto in materia) - Ritenuta natura di organo di giurisdizione speciale - Dedotta mancanza d'indipendenza e di imparzialità, per la presenza dell'ingegnere capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, per l'imposizione a carico delle parti del compenso ai componenti e al segretario della Giunta - Violazione dei principi del giudice naturale e della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto con il principio della ricorribilità in Cassazione, per la onerosità del ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1966.

- D.Lgs. 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 17, 18, 19, 20 e 21, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290; legge 6 giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111

» 67

N. 676. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 gennaio 2001.

Espropriazione per pubblica utilità - Giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli - Composizione e funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni di Presidente, ingegnere capo dell'U.T.E. di Napoli, o un suo delegato, e un ingegnere particolarmente esperto in materia) - Ritenuta natura di organo di giurisdizione speciale - Dedotta mancanza d'indipendenza e di imparzialità, per la presenza dell'ingegnere capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, per l'imposizione a carico delle parti del compenso ai componenti e al segretario della Giunta - Violazione dei principi del giudice naturale e della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto con il principio della ricorribilità in Cassazione, per la onerosità del ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1966.

- D.Lgs. 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 17, 18, 19, 20 e 21, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290; legge 6 giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111

Pag. 69

N. 677. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto dell'11 aprile 2001.

Commercio - Regione Veneto - Esercizi di vendita al dettaglio - Obbligo di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Deroghe per i comuni ad economia prevalentemente turistica e per le «città» d'arte stabilite con il d.lgs. n. 114/1998 - Qualificazione con legge regionale di dette località, in relazione al numero dei posti letto in strutture alberghiere e simili e alla posizione in «territorio montano, litoraneo, lacuale e termale» - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non consentita legiferazione nella materia del commercio riservata allo Stato.

- Legge Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, artt. 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117

» 71

N. 678. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97

» 80

N. 679. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97

» 81

N. 680. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.

- Costituzione, artt. 3, 54 e 97 Pag. 81

N. 681. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.

- Costituzione, artt. 3, 54 e 97 » 82

N. 682. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.

- Costituzione, artt. 3, 54 e 97 » 82

N. 683. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.

- Costituzione, artt. 3, 54 e 97 » 83

N. 684. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.

- Costituzione, artt. 3, 54 e 97

Pag. 83

N. 685. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.

- Costituzione, artt. 3, 54 e 97

» 84

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 661

Ordinanza emessa il 19 aprile 2001 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed altro e fallimento EDI SUD S.p.a.

Industria - Contributi statali per lo sviluppo industriale nelle zone di Basilicata e Campania colpite dal terremoto del 1980 - Diritto alla restituzione - Natura privilegiata con precedenza rispetto ad ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti di terzi - Irragionevole deroga alle regole civilistiche circa l'ordine di preferenza dei crediti privilegiati - Ingiustificata anteposizione dei crediti in questione rispetto a quelli di lavoro - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.

- D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 39, comma 11.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1350/2000 R.G. per controversia in materia di opposizione allo stato passivo proposta con ricorso depositato in data 7 giugno 2000 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici *ope legis* domiciliario, nei confronti del fallimento della Edi Sud S.p.a.

PREMESSO IN FATTO

Che con ricorso depositato in data 7 giugno 2000 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero delle finanze proponevano congiuntamente opposizione avverso il decreto reso in data 9 maggio 2000 dal giudice delegato e comunicato in data 24 maggio 2000 con il quale era stata respinta la domanda di insinuazione nel fallimento della Edi Sud S.p.a. proposta dall'Ufficio del Registro di Potenza per la somma di L. 37.413.953.495, di cui L. 20.996.796.280 per il recupero dei contributi erogati e L. 16.417.107.675 per gli interessi dal 31 dicembre 1994 oltre agli ulteriori interessi dal 1° gennaio 1995;

Che gli oppositori contestavano le ragioni dell'esclusione (insufficiente documentazione del credito ed in particolare mancanza di prova della rituale notifica delle ingiunzioni di pagamento) richiamando gli atti già allegati alla domanda di insinuazione e depositando altresì il decreto n. 114 GST del 3 maggio 1994 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le ingiunzioni n. 8015 notificate, e chiedevano l'ammissione al passivo del complessivo importo di L. 37.413.953.495 (oltre agli ulteriori interessi maturandi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo dell'erogazione alla effettiva restituzione maggiorato di 5 punti) con il privilegio di cui all'art. 39, comma 11, d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76;

Che la curatela del fallimento Edi Sud S.p.a. non si costituiva in giudizio per cui all'udienza del 13 dicembre 2000 ne veniva dichiarata la contumacia;

Che nel corso della predetta udienza del 13 dicembre 2000, il giudice delegato, rilevato che l'opponente chiedeva la collocazione del credito in privilegio alla luce del disposto dell'art. 39, comma 11, d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 («il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi») e ritenuto che la norma in oggetto sembrasse, ad un preliminare esame, non esente da censure di incostituzionalità nella parte in cui ometteva di considerare come prevalente il privilegio a cautela dei crediti per retribuzioni dovute a prestatori di lavoro subordinato, invitava, prima di riferire al collegio per le determinazioni di competenza, l'opponente a dedurre in merito alla questione di legittimità costituzionale e, quindi, a concludere;

Che con memoria depositata in data 16 febbraio 2001, i Ministeri respingevano ogni ipotesi di violazione al dettato costituzionale da parte del citato art. 39 e chiedevano l'accoglimento della domanda;

Che la questione veniva, dunque, sottoposta al collegio.

Considerato in diritto

Con il presente giudizio viene sottoposta all'esame del tribunale la questione della collocazione del privilegio riconosciuto dall'art. 39, comma 11, d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 con riferimento al diritto alla restituzione dei contributi, in considerazione del fatto che tale privilegio è dal legislatore considerato prevalente su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Nel caso in questione la pretesa erariale trae origine dal decreto n. 114 del 3 maggio 1994 con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato aveva dichiarato la decadenza della Edi Sud S.p.a. dai benefici di legge previsti dall'art. 39 testo unico n. 76/1990 (ex art. 32 legge n. 219/1981), ai quali la società era stata ammessa con decreto reso in data 7 maggio 1985 dalla competente amministrazione ed aveva disposto a carico della stessa la restituzione della somma di L. 20.996.796.280 erogata in conto contributo.

A seguito della notifica del decreto suddetto, la direzione regionale delle entrate aveva provveduto, ai sensi degli artt. 27 e 39 comma 2 del testo unico n. 76/1990, al recupero delle somme predette con le modalità prescritte dall'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 e degli interessi maturati ed in conseguenza emesso ingiunzioni di pagamento nei confronti della Edi Sud S.p.a. e di Indurazzo Michele (nella qualità di amministratore *pro tempore* della Edi Sud S.p.a.) per l'importo complessivo di L. 37.413.903.955 (ordinanze notificate in data 30 giugno 1995 — ai sensi dell'art. 140 c.p.c. — ed in data 5 maggio 1995).

In data 30 settembre 1997 con sentenza n. 761/1997 l'Edi Sud S.p.a. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Potenza.

Con istanza depositata in data 20 ottobre 1997 l'amministrazione finanziaria aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare in privilegio dell'intero credito di L. 37.413.903.955.

Sostiene l'opponente che il riconoscimento di un privilegio da preferirsi ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante (ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi) espressamente previsto dall'art. 39 comma 11, del decreto legislativo n. 76/1990 sarebbe esente da censure di illegittimità costituzionale per la ragione che, non essendo disciplinato da alcuna norma costituzionale il grado di tutela delle garanzie patrimoniali, sarebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta relativa alla graduazione delle varie categorie di crediti.

Nel caso di specie, ad avviso dell'opponente, non potrebbe porsi alcuna questione di irragionevolezza della determinazione del legislatore per il fatto che l'erogazione dei contributi, finalizzata alla ricostruzione ed allo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici ed alla rinascita della loro economia, ponendosi come un momento propulsivo di uno sviluppo occupazionale e di affrancamento delle aree depresse dalle ataviche piaghe della disoccupazione e della emigrazione (sottolineandosi che l'art. 2 della legge n. 219/1981 recepito nell'art. 2 del d.lgs. n. 76/1990, dichiara tali interventi come di «preminente interesse nazionale») evidenzerebbe che il riconosciuto privilegio avrebbe una logica intrinseca proprio nella circostanza che la stessa attività lavorativa è stata consentita dall'erogazione dei contributi.

Sempre ad avviso dell'opponente il recupero ed il riutilizzo delle somme già assegnate come contributi industriali andrebbe visto come uno di quegli strumenti con cui superare le differenze di punti di partenza che sono il limite allo sviluppo della persona umana e ne impediscono la piena realizzazione (art. 3, comma 2 Cost.).

Ritiene questo tribunale che gli assunti dell'opponente non siano condivisibili. Un imprescindibile dato di fatto è costituito dalla circostanza che, pur in assenza del collaudo finale e del trasferimento della proprietà del terreno su cui è stata realizzata la costruzione di uno stabilimento con i contributi erogati ai sensi della legge n. 291/1981, ben possono essersi verificate situazioni costitutive di posizioni creditorie anche privilegiate nei confronti della società poi interessata da un provvedimento di revoca del contributo.

L'assunzione dei dipendenti e l'avvio della produzione era, infatti, una delle condizioni, previste dai vari disciplinari, da verificarsi in sede di collaudi parziali e, comunque, necessaria in vista di un regolare procedere dell'iniziativa verso la completa realizzazione delle finalità per le quali la società era stata ammessa a contributo.

Nel caso di specie, peraltro, risulta dallo stesso decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 114 del 3 maggio 1994 e dalla nota della D.G.P.I. Gestione separata Terremoto prot. n. 1.101.723 del 12 aprile 1994 che la Edi Sud S.p.a. era entrata in produzione, che erano state assunte n. 75 unità lavorative, che fino alla chiusura definitiva dello stabilimento si erano alternati periodi di produzione e di fermo dell'attività.

Lo stato passivo del fallimento della Edi Sud S.p.a. ha evidenziato l'esistenza di crediti privilegiati facenti capo agli *ex* lavoratori della Edi Sud S.p.a. che, oltre ad aver visto naufragare le prospettive lavorative, si sono ritrovati creditori, generalmente, per mensilità non corrisposte e trattamento di fine rapporto.

La presenza, dunque, di crediti già ammessi al passivo con il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-*bis* codice civile rende rilevante la questione della legittimità costituzionale dell'art. 39 del comma 11 del Testo unico n. 76/1990, in vista di una corretta graduazione dei privilegi in sede di riparto.

Quello previsto dall'art. 39 del testo unico n. 76/1990 è un privilegio generale accordato dal legislatore in considerazione della causa del credito, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2745 e 2746 codice civile.

Secondo la disciplina codicistica il privilegio in questione si esercita sull'intero patrimonio mobiliare del debitore, ivi comprese le universalità di mobili, i crediti, le energie, i beni immateriali e gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Il legislatore del 1990 ha, come si è accennato, previsto espressamente che detto privilegio prevalga su ogni altro titolo di prelazione, da qualsiasi causa derivante, e quindi prevalga anche sul privilegio generale accordato dall'art. 2751-*bis* codice civile n. 1), previsto per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e per tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

La norma in oggetto appare chiaramente derogativa rispetto all'ordine dei privilegi previsto dall'art. 2777 codice civile, nel nuovo testo modificato dalla legge n. 1975/426 (che ha individuato cinque categorie di crediti, il cui minimo comune denominatore è dato dalla loro presumibile destinazione a costituire il sostentamento — quantomeno — principale di soggetti che traggono normalmente la loro fonte di reddito dall'esplicazione di personali attività lavorative, manuali o intellettuali), che prevede, al comma 2, che immediatamente dopo le spese di giustizia, debbano essere collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-*bis* codice civile e che, all'ultimo comma, ribadisce la necessità che i privilegi *ex* art. 2751-*bis* codice civile debbano essere collocati prima nelle ipotesi (diverse da quella in esame) che la norma speciale si limiti ad introdurre un privilegio senza alcun riferimento, diretto o indiretto, ai privilegi del codice civile.

La deroga alla disciplina generale introdotta dall'art. 39 del testo unico n. 76/1990 è desumibile proprio dalla previsione della posposizione del privilegio alle sole spese di giustizia, con esclusione, quindi, degli ulteriori privilegi indicati dall'art. 2777 codice civile, come collocabili in preferenza su ogni altro credito.

Ci si chiede, dunque, se tale deroga sia giustificabile alla luce del dettato costituzionale ed appaia ragionevole secondo i principi elaborati dalla Corte costituzionale con riferimento ai limiti connaturati al potere discrezionale del legislatore.

Al riguardo si osserva che, sempre nel codice civile, è previsto che altri crediti dello Stato abbiano privilegio generale sui mobili del debitore. L'art. 2752 comma 3 codice civile prevede, infatti, che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto hanno privilegio generale sui mobili del debitore.

Con riguardo ai crediti suddetti, peraltro, l'art. 2776 ultimo comma codice civile prevede che, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi vadano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma «dopo i crediti indicati dal comma precedente», e cioè dopo i crediti di cui all'art. 2751-*bis* codice civile.

È stato evidentemente considerato che anche crediti dello Stato di particolare interesse, come quelli afferenti ad imposte e relativi accessori, debbano, in quanto privilegi generali, essere posposti ai crediti da lavoro ai sensi dell'art. 2751-*bis* codice civile.

Su quest'ultima categoria di crediti, pertanto, alla luce della disciplina codicistica i crediti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-*bis* codice civile (oltre ai crediti per le spese di giustizia) prevalgono sui crediti dichiarati preferiti ad ogni altro e, quindi, ad esempio, anche sul privilegio speciale mobiliare a favore degli istituti autorizzati a concedere finanziamenti alle imprese industriali *ex* art. 7 del d.l. n. 367 del 1944 (così come modificato dal decreto-legge n. 1075 del 1947), essendo solo posposti ai crediti pignorati o assistiti da privilegi speciali con diritto di ritenzione ovvero al privilegio speciale immobiliare a favore degli istituti di credito che pure trova la sua origine nel decreto-legge n. 1075 del 1947.

Il diverso trattamento assicurato dall'art. 2777 codice civile ai crediti di cui all'art. 2751-*bis* codice civile rispetto agli altri è da porsi in relazione alla eterogeneità ontologica delle cause di prelazione e crediti assistiti ed alla necessità di maggiore tutela dei diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori tutelati *ex art.* 36 della Costituzione.

Appare, dunque, sindacabile, all'interno della norma attributiva del privilegio sul diritto alla restituzione dei contributi, la scelta di non includere, quale privilegio da considerarsi prevalente rispetto a quello di nuova attribuzione, anche quello — quantomeno — dell'art. 2751 n. 1 codice civile. La scelta del legislatore appare, invero, contrastante con l'art. 3 della Costituzione perché come detto l'art. 2776 ultimo comma codice civile pospone crediti dello Stato di particolare interesse rispetto ai crediti di cui all'art. 2751-*bis* codice civile ed è altresì contrastante con il principio della proporzionalità (al lavoro) e sufficienza (alle esigenze del lavoratore) della retribuzione di cui all'art. 36 Cost..

Va al riguardo ricordato che l'art. 2751-*bis* n. 1 codice civile, così come l'intero contesto della norma, è frutto di una lunga evoluzione significativa di una tendenza volta a garantire con un privilegio di rango elevato tutti i crediti dei lavoratori dipendenti. La riforma del 1975 ha visto, poi, continuare l'opera di ampliamento del privilegio in esame ad opera della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 2751-*bis* n. 1 codice civile «nella parte in cui non munisce di privilegio generale istituito dall'art. 2 legge n. 426 del 1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il credito non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali ed obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio» (Corte costituzionale 17 novembre 1983 n. 326).

L'opera di ampliamento è poi continuata con i successivi interventi della Corte in materia di rivalutazione ed interessi (Corte costituzionale 31 dicembre 1986, 20 aprile 1989 n. 204, 18 luglio 1989 n. 408, 22 dicembre 1989 n. 567) ritenendosi, in particolare, che la non estensione del privilegio agli interessi sui crediti privilegiati da lavoro subordinato costituisca una violazione del principio di parità garantito dall'art. 3 della Costituzione e, comunque, del principio di cui all'art. 36 della Costituzione.

Rispetto a detta evoluzione è del tutto evidente che l'art. 39 del testo unico n. 76/1990 si sostanzia in una inversione di tendenza che non sembra giustificata.

La prospettazione dell'opponente, secondo cui la determinazione di anteporre il credito statale a quello di lavoro non sarebbe irrazionale, per la considerazione che l'attività lavorativa è stata consentita proprio dall'erogazione dei contributi ed il recupero in via privilegiata del contributo medesimo sarebbe funzionale al riutilizzo di tali risorse proprio per la realizzazione massima di quelle esigenze di sviluppo occupazionale e di garanzia dell'esistenza libera e dignitosa dei soggetti interessati, non tiene conto della circostanza che, in un sistema nel quale le procedure per la realizzazione degli insediamenti industriali non siano giunte a termine, si è creata una frattura tra lo scopo di realizzazione del programma di ricostruzione e sviluppo e gli effetti che tale mancata realizzazione ha determinato nei confronti di soggetti (lavoratori) che teoricamente avrebbero, con l'inserimento nell'ambito strutturale dell'impresa e l'effettività della prestazione, dovuto contribuire al buon esito della iniziativa industriale, e che, invece, con la chiusura dello stabilimento ed il fermo dell'attività, sono i primi direttamente danneggiati (sostanzandosi il momento propulsivo di sviluppo occupazionale e di affrancamento delle aree depresse dalla secolare piaga della disoccupazione, che è alla base dell'erogazione dei contributi, in una concreta frustrazione delle legittime aspettative di precisi individui).

Ma l'esclusione predetta appare contrastante con l'art. 3 della Costituzione e irragionevole anche sotto altro profilo.

Con legge 7 agosto 1997 n. 266 art. 10 comma 5 sono state trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui Contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lett. f) della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Con la stessa norma sono stati trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219/1981 (e, con particolare riferimento alla Edi Sud S.p.a., il trasferimento è in concreto avvenuto con decreto ministeriale n. 346 del 23 dicembre 1998).

La procedura di recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessori e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata è stata prevista dall'art. 21 comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995 n. 244 come modificato dalla legge 17 maggio 1999 n. 144, che prevede l'immissione in possesso dei beni anche nelle ipotesi di assoggettamento delle società già beneficiarie dei contributi a procedure concorsuali.

Gli interventi legislativi sopra ricordati (tutti successivi alla introduzione dell'art. 39 di cui al testo unico n. 76/1990) hanno sostanzialmente comportato una sorta di retrocessione in favore dello Stato (*melius* delle regioni in virtù del trasferimento delle funzioni sopradetto), ed in vista di una futura riassegnazione ad altro soggetto in condizione di completare l'insediamento produttivo, di impianti industriali realizzati con i contributi di cui all'art. 32 della 219/1981 ma anche con la contribuzione della società ammessa ai benefici.

In questo contesto legislativo (in relazione alla quale è, invero, solo ipotizzabile per le curatele l'apertura di contenziosi nei confronti dei consorzi industriali e/o delle regioni per il recupero del credito corrispondente alla quota di spettanza della fallita sull'insediamento realizzato), la previsione di cui all'art. 39 del testo unico n. 76/1990 (che come detto introduce un privilegio di ordine generale) è tale da far ritenere che su qualunque attivo conseguito in sede fallimentare (diverso, dunque, da quello ipoteticamente proveniente dalla liquidazione dei beni realizzati con i contributi ai sensi della legge n. 219/1981) debba prevalere il privilegio dello Stato (il quale, comunque, si insinua nel passivo dei fallimenti per l'intero importo del contributo erogato oltre agli interessi maturati anche laddove, come proprio nel caso della Edi Sud S.p.a., sia intervenuto formale decreto di trasferimento in favore del Consorzio A.S.I. del lotto già assegnato alla società e degli impianti ed opere strutturali sullo stesso realizzati).

A tanto può aggiungersi l'ulteriore profilo di irragionevolezza individuabile nella considerazione che non trova giustificazione logica e giuridica il duplice pregiudizio derivante al beneficiario (e, quindi, alla curatela fallimentare) dall'apprensione coattiva dei beni e dalla restituzione dell'intero contributo utilizzato (almeno in parte) per la realizzazione o per l'acquisto dei beni medesimi.

L'attuale assetto legislativo consente, pertanto, di pervenire ad una considerazione di irragionevolezza sopravvenuta dell'art. 39 del testo unico n. 76/1990, atteso che il recupero *ex legis auctoritate* dei beni realizzati ovvero acquistati con i contributi erogati dallo Stato (ed invero non solo con quelli) non sembra possa in alcun modo giustificare la permanenza di un privilegio che, quanto alla collocazione, si ponga come derogativo rispetto all'ordine dei privilegi previsto dall'art. 2777 codice civile nel nuovo testo modificato dalla legge 1975/426.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87 del 1953;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 11, d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis codice civile;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento n. 1350/2000 alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Così deciso in camera di consiglio il 19 aprile 2001.

Il Presidente: GUBITOSI

Il giudice estensore: MAROTTA

N. 662

*Ordinanza emessa il 7 giugno 2001 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Abazoski Alit ed altro*

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generale disciplina della testimonianza.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di:

- 1) Abazoski Alit, nato a Kikevo (Macedonia) il 12 novembre 1977;
- 2) Caca Ermir, nato a Kavaje (Albania) l'11 gennaio 1971;

Imputati:

il primo, del delitto di cui agli artt. 3, nn. 8 e 4, legge n. 75/1958, perché dal luglio 2000 sfruttava e favoriva la prostituzione di Krasmirova Svetozara, sua convivente, agendo con violenza e minaccia consistente nell'obbligarla a prostituirsi anche con violenza fisica e nell'accompagnarla tutte le sere in via Salaria, altezza Motorizzazione civile, a mezzo di un'autovettura Audi 80 di colore nero, sottraendole il denaro provento del meretricio (lire 800/900.000 a sera);

entrambi del delitto di cui agli artt. 110 cp, 3, n. 8, legge n. 75/1958, perché, in concorso tra loro, favorivano la prostituzione di Afanasyeva Lilija, giunta in Italia alla fine di giugno 2000, prima offrendole «protezione», quindi portandola a vivere in un'abitazione di Torlupara, ove si trovava anche la suindicata Krasmirova, ed inoltre accompagnandola in via Salaria, ove si prostituiva anche la Krasmirova, tutte le sere dalle ore 21 alle ore 3, indi sfruttavano la di lei prostituzione trattenendone i proventi ammontanti a lire 300.000/1.000.000 al giorno, prima l'Abazoski e successivamente il Caca, nella cui abitazione di via Bologna in Mentana la stessa era stata obbligata a convivere.

Acc. in Roma il 23 agosto 2000 dalle ore 14 alle 17.

Premesso che

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è stato possibile acquisire la indispensabile testimonianza della Afanasyeva Lilija, rientrata nel frattempo nel paese di origine (Ucraina) in località ed indirizzo non risultanti dagli atti.

Si rendeva, pertanto, necessario esaminare gli ufficiali di P.G. operanti sugli elementi raccolti nel corso delle indagini coinvolgenti la predetta Afanasyeva ed a tal fine non appariva potersi prescindere da chiarimenti in ordine a quanto raccolto nel p.v. di denuncia, datato 23 agosto 2000, dal m.llo CC Maurizio Oganoff e dal brig. CC Benedetto Sbriglia.

Ciò al fine di valutare compiutamente la condotta ascrivibile ai prevenuti, in particolare attraverso una verifica dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalla denunciante circa le modalità dei fatti. Tale esigenza, nel caso di specie, è risultata particolarmente pressante, stanti le condizioni della denunciante medesima, straniera, non bene a conoscenza della lingua italiana ed esaminata con l'ausilio di un'interprete la cui perizia il Collegio non poteva valutare.

La necessità di procedere in tal senso all'esame degli operanti risulta ostacolata dal divieto imposto dall'art. 195, comma 4, c.p.p. nella formulazione da ultimo introdotta con la legge n. 63/2001.

Questo divieto appare al collegio imposto irragionevolmente, poiché dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generale disciplina della testimonianza *de relato*, di cui all'art. 195 c.p.p., determinata dalla condizione soggettiva dell'appartenenza del teste alla P.G.

Tale circostanza impone di ritenere non manifestamente infondata l'ipotesi di incostituzionalità della norma sopra richiamata per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale.

Va, d'altra parte, considerato che il sistema normativo in tema di testimonianza indiretta, quale risulta dalla innovazione introdotta con la legge n. 63/2001, impedendo l'acquisizione di elementi di prova idonei a contribuire all'accertamento dell'effettivo svolgersi dei fatti e delle condotte penalmente rilevanti, finisce per intaccare lo stesso diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.

Ritenuto che

Risulti rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge n. 11 marzo 1953 n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma quarto, c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il procedimento.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera e del Senato.

Roma, addì 7 giugno 2001

Il Presidente: TESTA

01C0882

N. 663

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 2001 dal tribunale di Rossano
nel procedimento penale a carico di Critelli Domenico ed altri*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Facoltà, attribuita limitatamente agli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo, di proporre richiesta alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge n. 144/2000 e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 1 e 2 (*recte*: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 1 e 2).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati (ad eccezione del Critelli), sentito il p.m.,

O S S E R V A

Il procedimento ha per oggetto un tentato omicidio pluriaggravato ed altri reati connessi all'uso delle armi, per la cui definizione gli imputati Critelli Domenico, Greco Giorgio, Covello Mario, Marino Giuseppe e Cicciù Antonio, in udienza preliminare (3 luglio 1998), hanno formulato richiesta di giudizio abbreviato alla quale il p.m. non ha prestato il consenso.

Gli imputati Covello Rocco, Cicciù Antonio, Greco Giorgio, Covello Mario, Marino Giuseppe, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 17 giugno 2000 (prima udienza successiva all'entrata in vigore dell'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144) hanno riproposto istanza di giudizio abbreviato, eccependo l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui ammette tale facoltà, alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge, e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo.

1. — In ordine alla rilevanza della questione, è utile osservare che gli imputati hanno formulato richiesta di giudizio abbreviato nei termini di cui al secondo comma dell'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144, e cioè «nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione», per cui l'esito della questione influisce sui tempi e sulle modalità di definizione del processo (anche in virtù dei limiti all'appello previsti per la decisione pronunciata a seguito di rito abbreviato), nonché sull'entità della pena da irrogare in ipotesi di condanna.

2. — In data 2 giugno 1999 (art. 247 d.lgs. n. 51/1998, come modificato dall'art. 1 legge 16 giugno 1998 n. 288) entrava in vigore l'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 che conferiva la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato per l'imputato in un giudizio in corso «alla data di efficacia del presente decreto», prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale e con il consenso del p.m.

Successivamente, a far data dal 2 gennaio 2000, la legge 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. «legge Carotti», estendeva il giudizio abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo ed eliminava il presupposto del consenso del p.m. Conseguentemente dall'art. 223 del d.lgs. n. 51/1998 veniva eliminato l'inciso «acquisito il parere del pubblico ministero», fermo restando l'altro presupposto.

In data 8 giugno 2000 entrava in vigore l'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144 che, così stabiliva: «Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seg. del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». La medesima norma, al comma secondo, differenziando la posizione degli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo e degli imputati di reati puniti con pena diversa, prevedeva che «Nei reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del medesimo codice». Nei commi successivi disciplinava le modalità di presentazione della richiesta e lo svolgimento del conseguente giudizio prevedendo, fra l'altro, che: «La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:

- a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
- b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., prima della conclusione dell'istruzione stessa;
- c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b)».

Dall'esame dei lavori preparatori della legge n. 144 del 2000 emerge che il comma secondo dell'art. 4-ter è il frutto di un emendamento introdotto al fine di risolvere una lacuna della legge Carotti per ciò che riguarda il giudizio abbreviato nei confronti degli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo e che la disciplina è stata ampliata agli altri procedimenti (con la previsione del comma primo) «limitandola peraltro alla condizione che non si stato compiuto alcun atto di istruttoria dibattimentale e che quindi la contropartita dell'ammissione del giudizio abbreviato, per il quale sarebbero scaduti i termini, sia, ai fini dell'economia processuale, consistente» (sen. Senese, resoconto stenografico del 10 maggio 2000).

Ancora, dall'*iter* alla Camera dei deputati ed in particolare dalla relazione dell'on. Finocchiaro in sede referente, si evince che «Con la modifica recata dal comma 2 dell'art. 4-ter si intende recuperare, ove ancora possibile, la facoltà di azionare il rito abbreviato anche per quei procedimenti ancora in corso nei quali, a seguito della citata pronuncia di illegittimità (n. d.r. sent. n. 176 del 1991), l'istanza non era più risultata ammissibile ed il relativo termine era già decorso al momento della reintroduzione della norma ad opera dell'art. 30 della legge n. 479 del 1999.». Da tale breve *excursus* dei lavori preparatori emerge chiaramente la differente *ratio* che sottostà alle norme contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 4-ter della legge n. 144/2000: con il comma 1 si è inteso conferire la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato — solo a fini di economia processuale — indistintamente a tutti gli imputati (in procedimenti relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo o con pena diversa), a condizione che l'istruzione dibattimentale non sia iniziata alla data di entrata in vigore della legge; con il secondo comma, invece, si è inteso porre rimedio ad una lacuna determinata dal susseguirsi di differenti normative ed interventi della Corte costituzionale in materia di rito abbreviato nei reati puniti con la pena dell'ergastolo, sul presupposto che, ove detti processi fossero ancora aperti (anche in fase di appello o di rinvio), doveva essere recuperata detta facoltà per l'imputato.

Tale ultima disposizione, in risposta ad un'esigenza adombrata in un passo dei lavori parlamentari dall'on. Pecorella: «La Corte di cassazione, a sezioni unite, in questo momento sta decidendo esattamente su questo problema in relazione al fatto che essendo il giudizio abbreviato una norma di processo, ma con risvolti sostanziali, il principio costituzionale della norma più favorevole dovrebbe valere in tutte le situazioni in cui il soggetto non può o non ha potuto avvalersi di quella norma più favorevole. (...)».

In sostanza il legislatore con la disciplina dell'art. 4-ter, comma 2, ha esteso ai processi penali puniti con la pena dell'ergastolo, in corso al 2 gennaio 2000, la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato con i conseguenti benefici, nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge, sul presupposto che si trattasse di procedimenti: a) in corso al 8 giugno 2000; b) nei quali prima dell'entrata in vigore della legge Carotti era «scaduto» il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato.

Nel presente procedimento, all'udienza preliminare del 3 luglio 1998, gli imputati hanno richiesto il giudizio abbreviato, il p.m., — nel vigore della disciplina allora vigente — ha negato il consenso, in seguito gli stessi imputati non hanno avuto la facoltà di reiterare la richiesta ai sensi dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 (come modificato dalla legge n. 479/1999) in quanto, alla data del 2 gennaio 2000, l'istruttoria era già in corso e, pertanto, vengono a trovarsi, di fatto, nella medesima condizione degli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo prima dell'entrata in vigore dell'art. 4-ter, di impossibilità di accedere ai benefici del rito come modificati dalla legge n. 479/1999.

Nel complesso, dunque, la normativa transitoria che emerge dall'art. 4-ter, commi 1 e 2, manifesta dubbi di costituzionalità nel momento in cui — trattando indifferentemente tutti i procedimenti penali pendenti — ha dettato una remissione in termini integrale solo per alcune situazioni in cui, a seguito di successivi interventi normativi, si era verificata una preclusione della facoltà di accedere ai benefici del rito abbreviato ed ha valutato diversamente la posizione di altri imputati in procedimenti per reati puniti con pena diversa dall'ergastolo che pur si trovavano nella medesima condizione.

Ne consegue che la disciplina dettata dall'art. 4-ter appare in contrasto con le esigenze di coerenza logica dell'ordinamento in quanto, nel dettare una disciplina transitoria, ha trattato in maniera diversa ipotesi che appare arbitrario trattare disegualmente, consentendo solo ad alcuni imputati (peraltro di delitti particolarmente gravi) di essere rimessi in termine al fine di:

- poter definire più celermente la vicenda processuale;
- poter beneficiare di uno sconto di pena;
- poter beneficiare dei limiti all'appello per la pubblica accusa previsti dall'art. 443 c.p.p..

Tale differente trattamento in materia di rito abbreviato fra procedimenti relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo e procedimenti puniti con pena diversa non può considerarsi conforme all'art. 3 della Costituzione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 479/1999.

Ed invero non sfugge al Collegio il principio più volte enunciato (nelle ordinanze n. 163 del 1992, n. 12 del 1993) dalla Corte costituzionale, chiamata a valutare, nel vigore della precedente disciplina, la legittimità dell'esclusione dall'istituto del giudizio abbreviato dei reati puniti con la pena dell'ergastolo. Ma detto principio — secondo cui «l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo non è in se irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati come attualmente quelli puniti con la pena dell'ergastolo,

in ragione della maggior gravità di essi, determina un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati trattandosi di situazioni, non omogenee» — deve considerarsi superato dalle valutazioni del legislatore della legge n. 476 del 1999 che — riponderando l'intera materia — ha considerato omogenee le due situazioni etendendo il rito alternativo — con le medesime connotazioni — anche ai reati puniti con la pena dell'ergastolo. Ove, poi, la disomogeneità delle situazioni dovesse essere intravista nella particolare vicenda legislativa e giurisprudenziale che ha riguardato l'applicazione del rito abbreviato ai reati puniti con pena dell'ergastolo, occorre rilevare che dal complessivo tenore della norma non può individuarsi una logica differenziazione dei due tipi di procedimento nella circostanza che nei procedimenti in corso relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo era maturata una preclusione assoluta di accesso al rito alternativo.

Infatti nello spettro di operatività del secondo comma dell'art. 4-ter c.p.p. rientrano anche quei procedimenti penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo in cui, all'indomani dell'entrata in vigore della legge Carotti, era divenuto applicabile l'art. 223 del d.lgs. n. 51/1998, nella nuova formulazione, per cui è evidente che con questa norma si è voluto attribuire agli imputati dei delitti più gravi, (quantomeno in processi già pendenti al 2 giugno 1999) una seconda e più ampia opportunità di accesso al rito, inspiegabilmente non concessa agli imputati di reati puniti con pena diversa.

Nel corso dell'iter al Senato, il governo, nella persona del sottosegretario per la giustizia Maggi, aveva espresso parere sfavorevole alla prima stesura della lett. d) del comma terzo dell'art. 4-ter, ove era previsto che la richiesta era ammessa «nei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione o di rinvio nei quali l'istanza per il giudizio abbreviato era stata presentata nei termini previsti dalla normativa all'epoca vigente ed era stata rigettata perché inammissibile in ragione della pena edittale», sul presupposto che tale formulazione poteva creare una sostanziale disparità di trattamento rispetto a chi «con comportamento ... più ortodosso», ritenendo inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato, non l'aveva avanzata. (Senato della Repubblica, resoconto stenografico del 10 maggio 2000).

Il legislatore ha optato, pertanto, per una remissione in termini generalizzata (al fine di ovviare a questioni di legittimità costituzionale; Maggi, Senato della Repubblica, resoconto stenografico del 10 maggio 2000) per tutti i procedimenti in questione e non solo per quelli nei quali si era avuto un rigetto dell'istanza, attribuendo così rilevanza ai benefici «sostanziali» connessi al rito abbreviato e non ai suoi aspetti processuali, che, viceversa, sarebbero stati soggetti al principio *tempus regit actum*.

Il principio costituzionale di uguaglianza, allora, avrebbe dovuto imporre una remissione in termini integrale anche per gli imputati di reati puniti con pena diversa dall'ergastolo, i quali, stante l'omogeneità delle situazioni, vantano pari diritto a beneficiare della norma più favorevole.

Con l'entrata in vigore della legge Carotti, infatti, in entrambi i casi (reati puniti con pena dell'ergastolo e reati puniti con pena diversa) si è avuta una modifica normativa che ha stravolto la regola processuale vigente in precedenza, modifica che ha attribuito all'imputato un diritto incondizionato (simile al diritto potestativo in materia privatistica) alla scelta del rito e dei suoi benefici, diritto che il legislatore, contraddittoriamente, ha ritenuto di dover estendere solo ad alcuni procedimenti pendenti.

La disparità di trattamento sottoposta al vaglio della Corte appare ancora più evidente ove si pensi che la facoltà di accedere al rito abbreviato deve essere considerata altresì una componente importante del diritto di agire e resistere in giudizio, soprattutto nel momento in cui non è più condizionata al consenso della pubblica accusa ed al vaglio di ammissibilità del giudice.

L'illegittimità della norma, pertanto, rileva sotto l'ulteriore profilo dell'art. 24 della Costituzione.

L'art. 24 «attribuendo a tutti il diritto di agire in giudizio e di difendersi, garantisce questi beni a chi, in base all'ordinamento, sia titolare di un diritto o un interesse legittimo: l'art. 24 dispone cioè la piena — ed eguale per tutti — tutela processuale delle situazioni giuridiche subiettive, così come queste scaturiscono dalla legge sostanziale» (Corte cost. n. 111/64).

Il diritto di agire e resistere in giudizio è un diritto che fondamentale e la relativa facoltà di optare per il rito alternativo assume connotazioni di natura sostanziale, se configurata in termini di diritto a beneficiare di uno sconto di pena e di possibilità per l'imputato di vedere definita la propria vicenda processuale con il limite alla facoltà di appello previsto dall'art. 443 c.p.p. per la pubblica accusa. Il Collegio ritiene opportuno sospendere il presente giudizio, anche con riferimento all'imputato che non ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato per evidenti fini di economia processuale.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo, dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 1 e 2 della legge n. 144/2000 nella parte in cui concede la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale, limitatamente agli imputati in processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati indicati nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rossano, addì 26 gennaio 2001

Il Presidente: PASQUARIELLO

01C0883

N. 664

*Ordinanza emessa il 24 maggio 2001 dalla Corte di assise di Agrigento
nel procedimento penale a carico di Madonia Salvatore*

Processo penale - Difensore - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento - Previsto divieto per uno stesso difensore di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 106, comma 4-*bis*, aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. *c*), della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI ASSISE

Sentita la eccezione di legittimità costituzionale sollevata in udienza, nell'ambito del processo n. 07/1999 a carico di Madonia Salvatore, dal difensore degli imputati in procedimento connesso Ganci Calogero e Anzelmo Francesco Paolo secondo la quale:

il contenuto dell'art. 12 comma 2 lett. *b*), dell'art. 13-*quater* comma 2 e dell'art. 16-*septies* della legge 15 marzo 1991, così come modificati dalla legge n. 45/2001, sarebbe in contrasto con le statuizioni di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

il contenuto dell'art. 16 lett. *b*) legge 13 febbraio 2001, n. 45, modificante l'art. 106 del vigente c.p.p., sarebbe in contrasto con le statuizioni di cui agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione;

Sentito il parere delle altre parti;

O S S E R V A

Secondo la prospettazione operata dal difensore di Ganci Calogero e Anzelmo Francesco Paolo la sanzione prevista dall'art. 13-*quater* legge n. 45/2001 all'inosservanza degli obblighi sanciti per coloro che collaborano con la Giustizia (tra i quali vi è l'obbligo di sottoporsi ad esame nel corso di dibattimento), e cioè la revoca delle misure di protezione concesse, priverebbe il collaboratore del concreto e veramente libero utilizzo della facoltà di non rispondere all'esame dibattimentale, una delle manifestazioni del diritto di difesa.

Il collaboratore, sostanzialmente, non sarebbe più libero di esercitare il diritto — suo e di ogni imputato — di non rispondere, stante la gravissima sanzione prevista come risposta alla sua sopraindicata scelta processuale — la revoca del programma di protezione — che ne condizionerebbe negativamente il comportamento.

Deve precisarsi che la questione non assume rilevanza ai fini della definizione del presente processo, in relazione ad entrambi i collaboranti, stante il passaggio in giudicato nei loro confronti, sia delle sentenze relative al delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., sia di quelle relative agli omicidi del 1983/1984, conseguenti all'uccisione di Colletti Carmelo.

Ne consegue che entrambi i collaboratori di giustizia debbono essere esaminati come testimoni, *ex art.* 197-*bis* c.p.p. e che gli stessi non possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Ne deriva, dunque, che la prima delle due eccezioni di costituzionalità proposte, risulta manifestamente irrilevante ai fini della definizione del presente processo.

Quanto all'ulteriore eccezione di incostituzionalità sollevata, sempre secondo la prospettazione operata dal difensore di Ganci Calogero e Anselmo Francesco Paolo, l'incompatibilità introdotta dall'art. 106 comma 4-*bis* c.p.p., contrasterebbe sia con il diritto di difesa, impedendo all'imputato di scegliere liberamente il proprio difensore, sia con il diritto di eguaglianza tra i cittadini, determinando una disparità di trattamento tra la posizione dell'imputato che abbia reso dichiarazioni a carico di altri soggetti, imputati nei medesimo procedimento o in procedimento connesso, e quella di altri imputati che tali dichiarazioni non abbiano rese.

Una ulteriore violazione del dettato costituzionale sarebbe da rinvenirsi nella illegittima compressione della libertà professionale del difensore, di organizzarsi ed autodeterminarsi nella gestione della propria attività professionale, mortificando in tal modo la libertà della iniziativa economica del soggetto.

Conformemente a quanto deciso dalla quarta sezione della Corte di Assise di Palermo con ordinanza del 17 maggio 2001, emessa nell'ambito del processo n. 10/2000, la seconda eccezione di incostituzionalità sollevata dal sopraindicato difensore deve essere dichiarata non manifestamente infondata, nei limiti di seguito specificati.

Infatti, l'art. 106 comma 4-*bis* c.p.p., introdotto dalla legge n. 45/2001, ha previsto una causa di incompatibilità che si differenzia da quelle già esistenti nel sistema processuale vigente, e costituisce una vistosa deviazione dai principi che regolano la materia dell'assistenza difensiva.

Il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione ricomprende, nel suo essenziale contenuto, anche la libertà dell'imputato di scegliere il proprio difensore, secondo le proprie esclusive valutazioni, nell'ambito di un rapporto di carattere fiduciario.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 497/2000, ha già sottolineato che, nell'ambito del diritto di difesa, la prima delle facoltà esercitabili dall'imputato è quella di scegliere un difensore di propria fiducia.

Ne deriva, come esplicitamente indicato dall'art. 106 comma 1 c.p.p., che l'imputato può, parimenti, affidare il mandato difensivo ad un avvocato che espliciti la medesima funzione, anche nei confronti di altri soggetti imputati.

Dal diritto di difesa di cui all'art. 24 della Cost. deriva, dunque, il principio generale secondo il quale la difesa di più imputati può essere affidata al medesimo avvocato.

Unico limite all'esercizio della difesa tecnica di più imputati, è costituito dalla incompatibilità delle posizioni processuali degli stessi, così come indicato dall'art. 106 comma 1 c.p.p., che stabilisce, appunto, un limite interno discendente dalla stessa funzione del diritto di difesa.

Detto limite esprime una garanzia di libertà per il difensore, che altrimenti si troverebbe condizionato nelle sue scelte e costretto, conseguentemente, a comprimere l'una o l'altra possibilità di difesa, qualora assistesse contemporaneamente soggetti portatori di interessi processuali tra loro inconciliabili.

Diverso risulta essere, invece, il limite previsto dal comma 4-*bis* dell'art. 106 c.p.p., tendente ad evitare che più imputati — nel medesimo od in procedimenti connessi o collegati — possano comunicarsi informazioni e notizie relative alla altrui responsabilità: la norma, dunque, tende a scongiurare il pericolo di inquinamento della genuinità e della spontaneità delle dichiarazioni inerenti la altrui responsabilità.

Nel nostro ordinamento però, questa esigenza connessa all'accertamento della verità processuale, non può prevalere sul diritto di difesa e sulle facoltà allo stesso immediatamente derivanti, che non può essere sacrificato in vista di altre esigenze, non connesse ad interessi costituzionali di rango equivalente.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 361 del 1998, ha esplicitato che la funzione del processo penale — l'accertamento della verità processuale — non può essere utilizzata per attenuare la tutela del diritto di difesa, che deve permanere piena e incoercibile.

E, certo, non può dirsi che la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione venga ad intaccare tale principio: al contrario, il dettato di tale articolo, così come novellato, costituisce l'esaltazione del diritto di difesa, che è intangibile ed impregiudicabile, e che certo non può essere limitato dalla necessità di accertamento della verità processuale.

Né, in tale ottica, può ragionevolmente operarsi una distinzione tra il diritto di difesa dell'imputato che collabori con l'autorità giudiziaria e quello dell'imputato che non presti alcuna collaborazione.

Nel bilanciamento tra il diritto di difesa, ivi compreso il diritto di scegliere il difensore di fiducia dell'imputato da parte dello stesso, e l'interesse ad assicurare la genuinità nella formazione processuale della prova, deve attribuirsi prevalenza al primo, che è un valore costituzionalmente garantito.

L'esigenza di assicurare la piena autonomia tra le dichiarazioni eventualmente rese dagli imputati, non può integrare un limite esterno al diritto di difesa, che comporti una sì rilevante compressione dello stesso, così come garantito dall'art. 24 della Carta costituzionale.

Occorre, ancora, come prima accennato, sottolineare che il dettato dell'art. 106 comma 4 c.p.p., così come introdotto dalla legge n. 45/2001, viene a creare una irragionevole disparità di trattamento tra la posizione di imputati che rendano dichiarazioni relative alla responsabilità di terzi, ed imputati che tali dichiarazioni non rendano.

Infatti, è solo per i primi che risulta essere stata prevista la impossibilità di nominare un difensore comune, nonostante, in astratto, anche in relazione ai secondi si proponessero questioni inerenti la genuinità nella formazione della prova, in considerazione della possibilità che gli stessi elaborino versioni comuni — e non veritiere — volte ad escludere la responsabilità dei correi.

Anche in tale caso è ipotizzabile una irragionevole violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto la novella in esame crea una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni che richiedono una identica regolamentazione, ispirata alla tutela del diritto di difesa che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, deve essere garantito a tutti in modo eguale e con modalità di esercizio adeguate (si veda Corte cost. n. 125/1979).

Alla luce di quanto argomentato, la sollevata questione di costituzionalità deve essere considerata rilevante, anche in relazione al fatto che la indebita sostituzione del difensore di uno degli imputati, darebbe luogo ad una nullità di ordine generale, *ex art. 178 primo comma lett. c) c.p.p.*, in quanto la mancanza di una norma transitoria implica l'applicazione del nuovo regime della incompatibilità anche ai processi, come il presente, in corso.

Dal che deriverebbe — e deriva — la necessità immediata per l'imputato in procedimento connesso/collaborante, di nominare nuovo difensore, con elevata possibilità di negative conseguenze sulle strategie difensive da adottarsi, e sul concreto esercizio del diritto di difesa.

Da tutto ciò deriva il fatto che il presente giudizio non può essere definito, senza tenersi conto della risoluzione della questione di costituzionalità che deve essere sollevata con riferimento all'art. 106 comma 4-bis c.p.p., come introdotto dall'art. 16 comma 1 lett. c) legge 13 febbraio 2001, n. 45, con conseguente sospensione del processo nelle more della definizione della sollevata questione da parte della Corte costituzionale, alla quale, *ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87*, debbono essere trasmessi gli atti.

P. Q. M.

Dichiara non rilevante, nel processo in corso, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore degli imputati in procedimento connesso Ganci Calocero e Anselmo Francesco Paolo, in relazione agli artt. 12 comma 2, lett. b), 13-quater comma 2, 16-septies della legge 15 marzo 1991, così come modificati dalla legge n. 45/2001, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dichiara rilevante nel processo in corso, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore degli imputati in procedimento connesso Ganci Calogero e Anselmo Francesco Paolo, in relazione all'art. 106 comma 4-bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 16 primo comma lett. c) legge 3 febbraio 2001, n. 45, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Solleva la indicata questione di legittimità costituzionale;

Sospende il giudizio in corso sino alla definizione della questione da parte della Corte costituzionale alla quale dispone trasmettersi gli atti;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Agrigento, addì 24 maggio 2001

Il Presidente: CARIMI

N. 665

*Ordinanza emessa il 31 maggio 2001 dal tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra C. & M. S.p.a. e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità, stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990, 376/1995, 211/1997, 229/1999 e 416/1999.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti, ascoltati i patroni delle parti in sede di discussione, pronuncia la seguente ordinanza di rimesione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 8306 r.g.l. 2000, promossa da C. & M. S.p.a., in persona dell'amministratore unico, sig. Antonio Lorenzo Rasso, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Valentini (domiciliatario), del Foro di Torino, parte ricorrente;

Contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Borla, dell'ufficio legale della sede di Torino-Sud dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta.

La società ricorrente chiede che il tribunale voglia condannare l'I.N.P.S. alla restituzione dei contributi indebitamente versati, correlati a vari contratti di formazione e lavoro, stipulati dall'azienda, avendo diritto a beneficiare della «fiscalizzazione degli oneri sociali».

La domanda sarebbe accoglibile in base all'art. 3, sesto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, così come convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il quale stabilisce che «per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni» e all'art. 3, quinto comma dello stesso d.l. n. 726/1984, secondo cui ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non espressamente derogate.

L'unanime interpretazione della giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha infatti sancito che il particolare regime contributivo del contratto di formazione e lavoro va cumulato con quello della fiscalizzazione, in assenza di espressa deroga legislativa e considerato che i due benefici sono intesi a perseguire finalità diverse e tra loro non incompatibili.

In proposito si richiamano tribunale di Torino, sent. 30 marzo 2000, M.C.E. S.r.l. contro I.N.P.S., C. d'App. Torino, sent. n. 300/2000 del 20 giugno 2000, I.N.P.S. contro Elpro Broadcast S.r.l.; Cass. nn. 9495/1997, 5305/2000, 3114/2001.

La domanda risulta peraltro inaccoglibile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che recita:

«L'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali».

Trattasi di norma di interpretazione autentica, diretta però non già a chiarire il senso delle disposizioni preesistenti o ad escludere una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della norma interpretata, posto che sull'applicazione del beneficio della fiscalizzazione ai contratti di formazione e lavoro nessun dubbio interpretativo è mai emerso; bensì a contrastare la pacifica interpretazione che nel tempo si è venuta consolidando, intervenendo in tal modo sui giudizi in corso.

Il che non pare essere consentito dall'art. 3 della Costituzione, come statuito da Corte costituzionale, sent. n. 155 del 4 aprile 1990.

Né si versa nell'ipotesi presa in considerazione da Corte cost., sent. n. 402 del 1993, e cioè della possibilità di prospettare ragionevolmente l'interpretazione alternativa a quello applicato alla giurisprudenza.

Di ciò fa fede l'unanime soluzione delineata dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, dalla medesima indicata come l'unica possibile, essendo ancorata (*cfr.* Cass. n. 9495/1997) all'assenza di una espressa deroga legislativa al cumulo dei benefici e all'inesistenza di incompatibilità tra la finalità della legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e quella sui contratti di formazione e lavoro.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende conseguentemente il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previe le notificazioni e comunicazioni di rito, secondo le modalità fissate nel verbale d'udienza.

Torino, addì 31 maggio 2001.

Il giudice: CIOCCHETTI

01C0885

N. 666

*Ordinanza emessa l'11 maggio 2001 dalla Corte di assise di Messina
nel procedimento penale a carico di Micale Salvatore ed altri*

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai testimoni comuni e agli investigatori privati autorizzati.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4, aggiunto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, art. 3.

CORTE DI ASSISE

All'udienza dibattimentale del giorno 11 maggio 2001 ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Micale Salvatore, Calderone Antonino, Rossitto Fortunato, imputati dell'omicidio aggravato di La Rocca Francesco e Nicosia Giuseppe, e del connesso reato in materia di armi, commessi in Merì o in Barcellona P. G. (Messina) il 4 novembre 1996.

Iniziata l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero, nel corso di questa udienza durante l'audizione dell'ispettore della Polizia di Stato Giuliante Nicoletta, chiamata a deponere, tra l'altro, «sulle indagini effettuate», i difensori degli imputati si sono opposti a che il testimone riferisse in merito a circostanze apprese nel corso delle indagini da persone le cui dichiarazioni erano già state oggetto di verbalizzazione, e che peraltro dovrebbero essere assunte come testimoni nel corso di questo dibattimento.

L'opposizione è evidentemente ispirata dal nuovo testo dell'art. 195, comma 4, c.p.p., così come introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2001), che ha sostituito il precedente testo del comma 4 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992. Dispone la norma, così come novellata da una legge diretta ad introdurre «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione», che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deponere sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)», aggiungendo che «negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3» dello stesso art. 195, rimasti immutati anche dopo la più recente riforma.

Il pubblico ministero, preannunciando che la questione è destinata a hproporsi in questo dibattimento anche con riferimento alla testimonianza di altri appartenenti alla Polizia di Stato, ha eccepito la illegittimità costituzionale della nuova disposizione ai sensi degli artt. 2, 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, rilevando che la medesima riproduce il contenuto di altra disposizione già espunta dall'ordinamento per effetto di una precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, e che, malgrado la nuova formulazione dell'artt. 111 Cost., il divieto di testimonianza indiretta ripropone una irragionevole disparità di trattamento tra il teste qualificato ed il teste comune.

I difensori hanno sostenuto la manifesta infondatezza ed in ogni caso la non rilevanza della questione, assumendo, sotto il primo profilo, che la norma sarebbe una diretta derivazione dei principi del c.d. giusto processo, costituzionalizzati attraverso il nuovo art. 111 della Carta fondamentale, ed evidenziando, sotto il secondo profilo, che sarebbe stato sufficiente circoscrivere l'oggetto della testimonianza in maniera da evitare di entrare in contrasto con il limite normativo.

Ritiene la Corte che la questione sia non manifestamente infondata e sicuramente rilevante.

Sotto il secondo profilo è sufficiente mettere in evidenza che i difensori si sono immediatamente opposti allorché per il testimone si è posto il problema della indicazione delle fonti relativamente a circostanze apprese nel corso delle indagini da altri testimoni, richiamandosi esplicitamente al divieto introdotto dalla nuova disciplina. L'ipotesi rientra tra quelle per le quali la legge in seguito alla riforma pone il divieto di deposizione, dal momento che la circostanza a cui si riferiva l'appartenente alla Polizia di Stato in corso di audizione sarebbe stata riferita (come ha precisato incidentalmente il pubblico ministero che aveva posto la domanda in merito alle indagini espletate) da Bilardo Lucia, sentita formalmente nel corso delle indagini preliminari ed indicata infatti come testimone tanto dal pubblico ministero che dai difensori degli imputati.

Più articolate considerazioni sorreggono, a parere di questa Corte, l'affermazione della non manifesta infondatezza della questione.

Che la norma introduca una palese differenziazione di trattamento tra la testimonianza indiretta del teste comune e quella degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria è implicitamente riconosciuto dallo stesso difensore che, intervenendo per contrastare l'eccezione del pubblico ministero, ha evidenziato che non andrebbe adeguata a quella del teste comune la disciplina della testimonianza indiretta del teste qualificato, sotto il profilo dei limiti, ma, piuttosto, questi ultimi andrebbero estesi alla testimonianza *de relato* del teste comune, con la conseguente eliminazione di fatto della testimonianza indiretta, perché contrastante con il principio del contraddittorio recepito dal nuovo articolo 111 della Costituzione.

Va immediatamente rilevato, con riferimento al precedente intervento della Corte costituzionale, che lo stesso è stato ispirato dalla considerazione che il metodo orale ed il principio del contraddittorio non sono messi in discussione dalla testimonianza indiretta in quanto tale, e «il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso l'interrogatorio diretto ed il controinterrogatorio del testimone» (Corte costituzionale 31 gennaio 1992, n. 24), sicché il divieto generalizzato previsto originariamente dal codice in conformità ad una specifica previsione della legge delega è apparso del tutto privo di una ragionevole giustificazione ed in contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale.

Il divieto contenuto nella nuova disposizione invero non assume apparentemente la stessa portata del precedente, in quanto il limite, operante nel caso di dichiarazioni acquisite da «testimoni» (da intendersi in senso tecnico e generico) con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*), c.p.p., è destinato a non agire in tutti gli altri casi in cui riprendono vigore, anche in caso di testimonianza indiretta del teste qualificato, le regole generali di cui ai primi tre commi della norma. E, tuttavia, considerato che la polizia giudiziaria, di regola, ed in ossequio a precisi obblighi istituzionali, acquisisce formalmente le informazioni utili allo svolgimento delle indagini, ai sensi del citato art. 357 c. p. p. (la cui lettera *c*) richiama peraltro proprio l'art. 351 c.p.p.), è apparsa assai problematica agli stessi primi commentatori della riforma l'esatta individuazione dei casi esclusi dal divieto, da cui dipende inevitabilmente il riconoscimento della pretesa soluzione di continuità tra la vecchia e la nuova disciplina.

A prescindere dalla questione della diversità o meno della nuova configurazione del divieto rispetto alla previgente disciplina, si assume da parte della difesa che il nuovo contesto costituzionale giustificerebbe il divieto, anzi rappresenterebbe l'attuazione dei principi posti dal nuovo art. 111, costituendo una naturale esplicazione del principio del contraddittorio e del metodo orale nella formazione della prova, che precluderebbe il ricorso surrrettizio a fonti di prova diverse da quelle interessate dal procedimento di assunzione diretta.

Sotto il profilo illustrato non sarebbe tuttavia in discussione la testimonianza indiretta del testimone qualificato, ma la testimonianza indiretta *tout court*, destinata effettivamente ad essere espunta dall'ordinamento perché contrastante con il canone costituzionale se fosse corretta l'interpretazione proposta.

Deve, invece, rilevarsi che un tale sbocco esula chiaramente dagli obiettivi della riforma, che ha conservato infatti la testimonianza indiretta, pur intervenendo, tutte le volte in cui si è avvertito il bisogno di adeguamento, su molteplici aspetti della disciplina processuale e sullo stesso art. 195 c. p. p., e che ha lasciato in vita l'istituto, la cui soppressione avrebbe rappresentato peraltro la irragionevole negazione di un dato di esperienza comune secondo cui le nostre conoscenze sono il frutto, solo in parte limitata, di acquisizione diretta, e per lo più costituiscono il prodotto dei rapporti e delle relazioni con gli altri consociati.

Peraltro, il disposto del nuovo art. 111 della Costituzione, contrariamente a quanto assumono i difensori, non autorizza a porre limiti alla testimonianza indiretta del testimone qualificato, poiché non vi si oppone il principio del contraddittorio, già tenuto nella dovuta considerazione dal giudice delle leggi in occasione del precedente intervento del 1992.

Occorre infatti notare che il vincolo, posto dal quarto comma della norma costituzionale, non determina un ostacolo alla ammissibilità della testimonianza. Ove poi si verifichi la sottrazione del dichiarante indicato dal testimone per sua libera scelta, al confronto dibattimentale, il principio costituzionale comporta un limite assoluto, ma solo in funzione della prova della colpevolezza alla utilizzabilità delle dichiarazioni di cui eventualmente il giudice sia altrimenti venuto a conoscenza (ad es. anche attraverso la testimonianza del testimone qualificato), ma non esclude che, ad altri fini, ed anche in favore dello stesso imputato, di tali elementi di prova si possa (e si debba) tenere conto ai fini della decisione.

L'irragionevolezza del limite si manifesta anche ove si rifletta sulle conseguenze pratiche del divieto di testimonianza, il cui effetto, in un processo in cui il testimone qualificato sia chiamato, come nel caso di specie, a riferire sulle indagini condotte, si traduce nella inevitabile frammentarietà della deposizione, nella irrazionale scombinata paginazione della trama narrativa della testimonianza, nella rappresentazione, da parte del testimone, di circostanze isolate e di difficile, se non impossibile, lettura e collocazione logica, inconvenienti che sono accresciuti ed aggravati dalla recente eliminazione della esposizione introduttiva del pubblico ministero (art. 493 c.p.p.), e che comportano solamente ostacoli all'accertamento della verità che continua a costituire lo scopo fondamentale del processo penale.

Peraltro, e la considerazione appare decisiva, a tali sacrifici, che possono incidere sull'andamento e sull'efficienza del processo ed anche sulla sua durata (che la norma costituzionale impone sia «ragionevole»), non corrisponde in alcuna misura l'ampliamento delle garanzie dell'imputato, e ciò accresce il carattere irrazionale del limite, posto che sussiste comunque l'obbligo di raccogliere la testimonianza del teste *de relato*, e di verificare, attraverso l'esame diretto della fonte nel contraddittorio delle parti, il contenuto delle informazioni riferite, ed in ogni caso, ove tale assunzione fosse impedita dalla scelta della persona indicata, lo sbarramento di cui al citato art. 111, comma 4, della Costituzione, impedirebbe l'affermazione della responsabilità in base alle dichiarazioni sottratte al controllo dalle libere determinazioni del teste di riferimento.

Pare, infine, alla Corte che la norma indicata si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto un altro residuale profilo, in quanto alle limitazioni alla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non corrispondono, come è stato già rilevato in sede di primo commento della riforma, limiti di analogia portata con riferimento agli investigatori privati autorizzati nell'ambito delle indagini difensive svolte ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, salvo gli eventuali casi di incompatibilità determinati dalla formazione della stessa documentazione difensiva, che è dotata, peraltro, di potenzialità di utilizzazione paragonabile a quella degli atti di accusa (v. artt. 3 e 11 della citata legge n. 397).

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge il marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, c.p.p., così come introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001), nella parte in cui prevede che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto dalle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)» dello stesso codice.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 11 maggio 2001

Il Presidente: ARENA

N. 667

*Ordinanza emessa il 17 maggio 2001 dalla Corte di Assise di Palermo
nel procedimento penale a carico di Calvaruso Antonio ed altri*

Processo penale - Difensore - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento - Previsto divieto per uno stesso difensore di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 106, comma 4-*bis*, aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. *c*), della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 10/2000 R.G. Corte di Assise:

decidendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera *c*) della legge n. 45 del 13 febbraio 2001, sollevata dal difensore degli imputati Ciaramitaro Giovanni, Di Filippo Pasquale e Trombetta Agostino, con riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione;

sentiti gli altri difensori ed il pubblico ministero, che si sono associati alla predetta eccezione;

O S S E R V A

Nel presente processo, all'udienza del 19 aprile 2001, il difensore degli imputati Ciaramitaro Giovanni, Di Filippo Pasquale e Trombetta Agostino (i quali hanno reso dichiarazioni accusatorie a carico di altri imputati), ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera *c*) della legge 13 febbraio 2001 n. 45, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, rilevando che tale norma determina, senza alcuna ragionevole giustificazione, una notevole lesione del diritto di difesa, crea una inaccettabile disparità di trattamento rispetto agli imputati che non hanno reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, e comporta una vistosa compressione della libertà del professionista di autodeterminarsi nella gestione della propria attività.

Gli altri difensori ed il pubblico ministero si sono associati all'eccezione in esame.

Ciò posto, osserva il collegio che la predetta questione di costituzionalità non è manifestamente infondata, nei limiti di seguito specificati.

L'art. 16, comma 1, lettera *c*) della legge n. 45 del 2001 ha introdotto una nuova causa di incompatibilità per il difensore, aggiungendo nell'art. 106 codice procedura penale il comma 4-*bis*, ai sensi del quale «non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera *b*)». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4».

Questa ipotesi di incompatibilità si differenzia profondamente da quelle già previste nel vigente sistema del processo penale, e costituisce una vistosa deviazione dai principi che regolano la materia dell'assistenza difensiva.

Al riguardo, occorre premettere che il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Carta costituzionale come diritto inviolabile, ricomprende nel suo essenziale contenuto la insindacabile libertà dell'imputato di scegliere il proprio difensore secondo le proprie esclusive valutazioni, nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, avente carattere strettamente fiduciario (sul punto v. la sentenza n. 497 del 2000 della Corte costituzionale, secondo cui quella della scelta del difensore è la prima delle facoltà racchiuse nel diritto di difesa).

Ne discende che — come è esplicitamente stabilito dall'art. 106, comma 1, codice di procedura penale — l'imputato può affidare il mandato difensivo anche ad un avvocato che esplica la stessa funzione in favore di altri soggetti.

Appartiene dunque al nucleo fondamentale del diritto di difesa il principio generale secondo cui la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune.

L'unico limite naturale all'esercizio della difesa tecnica di più imputati è costituito dalla accertata ed obiettiva incompatibilità delle rispettive posizioni.

Si tratta di un limite che esprime, a sua volta, una garanzia di libertà del difensore, il quale si troverebbe condizionato nelle sue scelte e costretto a comprimere l'una o l'altra possibilità di difesa, se assistesse contemporaneamente persone portatrici di interessi inconciliabili. Una siffatta situazione, inoltre, pregiudicherebbe l'effettività della difesa, che non potrebbe essere adeguatamente assicurata a tutti i soggetti assistiti dal medesimo avvocato.

L'incompatibilità prevista dall'art. 106, comma 1, codice di procedura penale rappresenta dunque un limite interno, che discende dalla *ratio essendi* e dalla funzione del diritto di difesa.

Del tutto diverso è, invece, il fondamento della causa di incompatibilità prevista dal comma 4-*bis* della stessa norma, che tende ad evitare la possibilità che tra più imputati (in uno stesso processo o in procedimenti connessi o collegati) possa verificarsi una circolazione di notizie relative alla responsabilità altrui, e sorga quindi il pericolo di un inquinamento della genuinità e della spontaneità delle rispettive dichiarazioni, con effetti negativi per l'accertamento della verità nel processo penale.

In proposito, deve tuttavia osservarsi che questa esigenza non può prevalere sul diritto di difesa, che — rientrando tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, essendo specificamente protetto dall'art. 24 della Costituzione ed essendo inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona riconducibili all'art. 2 della Costituzione e caratterizzanti lo Stato democratico di diritto — non può, in generale, essere sacrificato in vista di altre esigenze (v. Corte cost., sent. n. 98 del 1994; *cfr.* anche le sentenze n. 98 del 1965, n. 9 e n. 18 del 1982, n. 280 del 1985).

L'esercizio di questo diritto, costituzionalmente riconosciuto, può essere limitato soltanto in vista del soddisfacimento di altri interessi costituzionali di rango equivalente.

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 361 del 1998, ha esplicitato che la funzione del processo penale — visto come strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato — non può essere utilizzata per attenuare la tutela — piena e incoercibile — del diritto di difesa, coesistente allo stesso processo.

Ne consegue che, nel bilanciamento tra il diritto di difesa, considerato anche nel suo aspetto di libertà dell'imputato di scegliere il difensore secondo il proprio insindacabile giudizio, e l'interesse ad assicurare la genuinità della prova ai fini dell'obiettivo accertamento dei fatti, deve attribuirsi prevalenza al primo valore costituzionalmente garantito.

L'esigenza di assicurare la reciproca autonomia delle dichiarazioni degli imputati, in vista del conseguimento della funzione del processo penale, non può dunque integrare un limite esterno che comporti una grave compressione dell'intangibile diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione.

La disposizione di cui all'art. 16 legge cit. risulta, inoltre, suscettibile di creare una irragionevole disparità di trattamento tra la posizione degli imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, e quella degli imputati che non abbiano effettuato simili dichiarazioni.

Solo per i primi è, infatti, prevista la impossibilità di nominare un difensore comune, benché anche rispetto ai secondi si pongano in astratto analoghe esigenze sul piano della genuinità della formazione della prova, stante la possibilità della elaborazione di «versioni di comodo» volte ad escludere la responsabilità dei correi.

È quindi configurabile una violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione, poiché la normativa in esame crea una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni che, per la presenza di una medesima *ratio* di disciplina, richiedono una stessa regolamentazione, ispirata alla preminente tutela del diritto di difesa (che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, deve essere a tutti su un piano di uguaglianza ed in forme idonee: *cfr.* la sent. n. 125 del 1979).

Va infine osservato che la questione di costituzionalità è certamente rilevante, in quanto la indebita sostituzione del difensore di uno degli imputati darebbe luogo ad una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 comma 1, lettera c) codice di procedura penale; ne consegue che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-*bis* codice di procedura penale (introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera c) della legge 13 febbraio 2001 n. 45), con conseguente sospensione del processo nelle more della definizione della questione da parte della Corte costituzionale cui, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, vanno trasmessi gli atti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante nel presente processo, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 comma 4-bis codice di procedura penale (introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. c) della legge 13 febbraio 2001 n. 45), per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Solleva la predetta questione di legittimità costituzionale, sospende il giudizio in corso, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 17 maggio 2001.

Il Presidente: GUARNOTTA

Il giudice estensore: BALSAMO

01C0887

N. 668

*Ordinanza emessa il 29 maggio 2001 dal tribunale di Rovereto
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Fait Claudio*

Leggi penali - Successione nel tempo - «Intervento di legge penale in senso favorevole al condannato» (nella specie: abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e assoggettabilità dei fatti al reato di ingiuria, con diverso regime di procedibilità e di pena) - Modifica della sentenza di condanna passata in giudicato - Preclusione - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà personale - Lesione del principio di offensività del reato - Violazione del principio di proporzionalità della pena.

- Cod. pen., art. 2, terzo comma, in combinato disposto con l'art. 673 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma.

In via subordinata: reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Configurabilità come autonomo reato anziché quale aggravante del reato di ingiuria - Mancata previsione del regime di procedibilità a querela di parte - Mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva - Disparità di trattamento tra pubblico ufficiale e privato cittadino - Lesione del principio di tassatività della fattispecie penale - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Cod. pen., art. 341.
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione a carico di Claudio Fait.

Svolgimento del procedimento

Con richiesta depositata in data 1° settembre 1999 il p.m. chiedeva la revoca parziale della sentenza penale di condanna del pretore di Rovereto n. 254/1997 del 6 ottobre 1997 e confermata dalla Corte di appello di Trento, con la quale Claudio Fait veniva condannato alla pena di mesi 1 di reclusione per i reati p.e p. dagli artt. 699, 688 e 341 c.p., uniti nel vincolo della continuazione, sulla base dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. disposta dall'art. 18 legge 25 giugno 1999, n. 205, e conseguente rideterminazione della pena. Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 14 ottobre 1999, questo giudice sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. e degli artt. 2, comma 3 c.p. e 673 c.p.p. La Corte costituzionale con ordinanza 22 marzo-10 aprile 2001 (nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2001) dichiarava la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni, essendo stati i quesiti posti «in un legame irrisolto di alternatività, senza un collega-

mento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che precede». Alla successiva udienza del 29 maggio 2001 questo giudice sollevava nuovamente le medesime questioni di legittimità costituzionale, dando lettura alle parti della presente ordinanza.

Motivi della decisione

1. — Premessa: interpretazione della disciplina vigente (artt. 2 c.p. e 673 c.p.p.).

Ritiene questo giudice di dover riproporre le medesime questioni di legittimità costituzionale nonostante l'intervenuta dichiarazione di manifesta inammissibilità.

Preliminarmente occorre muovere dalla medesima premessa interpretativa di cui alla precedente ordinanza di remissione, ossia l'impossibilità di applicare al caso di specie l'art. 673 c.p.p., ma che ora va ulteriormente argomentata in relazione ai numerosi e contrastanti precedenti giurisprudenziali intervenuti nel frattempo sul punto.

La norma citata, secondo la consolidata interpretazione di dottrina e giurisprudenza, fa riferimento non già ad ogni ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice o all'approvazione di una legge penale più mite, bensì alla più limitata fattispecie della c.d. *abolitio criminis*, disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dall'art. 2, comma 2 c.p. Affinché si possa parlare di *abolitio criminis* occorre che la nuova legge ponga nel nulla il giudizio di disvalore astratto del fatto reato, sicché i comportamenti descritti dalla norma incriminatrice abrogata siano ricondotti nell'area del (penalmente) lecito. Viceversa nel caso in cui le condotte in questione rimangano oggetto di un giudizio di disvalore astratto da parte del legislatore e, dunque, penalmente rilevanti, ancorché sottoposte ad una diversa disciplina, non si può far questione di una vera e propria *abolitio criminis*, bensì semplicemente di un mero intervento legislativo in senso modificativo, con la conseguente applicabilità dell'art. 2, comma 3 c.p. In particolare la norma citata dispone sì l'applicazione della norma più favorevole e, dunque, se più favorevole è la nuova norma quest'ultima deve trovare applicazione in via retroattiva, ma pone immediatamente dopo un limite invalicabile, rappresentato dalla condanna irrevocabile.

Ora, è ben noto che un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo in senso meramente modificativo, si può avere anche attraverso la mera abrogazione di una norma incriminatrice, quando ciò comporti non già la riconduzione nella sfera del lecito delle condotte rientranti nella fattispecie abrogata, bensì l'applicazione di altre norme penali già vigenti. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui ad essere abrogata è una norma incriminatrice speciale rispetto ad altra norma incriminatrice generale la quale, per effetto dell'abrogazione dell'incriminazione speciale, vede ampliata e dilatata la propria sfera di applicabilità, in quanto l'intera classe degli oggetti già sussumibile nella fattispecie speciale, rifluisce in essa automaticamente, salvo, beninteso, non emerga la volontà legislativa di espungere tale materia dalla sfera del penalmente rilevante.

Nel caso di specie è indiscutibile che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. ad opera dell'art. 18 legge 25 giugno 1999, n. 205 non ha affatto comportato una vera e propria *abolitio criminis*, bensì una semplice successione di leggi penali incriminatrici nel tempo in senso modificativo, dal momento che tutti i comportamenti previsti dall'art. 341 c.p. dovranno d'ora in avanti essere ricondotti alla più generale fattispecie dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Significato della riforma infatti non è certo quello di rendere del tutto lecite le offese all'onore e al prestigio sol perché rese contro i pubblici ufficiali a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, bensì di ricondurle alla fattispecie generale di cui all'art. 594 c.p., posta a presidio dell'onore e del decoro di qualsiasi persona. La considerazione che tra le due fattispecie vi fosse un rapporto di genere a specie, integrando l'oltraggio a pubblico ufficiale nient'altro che un'ingiuria qualificata dal particolare *status* della persona offesa (oltre che dall'elemento espresso dalla formula «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»), nonché la relazione strutturale tra gli elementi omogenei della fattispecie tale da rendere evidente un rapporto di contenezza tra le due previsioni, rende sicura la conclusione raggiunta.

Senonché l'intervento sul punto di numerose sentenze della Cassazione in senso decisamente contrastante (nel senso sopra indicato *cf.* Cass., 29 settembre 2000, n. 3144 in *Riv. pen.*, 2001, 41; Cass., 7 giugno 2000, n. 3137; Cass., 25 maggio 2000, n. 2744; Cass., 19 maggio 2000, n. 2743; Cass., 11 aprile 2000, in *Foro it.*, 2000, II, 593 e in *Giur. it.*, 2000, 1895; Cass., 23 febbraio 2000, n. 2127; Cass., 13 gennaio 2000, n. 3946; Cass., 14 luglio 1999, n. 10932; *contra* nel senso che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. ha comportato una vera e propria *abolitio criminis* Cass., 8 novembre 2000, n. 1455, in *Riv. pen.*, 2001, 41; Cass., 7 giugno 2000, n. 3165; Cass., 25 maggio 2000, n. 2779; Cass. 17 aprile 2000, n. 1805; Cass., 10 aprile 2000, n. 1803, in *Foro it.*, 2000, II, 594; Cass., 10 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, II, 594; Cass., 11 febbraio 2000, n. 518 in *Cass. pen.*, 2000, 1618 e in *Foro it.*, 2000, II, 595; Cass., 14 gennaio 2000, n. 356; Cass., 27 novembre 1999, n. 13499 in *Foro it.*, 2000, II, 236 e in *Cass.*

pen., 2000, 1614), tanto da rendere auspicabile un sollecito intervento delle sezioni unite, rende doveroso un approfondimento della motivazione. Infatti il contrasto giurisprudenziale instauratosi comporta l'impossibilità di rinvenire allo stato un «diritto vivente», quale punto di riferimento interpretativo obbligato, ma potrebbe essere assunto quale ulteriore motivo di inammissibilità o comunque di infondatezza, richiamando l'obbligo del giudice *a quo* di scegliere fra più interpretazioni possibili quella conforme al dettato costituzionale. Poiché, come si è visto, l'interpretazione che ravvisa nel caso di specie un fenomeno di *abolitio criminis* non comporta alcun problema di legittimità costituzionale, assicurando l'immediata revoca di tutte le sentenze irrevocabili di condanna per il delitto di oltraggio mentre l'opposta interpretazione comporta tutti i dubbi di legittimità che di seguito si andranno ad esporre, sarebbe giocoforza preferibile la prima opzione esegetica a discapito della seconda. In contrario ritiene questo giudice che manchi nella specie il presupposto per l'applicazione del canone ermeneutico della conformità a Costituzione, precisamente quello della «possibilità» alla stregua della lettera e della *ratio* della legge, violate le quali l'interpretazione adeguatrice si trasforma in un'inammissibile interpretazione correttiva.

Al riguardo va in primo luogo osservato che i concetti di *abolitio criminis* (comma 2 dell'art. 2 c.p.) e di successione di leggi penali nel tempo (comma 3 dell'art. 2 c.p.) sono concetti elaborati dalla scienza giuridica, per la verità non senza contrasti e differenze di opinioni, ma comunque in modo rigoroso e che non possono essere adattati a piacimento a seconda del caso concreto, neppure col lodevole proposito di ottenere esiti applicativi maggiormente conformi ad equità. La tesi che ravvisa una *abolitio criminis* dovrebbe coerentemente scegliere per i procedimenti in corso e futuri tra questa alternativa, a seconda del rapporto che si ritiene debba affermarsi col delitto di ingiuria: ritenere che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. abbia reso penalmente lecite tutte le offese all'onore e al prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, assumendo che la fattispecie del delitto di ingiuria sia rimasta del tutto immutata per l'assoluta eterogeneità tra le due figure, ed allora si deve procedere ad assoluzione «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato», sia per i fatti pregressi che per quelli futuri, a nulla rilevando il profilo della procedibilità (in tesi si deve infatti concludere che nei casi di oltraggio a pubblico ufficiale, da un lato, non si realizza il fatto tipico dell'art. 594 c.p. e, dall'altro, non è punito da nessuna altra norma incriminatrice); oppure, più verosimilmente, assumere che a seguito dell'abrogazione dell'art. 341 c.p., l'art. 594 c.p. veda espandersi l'area di propria pertinenza dovendo includersi (quasi) tutti i fatti in precedenza ricondotti all'art. 341 c.p., ma con l'avvertenza che, a causa della (relativa) eterogeneità delle fattispecie, questa conclusione vale solo per il futuro, non per i fatti pregressi: in sostanza si realizzerebbe il binomio abrogazione — nuova incriminazione che comporta la punibilità per i fatti futuri riconducibili alla nuova fattispecie (l'ingiuria, così come modificata dall'abrogazione dell'art. 341 c.p.), ma l'assoluzione per i fatti pregressi con revoca delle condanne irrevocabili. In sostanza i fatti di oltraggio commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 legge n. 205 del 1999 non potrebbero essere puniti alla stregua dell'art. 341 c.p. trattandosi di norma abrogata e neppure alla stregua dell'art. 594 c.p., così come modificato per effetto dell'abrogazione dell'art. 341 c.p., per il principio di irretroattività delle nuove norme incriminatrici (rappresentato dal «nuovo» art. 594 c.p., privo di rapporto di continuità con l'art. 341 c.p.). Tutto ciò, lo si ribadisce, senza che assuma alcun rilievo il diverso regime di procedibilità e la possibile applicazione a questi casi dell'art. 19 legge n. 205/1999.

Vale solo la pena di sottolineare che nessuno ha avuto l'ardire, a quanto consta, di sostenere la prima alternativa, trattandosi di una soluzione tanto assurda quanto iniqua, oltre che foriera di ulteriori problemi di costituzionalità, perché da un regime di privilegio di tutela della dignità personale dei pubblici ufficiali si passerebbe ad un regime irrazionalmente discriminatorio ai loro danni.

Un maggior grado di (apparente) plausibilità ha invece la seconda alternativa che viene essenzialmente giustificata sulla scorta della diversità tra beni giuridici protetti dall'art. 341 c.p. e dall'art. 594 c.p., rispettivamente indicati nel prestigio della pubblica amministrazione e nell'onore (o nel decoro) del singolo. Tale diversità comporterebbe, da un lato, l'eterogeneità tra le due figure e, dall'altro, la negazione di quel rapporto di specialità che porrebbe in irrimediabile crisi la tesi dell'*abolitio criminis*. Si assume infatti, a giustificare la circostanza che mai prima dell'abrogazione dell'art. 341 c.p. si è ravvisato un concorso formale tra oltraggio e ingiuria (come invece sarebbe logico se si accedesse alla tesi della eterogeneità delle relative fattispecie), che il rapporto tra le due figure non è di specialità ma di (un meglio precisato) «assorbimento», sicché solo impropriamente, anzi erroneamente, l'art. 594 c.p. viene nella prassi definito quale «norma generale». Ad avvalorare queste argomentazioni si osserva che vi sono condotte che possono integrare il reato di oltraggio e non quello di ingiuria (cfr. Cass., 10 aprile 2000, n. 1803 e 27 novembre 1999, n. 13349 cit.). Senonché del tutto discutibile è, come si avrà modo di vedere diffusamente in sede di motivazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., la premessa della effettiva diversità dei beni giuridici che comunque, anche fosse vera, appare inconferente. Secondo i migliori insegnamenti della dottrina, infatti, il rapporto di specialità ha natura logico-formale e, pertanto, non attiene affatto al piano dell'oggettività giuridica, del tutto opinabile, manipolabile in via interpretativa e spesso impli-

cante precise scelte di valore. Da questo punto di vista non può sfuggire che tanto l'art. 594 c.p. quanto l'art. 341 c.p. menzionano il concetto di «onore», che secondo la comune opinione rimanda alle qualità morali di cui è dotata una persona, mentre il concetto di «prestigio», cui si riferisce soltanto la norma sull'oltraggio, non sarebbe che una specificazione del concetto di «decoro» di cui all'art. 594 c.p., trattandosi in sostanza di quella particolare forma di decoro determinata dalla posizione del soggetto e attinente alla dignità propria della pubblica funzione. Da questo punto di vista assai discutibile è l'affermazione secondo la quale sussisterebbero condotte idonee ad integrare il solo delitto di oltraggio e non anche quello di ingiuria, con espresso riferimento «all'uso gergale di un linguaggio volgare o di modi abitualmente scortesii, ritenuti in giurisprudenza sufficienti per commettere oltraggio e non altrettanto per commettere ingiuria nei confronti di un privato, in considerazione (...) dell'interesse pubblico ad una correttezza di modi e in genere al rispetto dei consociati nei confronti di coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni» (cfr. testualmente Cass. 27 novembre 1999, n. 13349 cit.). A parte l'omessa individuazione dei casi in questione, con un minimo di precisazione, ed a parte la considerazione che taluni eccessi interpretativi accolti in giurisprudenza ben possono essere considerati come retaggio di schemi culturali sorpassati, non si può fare a meno di notare come la valutazione della natura offensiva di talune espressioni volgari o atteggiamenti scortesii non possa avvenire prescindendo dal contesto nel quale vengono posti in essere ed al tipo di rapporto instaurato tra i soggetti in conflitto. Da questo punto di vista non si può negare che la relativa valutazione è sostanzialmente la stessa sia alla stregua dell'art. 341 c.p. che alla stregua dell'art. 594 c.p., a maggior ragione ove si consideri come la circostanza che l'offesa sia arrecata contro un pubblico ufficiale nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni assume un indubbio rilievo tipologico anche in riferimento al delitto di ingiuria, sia pure a livello non di elementi costitutivi ma di quelli puramente accidentali, ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p.

Si deve pertanto concludere che l'insegnamento tradizionale della dottrina pressoché unanime secondo il quale sussiste un rapporto di specialità unilaterale fra le due fattispecie, figurativamente rappresentato da due cerchi concentrici, colga esattamente nel segno.

La tesi giurisprudenziale che ravvisa nell'abrogazione dell'art. 341 c.p. un caso di *abolitio criminis* ha utilizzato un ulteriore argomento tratto dalla lettera dell'art. 2, comma 3 c.p. che «parla (...) di leggi posteriori (e non coeve) che siano diverse da quelle del tempo in cui fu commesso il reato (e non le medesime), tanto che si dovrebbe concludere che «se una legge posteriore al fatto dispone l'abrogazione della norma incriminatrice specificamente applicabile alla condotta, in nessun modo si ha, per quel caso, l'espansione delle leggi coeve, che pure sarebbero applicabili ove la legge abrogata non fosse esistita», pena, si aggiunge, la violazione del principio di irretroattività in materia penale, perché una legge, inapplicabile al fatto dell'epoca del suo venire in essere, risulterebbe applicabile successivamente (cfr. testualmente Cass., 11 febbraio 2000, n. 518 cit.). L'argomentazione si chiude con l'affermazione che con l'abrogazione dell'art. 341 c.p. il legislatore avrebbe compiuto una nuova valutazione della fattispecie e quindi una nuova disciplina del caso, ritenuta più opportuna, che però non potrebbe che valere che per il futuro, salvo espresse previsioni contrarie (in modo del tutto analogo al caso del binomio abrogazione — nuova incriminazione del tutto indipendente). Ne dovrebbe conseguire l'esclusione di fenomeni automatici di espansione di norme incriminatrici ai fatti pregressi, «qualunque rapporto vi fosse tra il disposto abrogato e quello sopravvissuto». Conclusione che viene infine avvalorata da un ulteriore argomento tratto dalla procedibilità. Precisamente la continuità dell'illecito tra oltraggio ed ingiuria sarebbe esclusa dalla pretesa inapplicabilità dell'art. 19 legge n. 205/1999, in tema di remissione in termini per sporgere querela, dal momento che la norma transitoria è espressamente riferita «solo ai reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da essa previsti» (ossia essenzialmente il furto semplice).

Si tratta tuttavia di argomenti assolutamente non condivisibili.

Al riguardo autorevole dottrina che si è dedicata *ex professo* al tema delle successioni di legge penali nel tempo, ha chiarito che «il contenuto di una fattispecie non si apprezza come se questa fosse una monade isolata, ma nel contesto di tutte le disposizioni incriminatrici in concorso apparente, la cui introduzione (o la cui eliminazione) condiziona *a priori* l'applicabilità delle altre e definisce l'ambito degli oggetti riconducibili a ciascuna di esse». Insomma occorre realisticamente prendere atto che l'art. 594 c.p., benché rimasto immutato dal punto di vista letterale, sia sostanzialmente una norma diversa a seguito dell'abrogazione dell'art. 341 c.p. che in precedenza col primo era in indiscutibile rapporto di concorso apparente. Trattandosi di una norma diversa (anche se la disposizione di legge è rimasta immutata) nulla esclude che possa porsi in rapporto di successione nel tempo con una norma precedente speciale che sia stata abrogata e possa trovare applicazione, se più favorevole, anche ai fatti pregressi, senza che sia per questo violato il principio di irretroattività in materia penale. La medesima dottrina sopra richiamata esclude in tali casi la violazione del principio di irretroattività, proprio perché «il fatto previsto dall'ipotesi speciale è (...) riconducibile di per sé anche all'ipotesi generale: la riconoscibilità obiettiva del suo carattere illecito è quindi assicurata da due disposizioni incriminatrici in concorso apparente nel qualifi-

carne la rilevanza. Eliminata la disposizione speciale, non perde per ciò significato la valutazione espressa da quella generale, che essendo riferita ad una classe di oggetti necessariamente comprensiva anche di quella riportata alla norma speciale, ne perpetua ora il carattere tipico. In sostanza, non è mutato il confine sistematico tra lecito e illecito penale tracciato esclusivamente dalla norma generale, ma solo la distribuzione di rilevanza penale per una medesima serie di situazioni».

Sulla scorta di queste osservazioni si può osservare come «l'argomento delle leggi coeve» si converte nel suo contrario. Infatti è proprio la preesistenza dell'art. 594 c.p., quale «disposizione di legge» e l'astratta riconducibilità ad esso dei fatti di oltraggio in concreto esclusa dal concorso apparente con l'art. 341 c.p., ad escludere alla radice che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. possa comportare «una nuova valutazione del legislatore della fattispecie» in termini di illiceità penale, in quanto tale applicabile solo ai fatti futuri e non pregressi, come se si trattasse di una «nuova incriminazione» (come a volte avviene in caso di abrogazione di una norma incriminatrice e sua sostituzione con altra norma «riformulata» in rapporto di eterogeneità con la precedente). In casi del genere, infatti, si pone una stringente alternativa: o successione di leggi penali nel tempo e, dunque, applicazione di legge più favorevole (art. 2, comma 3 c.p.), salvo il limite del giudicato o *abolitio criminis* «secca», per i fatti pregressi ma anche per i fatti futuri. Non può escludersi, infatti, che l'abrogazione della norma speciale sia sorretta dalla volontà del legislatore, anziché di modificare la distribuzione di rilevanza penale, di trasferire le situazioni già comprese nella norma speciale nella sfera del lecito. Ma in tal caso *l'abolitio criminis* dovrebbe necessariamente valere anche, ed anzi soprattutto, per il futuro, mentre è senz'altro da escludere, come già detto, che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. possa comportare la piena liceità penale delle offese all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali a causa e nell'esercizio delle loro funzioni.

Da ultimo va disatteso anche l'argomento relativo alla procedibilità. A parte l'osservazione che la più recente giurisprudenza tende ad applicare l'art. 19 legge n. 205/1999 (cfr. Cass., 19 settembre 2000, in *Dir pen proc.*, 2001, 62) anche ai casi di oltraggio oggi riconducibili al delitto di ingiuria, va però radicalmente negato che il confine tra *abolitio criminis* e successione di leggi penali nel tempo possa essere tracciato in funzione del regime di procedibilità. Infatti l'art. 2 c.p. considera esclusivamente il profilo sostanziale della persistente illiceità penale o meno del fatto, senza alcun riferimento al regime di perseguibilità del fatto medesimo. Invero, una volta accolta la tesi della natura della querela quale istituto di natura processuale, ne segue che in caso di successione di leggi penali nel tempo che modifichi la procedibilità da ufficio a querela di parte, debba trovare applicazione il principio *tempus regit actum*, sicché il reato sarà procedibile se al momento dell'esercizio dell'azione penale era ancora procedibile d'ufficio, a nulla rilevando che successivamente sia stato reso procedibile a querela di parte. Ne deriva ulteriormente che, come efficacemente è stato osservato in dottrina, l'art. 19 legge n. 205/1999 costituisce una deroga alla disciplina sopra tratteggiata, mirando a favorire la rinuncia dell'offeso alla repressione penale e a potenziare anche tardivamente, ovvero a processo iniziato, la funzione deflattiva della procedibilità a querela, mediante l'introduzione di una condizione di improcedibilità sopravvenuta rimessa alla volontaria inerzia della vittima. In questa prospettiva non vi è ragione di escludere l'applicabilità della norma anche ai fatti di oltraggio «trasformati» in ingiuria.

Si deve quindi in definitiva affermare che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. non integri una vera e propria *abolitio criminis* ma costituisca un caso di successione di leggi penali nel tempo tra lo stesso art. 341 c.p. e l'art. 594 c.p. e ciò qualunque sia il criterio che si ritenga di dover seguire per distinguere fra le due ipotesi (continuità dell'illecito, mediazione del fatto concreto, rapporto strutturale tra fattispecie in termini di contenenza o di specialità).

Infine non sembra neppure praticabile un'interpretazione estensiva dell'art. 673 c.p., tale da recidere il legame sussistente con l'art. 2, comma 2 c.p. ed assicurare l'applicabilità della norma anche al di fuori dai casi dell'*abolitio criminis*. A prima vista una simile prospettiva sembrerebbe trovare conferma nell'ampia formulazione della norma che fa riferimento all'«abrogazione ... della norma» e non specificatamente all'abolizione del reato, espressione che compare solo nella rubrica che, come è noto, non ha alcun valore vincolante per l'interprete.

Senonché una simile prospettiva va con certezza esclusa per un triplice ordine di motivi.

Anzitutto dall'assenza di qualsiasi riferimento nella legge delega ad ammettere deroghe alla disciplina prevista dall'art. 2 c.p. (cfr. art. 2 punti n. 96, 97 e 98) deriva che l'interpretazione qui criticata implicherebbe delicati problemi di costituzionalità della norma per eccesso di delega, in riferimento all'art. 77 cost. In secondo luogo dottrina e giurisprudenza interpretano pacificamente la norma come riferita esclusivamente ai casi di cui all'art. 2, secondo comma c.p. (cfr. Cass., 7 maggio 1998, n. 1002, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 604; Cass., 4 luglio 1996, n. 1397, in *Riv. pen.* 1997, 58; Cass. 20 agosto 1994, n. 2403; Cass. 3 dicembre 1991, n. 3285). In terzo luogo ed infine è lo stesso rimedio previsto, ossia la «revoca» della sentenza di condanna, a chiarire che esso può trovare applicazione solo nel caso in cui il fatto per il quale è intervenuta la condanna è divenuto, per effetto dell'intervento della legge successiva, penalmente lecito, essendo evidente che nel caso di mera modificazione della

disciplina penale, sia pure in senso più favorevole per il condannato, è del tutto inconcepibile una «revoca» della condanna, dovendosi comunque applicare, a norma dell'art. 2, terzo comma c.p., la disciplina più favorevole tra quelle in successione nel tempo. Si deve pertanto concludere che, in base al diritto vigente, al caso di specie non può trovare applicazione l'art. 673 c.p.p., implicitamente invocato dalla difesa, bensì l'art. 2, terzo comma c.p. ed essendo pacifico che è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna la richiesta andrebbe respinta puramente e semplicemente. Questa conclusione può tuttavia essere accolta solo previa esclusione di dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati e rilevanti, che invece questo giudice ritiene sussistenti.

2. — (segue): Rapporto di subordinazione logica tra le questioni proposte.

Posta questa premessa, come si ricorderà le questioni di legittimità costituzionale rilevanti sono essenzialmente due.

La prima attiene alla disciplina di cui al combinato normativo di cui all'art. 2, terzo comma c.p. e 673 c.p.p., nella parte in cui non consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con effetto meramente modificativo e conseguente all'abrogazione di una norma incriminatrice, perlomeno nei casi in cui l'intervento legislativo viene a porre in discussione addirittura l'an della sanzione, mediante la modifica del regime di procedibilità del reato oppure non solo del *quantum* ma anche della *species* di pena, prevedendo la nuova disciplina la pena pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva. La rilevanza della questione appare in tutta evidenza, essendo il reato di ingiuria procedibile solo a querela di parte e punibile con la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, mentre il reato di oltraggio era procedibile d'ufficio e con pena obbligatoriamente detentiva. Ne deriva che in caso di sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, il venir meno del limite del giudicato previsto dall'art. 2, terzo comma c.p., consentirebbe in sede di procedimento di esecuzione la piena applicabilità della nuova disciplina più favorevole.

L'altra questione attiene direttamente all'art. 341 c.p. ed è già stata sollevata da questo giudice nell'ambito di un procedimento di cognizione (*cf.* ordinanza pretore Tolmezzo 9 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1998, n. 7). La Corte costituzionale, con ordinanza di data 28 luglio 1999, n. 378 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1999, n. 31) ha naturalmente trasmesso gli atti al giudice *a quo* affinché rivaluti la rilevanza della questione in conseguenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. È evidente infatti che in tutti i giudizi di cognizione in corso per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. dovrà trovare applicazione la più mite disciplina di cui all'art. 594 c.p., ai sensi dell'art. 2, comma 3 c.p.

Tuttavia, riguardo ai procedimenti di esecuzione relativi a sentenze di condanna passate in giudicato, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341 c.p. comporterebbe l'applicazione dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, in luogo della disciplina di cui all'art. 2 c.p. In base a tale norma «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali» (quarto comma). È evidente che tale disciplina se in nulla si discosta dall'art. 2, comma 2 c.p. per il caso di *abolitio criminis*, comporta una sostanziale differenza per il caso di intervento meramente modificativo, perché mentre l'art. 2, comma 3 c.p. prevede il limite del giudicato per l'applicabilità della disciplina più favorevole, l'art. 30 cit., non distinguendo tra l'ipotesi dell'*abolitio criminis* e quella dell'intervento meramente modificativo conseguente all'abrogazione della norma incriminatrice, impone sempre e comunque efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità, senza alcun limite processuale. Ciò appare del tutto congruente con la natura e gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale che, secondo l'interpretazione largamente prevalente, comportano il venir meno della norma dichiarata incostituzionale con effetto *en tunc*, sicché va escluso il presupposto stesso di un fenomeno di successione di leggi penali del tempo, ossia il succedersi nel tempo di più leggi tutte ugualmente valide ed efficaci. Nè l'indicata differenza di disciplina tra abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità della norma appare priva di plausibile ragione, dal momento che il fenomeno di abrogazione è connesso ad una nuova valutazione di opportunità politica compiuta dal legislatore che si sostituisce alla precedente, mentre la dichiarazione di incostituzionalità si fonda su di un vizio della norma presente sin dalla sua entrata in vigore, sicché è tutt'altro che irragionevole ricollegare effetti caducatori più radicali a quest'ultima fattispecie rispetto alla prima. La contraria conclusione raggiunta da un'isolata e risalente giurisprudenza si pone pertanto in contrasto sia con la lettera che con la *ratio* della legge (*cf.* Cass., 19 luglio 1983, n. 1375). In particolare non sembra seriamente sostenibile sulla base del solo rilievo secondo il quale la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali della sentenza di condanna sarebbe possibile solo nel caso in cui la dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice, renda leciti i comportamenti da questa puniti, analogamente a quanto accade in caso di *abolitio criminis*, mentre nell'ipotesi in cui la dichiarazione di incostituzionalità comporti l'applicabilità di una diversa norma incriminatrice, più favorevole, si dovrebbe procedere ad una «modifica» del giudicato, non prevista dall'art. 30 cit. Infatti il chiaro significato della norma è quello di escludere

in materia penale qualsiasi applicazione della norma incriminatrice dichiarata incostituzionale, senza che possa avere alcun rilievo l'intervento di un giudicato e lasciando del tutto impregiudicato il meccanismo processuale attraverso il quale raggiungere questo risultato. A quest'ultimo riguardo va poi osservato che una «modifica» del giudicato è tutt'altro che estranea al sistema di diritto processuale penale vigente, sol che si pensi alla fattispecie di cui all'art. 671 c.p.p. e, nell'ambito dello stesso art. 673 c.p.p., al caso in cui il giudicato attenga a più reati, magari uniti nel vincolo della continuazione, solo uno dei quali oggetto di *abolitio criminis*. È pacifico che in tal caso il giudice dell'esecuzione debba provvedere ad una sostanziale modifica del giudicato o, se si preferisce, ad una revoca parziale della sentenza di condanna, con rideterminazione della pena in riferimento ai reati non oggetto di *abolitio*.

Se le premesse interpretative che precedono sono corrette la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., appare, nonostante la sua intervenuta abrogazione, ancora rilevante, appunto perché il suo eventuale accoglimento comporterebbe la necessità dell'applicazione dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87 e, conseguentemente, dell'art. 673 c.p.p. perlomeno in via analogica, con il sostanziale accoglimento della richiesta mentre, al contrario, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2, comma 3 c.p., con il conseguente rigetto della richiesta medesima. Insomma l'eventuale incostituzionalità dell'art. 341 c.p. non potrebbe inevitabilmente che riflettersi sull'illegittimità di qualsiasi esecuzione di sentenze penali di condanne, per quanto irrevocabili, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Va pertanto sostanzialmente riproposta in tutta la sua complessità la medesima questione di legittimità dell'art. 341 c.p., già sollevata dal pretore di Tolmezzo con l'ordinanza sopra indicata.

La possibilità di riproporre le medesime questioni, nonostante la pronuncia di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale si fonda sulla considerazione che quella decisione trae origine da motivi di rito, venendo a costituire una decisione processuale con la quale la Corte evita di entrare nel merito. Più precisamente la decisione di inammissibilità è dipesa da un errore tecnico nel modo di porre le censure di incostituzionalità, non avendo questo giudice preso una posizione chiara sul nesso di dipendenza logica che lega le due distinte questioni, che vengono pertanto a porsi in un rapporto di alternatività o contraddittorietà, nel senso che l'accoglimento dell'una priverebbe di rilievo l'altra. In effetti si deve convenire che spetta al giudice *a quo* risolvere tutti i problemi di interpretazione sottesi alla questione di legittimità costituzionale, perché la Corte costituzionale opera lo scrutinio di legittimità delle norme, non risolve dubbi interpretativi. Ma proprio perché si è trattato di un mero vizio processuale si deve escludere che la decisione di inammissibilità abbia efficacia preclusiva, dovendosi al contrario ritenere possibile riproporre le medesime questioni ad opera dello stesso giudice e nel medesimo grado di giudizio, beninteso purché si provveda ad eliminare il vizio, mediante la fissazione dell'ordine logico in cui le questioni si pongono. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale l'ammissibilità delle questioni subordinate al rigetto od all'accoglimento della questione principale, che si distinguono dalle (inammissibili) questioni alternative proprio per la circostanza che sono poste in un ordine logico predefinito dal giudice *a quo* (cfr. per tutte sentenza 23 maggio 1995, n. 188).

Nel caso in esame si deve attribuire valore di questione «principale» a quella relativa al combinato di cui all'art. 2, comma 3 c.p. e 673 c.p.p., sia perché viene in considerazione in via più immediata e diretta nel procedimento di esecuzione sia perché le relative censure coinvolgono tutti i casi di successione di leggi penali nel tempo in cui la legge successiva più favorevole modifica il regime di procedibilità del reato o la stessa specie di pena, sicché il suo accoglimento avrebbe effetti di più ampia e generale portata. Una volta riconosciuta nella specie la ricorrenza di un'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo e non di una vera e propria *abolitio criminis*, ne deriva l'immediata impossibilità di applicare l'art. 2, comma 2 e, correlativamente, dell'art. 673 c.p.p., dovendosi al contrario trovare applicazione l'art. 2, comma 3 c.p. nella parte in cui fa salvi in tali casi gli effetti del giudicato anche se la disciplina successiva sia più favorevole. Nel procedimento di esecuzione sono queste le norme che vengono immediatamente in considerazione, essendo in prima battuta ed in linea di principio irrilevante la norma incriminatrice che ha trovato applicazione in sede di cognizione.

Pertanto solo una volta data applicazione alla disciplina indicata e, dunque, rigettata la richiesta di revoca della condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p., mediante anche il superamento di tutti i dubbi di legittimità costituzionale che la stessa solleva, si pone l'ulteriore problema della permanenza di una esecuzione penale di una sentenza di condanna che ha dato applicazione di una norma incriminatrice — l'art. 341 c.p. — che in ipotesi si assume incostituzionale. Appare in conclusione evidente che la seconda questione assume rilievo solo a condizione che l'altra sia dichiarata infondata o inammissibile, perché non ha senso porsi il problema della legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., in riferimento all'esecuzione di una sentenza penale di condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, se fosse già possibile intervenire in sede esecutiva sul giudicato in senso modificativo, dando applicazione della *lex mitior* nel frattempo intervenuta.

3. — I dubbi di costituzionalità del combinato normativo di cui all'art. 2, comma terzo, c.p. e 673 c.p.p.

Riguardo alla questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 2, comma terzo c.p. e dell'art. 673 c.p.p., in caso di modifica legislativa in senso migliorativo, con riferimento al limite all'applicazione della *lex mitior* rappresentato dal giudicato, è bene premettere che l'art. 25, comma secondo della Costituzione non ha espressamente costituzionalizzato il principio di retroattività della disciplina penale più favorevole, essendosi limitato a sancire il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Si deve pertanto ritenere in prima battuta che i principi espressi dall'art. 2 c.p. hanno una diversa portata ed efficacia, essendo il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli (primo comma) costituzionalizzato ed essendo invece il principio di retroattività delle norme favorevoli (secondo e terzo comma) operante solo sul piano della legge ordinaria e, pertanto, suscettibile in linea di principio sia di espresse deroghe legislative sia di limiti posti in via generale.

Tuttavia la piena adesione ad un siffatto ordine di idee presuppone, ad avviso di questo giudice, la piena individuazione della ragione giustificativa dei vari principi sopra illustrati.

Secondo l'impostazione che sembra preferibile occorre distinguere la *ratio* che sorregge il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli da quella che sorregge il diverso principio di retroattività delle norme favorevoli, piuttosto che riferirsi ad un generico ed indistinto *favor libertatis*. Il fondamento del primo infatti va rinvenuto sul piano politico garantista ossia nell'esigenza di tutelare il cittadino nei confronti di possibili abusi del potere legislativo, individuando uno dei momenti essenziali caratterizzanti il principio di legalità, insieme al principio di tassatività e di divieto di analogia *in malam parte*, posto a tutela contro possibili abusi del potere giudiziario, nonché del principio della riserva assoluta di legge, posto a tutela contro possibili abusi del potere esecutivo. Viceversa il fondamento della regola di retroattività delle norme favorevoli andrebbe ravvisato nel principio di uguaglianza (art. 3 cost.), sotto il profilo della parità sostanziale di trattamento.

Una simile impostazione sembra preferibile, perché, da un lato, meglio giustifica la diversa portata dei due principi e, dall'altro, lascia impregiudicato il problema della costituzionalità delle disparità di trattamento conseguenti ai singoli limiti e alle deroghe alla retroattività delle norme sfavorevoli, in riferimento al generale principio di ragionevolezza delle leggi, desumibile dall'art. 3 cost.

Se si pone tuttavia mente al fatto che in diritto penale l'esigenza di parità sostanziale di trattamento, assume una valenza ed un significato tutto particolare, venendo ad incidere su beni e diritti fondamentali della persona quali la libertà (art. 13 Cost.) e la dignità personale (art. 2 Cost.), si deve anche giungere alla conclusione che il criterio di «ragionevolezza» delle leggi quale limite per il legislatore deve necessariamente ritenersi più rigoroso rispetto che ad altri settori dell'ordinamento. Da questo punto di vista il principio di retroattività della norma favorevole può ritenersi «indirettamente» costituzionalizzato, nel senso che deroghe ad esso possono ritenersi ammissibili solo se ragionevoli, tenendo tuttavia presente il rango primario degli interessi sui quali vengono ad incidere.

Una simile conclusione è avvalorata dal rilievo che l'esigenza di parità sostanziale di trattamento non può essere apprezzata disgiuntamente al principio di offensività (art. 25, secondo comma Cost.), da un lato, e di proporzione dall'altro (art. 27, terzo comma Cost.). È evidente infatti che accogliere il principio d'uguaglianza di trattamento in rapporto alla mutata considerazione in termini di inoffensività (*abolitio criminis*) o minore offensività (art. 2, terzo comma c.p.) del fatto oggetto dell'intervento legislativo, significa aderire ad un modello di diritto penale ispirato al principio di materialità, che è accolto dalla Costituzione. Viceversa ricollegare la sanzione alla valutazione legislativa vigente al momento della commissione del fatto significa attribuire rilevanza decisiva non già all'oggettiva valutazione legislativa, bensì all'elemento della soggettiva disobbedienza o infedeltà alla legge.

Va inoltre osservato che la *ratio* sottesa al limite del giudicato posto dall'art. 2, terzo comma c.p. è eminentemente pratica, connessa cioè all'esigenza di economia processuale d'evitare un nuovo giudizio ad ogni sopravvenire di modifiche normative. Un fondamento certamente meno «alto» ed importante rispetto al fondamento alla regola della retroattività della norma favorevole, così come sopra si è individuato. Fondamento inoltre che lo stesso legislatore non ha ritenuto sufficiente per limitare l'applicazione retroattiva della norma favorevole in caso di *abolitio criminis*. Da questo punto di vista il limite in parola rischia di manifestare un'intrinseca irragionevolezza sia in rapporto alla diversa regola di cui al secondo comma dell'art. 2, secondo comma c.p., sia all'interno dei casi di mero intervento modificativo, in senso favorevole, da parte del legislatore. Dal primo punto di vista potrebbe infatti mettersi in discussione la ragionevolezza di una diversa disciplina tra *abolitio criminis* e mera modifica della disciplina legislativa, almeno nei casi in cui quest'ultima pone in discussione, come nel caso di specie, non solo il *quantum* della sanzione ma lo stesso *an*, mediante la previsione di una condizione di procedibilità prima non richiesta. Dal secondo punto di vista la disciplina denunciata appare difficilmente armonizzabile col principio di parità di trattamento, ove si consideri che legittimi effetti sanzionatori diversi per fatti identici commessi da due soggetti nel medesimo tempo, solo a ragione del diverso momento in cui interviene il giudicato, momento che appare essere un mero accidente, dovuto ad elementi del tutto causali, spesso condizionati dal con-

creto uso del potere discrezionale del p.m. nella scelta dei concreti modi di esercizio dell'azione penale, che è obbligatoria (si pensi, ad es., alla scelta del rito direttissimo). Da questo punto di vista non sembra che il giudicato comporti una sufficiente differenziazione dei casi posti a raffronto tale da giustificare questa conclusione, appunto perché ciò che rileva, in riferimento alla parità di trattamento, è il rapporto tra il singolo cittadino ed il potere punitivo dello Stato, in relazione alla mutata considerazione legislativa del fatto commesso, mentre le esigenze pratiche sottese al limite del giudicato non trovano diretto riscontro. Pertanto mentre un diverso trattamento potrebbe trovare giustificazione nel caso in cui i due soggetti hanno commesso il fatto in tempi diversi, rispetto all'intervento della modifica legislativa, la stessa conclusione non dovrebbe essere ammessa in dipendenza di un fattore del tutto casuale e totalmente indipendente dalla condotta e dalla volontà del reo, qual è l'intervento del giudicato. Ciò perlomeno nel caso in cui la modifica legislativa non incida solo su aspetti secondari o solo sui limiti edittali di pena, ma comporti, come nel caso di specie, una modifica del regime di procedibilità e della stessa specie di pena irrogabile, determinando il passaggio da una pena obbligatoriamente detentiva ad una pena pecuniaria, sia pure in via alternativa. In simili casi infatti vengono in considerazione anche: l'art. 13 Cost., in riferimento al bene supremo della libertà personale che verrebbe sacrificato anche in presenza di un fatto che, alla stregua della nuova valutazione legislativa, potrebbe essere punito con la mera multa; l'art. 25, secondo comma Cost., in riferimento al principio di offensività ed in relazione al principio di proporzione tra fatto e pena di cui all'art. 27, terzo comma Cost., dal momento che a quel fatto verrebbe collegata una pena non più corrispondente alla valutazione di offensività compiuta dal legislatore.

D'altra parte assumere quale ragione giustificativa della disciplina denunciata l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, non tiene adeguatamente conto del fatto che la vicenda della sanzione penale, specie se detentiva, non sembra possa ritenersi esaurita col semplice intervento del giudicato. Si pensi infatti agli interventi sulla pena praticabili mediante gli strumenti della sorveglianza o alla possibile applicazione dell'amnistia o dell'indulto in corso di esecuzione a norma dell'art. 672 c.p.p. A rigore anzi neppure l'effettiva espiazione della pena consente di ritenere del tutto esaurita la relativa vicenda, dal momento che la revoca della sentenza di condanna potrebbe ancora determinare gli effetti di cui all'art. 657, secondo comma, c.p.p. Si consideri infine il dato secondo il quale nel moderno diritto penale l'intangibilità del giudicato è generalmente assunta non tanto a tutela di una astratta certezza dei rapporti giuridici, quanto piuttosto a tutela della libertà personale dell'interessato, in relazione al divieto del *ne bis in idem* (art. 649 c.p.p.).

L'irragionevolezza della disciplina denunciata potrebbe infine essere argomentata anche dai notevoli poteri di intervento riconosciuti al giudice dell'esecuzione dal nuovo codice di rito, ignoti al precedente sistema processuale, coinvolgenti spesso valutazioni anche di merito. Si pensi alla disciplina del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e 188 disp. att. Si pensi ancora alla stessa disciplina della revoca della sentenza in conseguenza dell'*abolitio criminis* ai sensi dell'art. 673 c.p.p., che, a ben vedere, comporta spesso la necessità di penetranti indagini di merito, soprattutto nei casi in cui all'abolizione del reato si accompagni una riformulazione della fattispecie, come i casi della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e dell'abuso di ufficio, hanno esaurientemente reso manifesto, sicché appare davvero poco ragionevole, ed in relazione alla stessa *ratio* di economia processuale che lo sorregge, far permanere il limite del giudicato proprio nei casi in cui la revoca o la modifica della condanna conseguirebbe in modo del tutto agevole ad un mero giudizio di determinazione della pena, alla stregua della nuova valutazione legislativa.

Un ultimo profilo di possibile illegittimità costituzionale può essere indicato. La disciplina in parola, ricollegando efficacia dirimente alla distinzione tra *abolitio criminis* ed intervento legislativo meramente modificativo, potrebbe comportare un possibile contrasto col principio di determinatezza di cui all'art. 25, secondo comma Cost. Infatti non appare azzardato, in relazione alla *ratio* di garanzia della libertà, affermare che il principio di determinatezza sia riferibile non solo alle norme incriminatrici ma a tutte le fattispecie che, in qualunque fase processuale, condizionano in concreto l'esecuzione di una sanzione penale, specie se detentiva, come appunto accade in tema di successione di leggi penali nel tempo in riferimento alla revoca della condanna a norma dell'art. 673 c.p.p. Ora sono ben note le difficoltà che, nei casi più complessi, si incontrano per distinguere i casi di vera e propria *abolitio criminis* dai casi di intervento meramente modificativo e ciò già in via astratta, come è reso palese dalla proposta da parte della dottrina di teorie complesse e diversificate (quella della mediazione del caso concreto, quella della continuità del tipo di illecito, quella della continenza, ecc. ...), comunque non risolutive e tali comunque da rendere spesso necessario un giudizio di valore da parte dell'interprete. Viceversa l'accoglimento della questione di costituzionalità in questa sede proposta consentirebbe di svincolare una materia tanto importante da astratte teorie dogmatiche e da interpretazioni opinabili, ancorandola ai concreti effetti delle singole riforme legislative, nel senso cioè che l'art. 673 c.p.p. dovrebbe trovare sempre applicazione, con la revoca o la

modifica della condanna, tutte le volte in cui l'applicazione della legge più favorevole intervenuta escluda la punibilità del fatto, per qualsiasi ragione (anche attinenti al regime di procedibilità) ovvero l'applicazione di una pena detentiva.

4. a) — I dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p.: introduzione.

Questo giudice è ben consapevole che l'art. 341 c.p., sin dagli anni '60, è stato oggetto di ciò che efficacemente è stato chiamato un «attacco in massa» da parte dei giudici di merito, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sotto i più disparati profili, in gran parte coincidenti con quelli che si andranno di seguito ad evidenziare; e che la Corte costituzionale, sin dal primo precedente, risalente ormai a quasi 30 anni or sono (sentenza 2-19 luglio 1968 n. 109), ha sempre respinto la questione, sino all'importante sentenza 25 luglio 1994 n. 341 che ha dichiarato l'incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 341, comma 1 c.p., nella parte in cui prevede la pena di mesi 6 di reclusione come minimo edittale.

Tuttavia si deve ritenere non inutile sollevare nuovamente la questione, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 54 e 97, primo comma Cost., in ordine non solo ad alcuni aspetti di disciplina (procedibilità e pena), ma anche, e soprattutto, alla sussistenza stessa del reato, così come era strutturato dalla norma incriminatrice sospetta e costantemente applicato dalla giurisprudenza.

D'altra parte sembra a questo giudice non manchino importanti elementi di novità, sia sul versante delle norme costituzionali, in parte già evidenziati dalla sentenza n. 314/1994, sia sul versante della norma ordinaria sospetta.

Dal primo punto di vista viene in considerazione la correlazione sistematica tra alcuni principi costituzionali fondamentali, principi dettati in materia penale e principi relativi ai rapporti tra Stato e cittadino nonché alla forma democratica di Stato, oltre al fatto che nella giurisprudenza costituzionale è in corso un'importante rivalutazione dei vincoli imposti al legislatore in materia penale. Ci si riferisce, in particolare, alla funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma Cost., riferita non più, come in passato, alla sola fase esecutiva, ma ritenuta una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, (cfr. la stessa sentenza n. 341/1994 e, per un significativo precedente, la sentenza 18 luglio 1989 n. 409) con il conseguente riconoscimento del principio c.d. di proporzione tra pena e offesa, non solo sul piano politico-criminale ma anche su quello costituzionale e, pertanto, vincolante per il legislatore. Attiene inoltre alla recente valorizzazione della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25 secondo comma Cost., con riferimento al principio di determinatezza (cfr. sentenze 6 febbraio 1995 n. 34 e 17 ottobre-2 novembre 1996 n. 370) e, più in generale, dei principi di offensività, di frammentarietà e di sussidiarietà (cfr. sentenze 23-25 ottobre 1989 n. 487 e 10-11 luglio 1991 n. 333).

Dal secondo punto di vista si potranno utilizzare non solo gli spunti provenienti dalla giurisprudenza ma anche le teorie, vecchie e nuove, della dottrina, nel cui ambito il dibattito sulla legittimità della sussistenza stessa della fattispecie, prima ancora della relativa disciplina sanzionatoria, è più che mai aperto all'indomani della sentenza n. 341/1994.

4. b) — Segue: elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e, rapporti col reato di ingiuria.

Gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341 c.p., sul piano oggettivo, sono: 1) l'offesa, resa con qualsiasi mezzo, all'onore o al prestigio del soggetto passivo; 2) lo status di pubblico ufficiale del soggetto passivo; 3) la presenza del soggetto passivo; 4) il legame tra l'offesa e le pubbliche funzioni che si risolve, in via alternativa, o in un nesso di causalità psicologica (a causa delle funzioni), nel senso che l'offesa deve essere rivolta *propter officium* ossia a motivo delle funzioni esplicate dal pubblico ufficiale e, in tal caso, il reato può essere integrato anche se il soggetto passivo, al momento del fatto, non rivesta più la qualità di pubblico ufficiale a norma dell'art. 360 c.p. (Cass. 2 ottobre 1985 n. 8454), oppure in un nesso cronologico di contestualità (nell'esercizio delle funzioni), nel senso che l'offesa deve essere arrecata, anche per motivi puramente personali, ma nel momento in cui il pubblico ufficiale sta esercitando le proprie funzioni.

Per onore s'intende l'insieme delle qualità morali della persona, quale bene strettamente personale, componente essenziale di quella dignità sociale cui fa riferimento l'art. 3 Cost. e, in quanto tale, annoverabile nei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost., mentre il prestigio viene inteso come quella particolare forma di decoro determinata dalla posizione del soggetto passivo, e attinente alla dignità e al rispetto da cui la pubblica funzione deve essere circondata (cfr., in particolare, la relazione al codice penale, 140). L'offesa a tali beni va apprezzata in relazione a parametri socio-culturali di valutazione che consentono di ritenere come oltraggiosa oppure no quella data espressione o quel dato gesto in rapporto con tutte le circostanze del caso concreto. Il par-

ticolare *status* che deve rivestire il soggetto passivo è definito dall'art. 357 c.p., mentre il requisito della presenza viene generalmente inteso nel senso che la condotta incriminata deve essere compiuta in una situazione spaziale tale da rendere semplicemente possibile la percezione dell'offesa al destinatario della medesima. Infine il requisito individuato dall'espressione a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, che nella struttura del reato dovrebbe svolgere la funzione di ricondurre la fattispecie nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, si risolve, nel primo caso, in una caratterizzazione eminentemente soggettiva della condotta, essendo in sostanza elevato un semplice movente ad elemento di tipicità, e, nel secondo caso, in una modalità spazio-temporale dell'azione e dunque in un elemento intrinsecamente oggettivo.

Poiché, come si è visto, il prestigio viene considerato una particolare forma di decoro collegata allo *status* soggettivo di pubblico ufficiale, si deve ritenere che la condotta tipica sia la medesima rispetto a quella del reato di ingiuria (art. 594 c.p.). Gli elementi differenziali, in funzione specializzante, tra le due fattispecie, si esauriscono nello *status* del soggetto passivo e nell'elemento espresso con la formula a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Sennonché se a base del confronto si assume non il reato di ingiuria nella forma semplice ma il reato di ingiuria nella forma aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p., non si potrà negare una perfetta identità di struttura tra le due fattispecie, una volta ammessa, secondo l'opinione comune sia in dottrina che, ormai, in giurisprudenza, l'identità tra la formula nell'esercizio delle funzioni, utilizzata dall'art. 341 c.c., e la formula nell'atto ... dell'adempimento delle funzioni di cui all'art. 61 n. 10 c.p. Infatti nel momento in cui la giurisprudenza è venuta giustamente a respingere l'opinione secondo la quale devono essere sempre considerati nell'esercizio delle proprie funzioni quei pubblici ufficiali che, essendo investiti di compiti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, sono in servizio permanente, per accogliere l'opposta opinione secondo la quale servizio permanente non equivale ad effettivo esercizio della funzione, sicché finché il pubblico ufficiale in concreto non svolga la propria funzione non può ritenersi integrato il reato di cui all'art. 341 c.p. (Cass. 21 marzo 1997 n. 2727 e Cass. 19 febbraio 1996 n. 5027), viene meno la possibilità stessa di tracciare una differenziazione tra le due formule.

Ciò non toglie che tra le due fattispecie vi fossero profonde differenze di disciplina, non solo in ordine all'aspetto sanzionatorio (l'ingiuria è punibile con la pena fino a un anno di reclusione o della multa fino a lire due milioni, aumentata sino ad un terzo per l'effetto dell'aggravante, effetto che peraltro può essere posto nel nulla in ragione del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti; l'oltraggio era punito con la sola pena della reclusione sino a 2 anni), ma anche con riferimento alla procedibilità (a querela di parte per l'ingiuria e d'ufficio per l'oltraggio) e dell'estensione delle condotte punibili, sotto il profilo delle cause di giustificazione e/o di esclusione della punibilità, essendo per costante giurisprudenza, inapplicabili all'oltraggio, neppure in via analogica, la c.d. *exceptio veritatis* (art. 596 c.p.) e gli istituti della provocazione e della ritorsione (art. 599 c.p.). Ed era proprio questa differenza così marcata di disciplina, in mancanza di differenze strutturali, a destare seri dubbi di legittimità costituzionale soprattutto in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione.

Per il momento è sufficiente sottolineare l'estrema ampiezza ed estensione della fattispecie così come era strutturata dalla norma incriminatrice, che la rendeva capace di abbracciare un numero di condotte veramente considerevole. Ciò era dovuto in primo luogo all'estrema ampiezza della formula linguistica utilizzata, diretta conseguenza del fatto che il legislatore del 1930 si era dichiaratamente prefissato di rendere in materia più completa e rigorosa la tutela giuridica degli organi e dell'attività dei pubblici poteri (Relazione, 141), ma non vanno sottovalutati anche gli effetti di fattori esterni alla norma medesima. Si pensi al crescere della presenza dello Stato nei più disparati settori e al conseguente riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale a categorie sempre più vaste e variegata di soggetti.

L'ampiezza della fattispecie rischia di entrare in conflitto con l'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della mancanza di sufficiente determinatezza. Risulta tuttavia imprescindibile, affrontare con cura il tema del bene giuridico protetto e della finalità di tutela, perché il deficit di determinatezza per eccessiva onnicomprensività della realtà rappresentata (così la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 febbraio 1986 nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1986 n. 64, 18), attiene non semplicemente al dato, in sé neutro, dell'eccessiva estensione della fattispecie in quanto tale, ma piuttosto alla selezione, in un'unica fattispecie, di condotte tra loro diverse ed eterogenee quanto a disvalore.

4. c) — Individuazione del bene giuridico protetto.

Venendo pertanto all'individuazione del bene giuridico protetto, si può in prima battuta affermare con certezza che l'art. 341 c.p. tutelava anche il bene personale dell'onore e del prestigio del p.u., come persona fisica, che in nulla si distingue dal bene dell'onore e del decoro tutelato dall'art. 594 c.p. Ciò è confermato e provato dall'identità strutturale tra il reato di oltraggio ed il reato di ingiuria aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p.

Sennonché costituisce opinione comune che l'art. 341 c.p. proteggesse un ulteriore bene giuridico, a più marcata connotazione pubblicistica, generalmente individuato nel prestigio (non del p.u. come persona fisica ma)

della pubblica amministrazione e, talvolta, addirittura nel principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., così venendo a caratterizzarsi come tipico reato plurioffensivo. La stessa Corte costituzionale ha, fin dal primo precedente, aderito a quest'impostazione, riferendosi tuttavia talvolta al prestigio della p.a. puramente e semplicemente (sentenza n. 109/68), tal'altra ancora al prestigio della p.a. ma in ragione della finalità del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 Cost., coinvolgente non solo la fase organizzativa iniziale ma anche il complessivo funzionamento (sentenza 2-14 aprile 1980 n. 51 e, sostanzialmente, ordinanza 10-17 marzo 1988 n. 323). Persino la sentenza di accoglimento n. 341/1994 sottolineava, in via generale, questo aspetto osservando come la plurioffensività del reato di oltraggio rende certamente ragionevole un intrattamento sanzionatorio più grave di quello riservato all'ingiuria, in relazione alla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e investe il prestigio e quindi il buon andamento della pubblica amministrazione.

Affermazioni in tutto analoghe si rinvencono in dottrina ed in giurisprudenza, ove spesso compaiono locuzioni ancora più generiche, quali il «regolare» o «sereno» esercizio delle pubbliche funzioni. Si deve tuttavia osservare che si tratta normalmente di affermazioni apodittiche, assunte quali postulati e come tali non bisognevoli di argomentazione o dimostrazione e, in particolare, senza che vi sia mai, o quasi, alcun approfondimento né in relazione alla più specifica determinazione del bene protetto, atteso che gli stessi beni del «prestigio» o del «buon andamento» della p.a. possono essere intesi in modo assai vario, né in relazione al tipo di raccordo tra il bene che si assume protetto e la tecnica di strutturazione della fattispecie. Ma, come è noto, la valutazione della rilevanza e pregnanza dell'offesa insita nel reato comporta la necessità di considerare non solo e semplicemente il rango del bene giuridico che si assume offeso ma anche il grado di offesa (che decresce quanto più ci si allontani dallo stadio dell'effettiva lesione per avvicinarsi allo stadio di mero pericolo), desumibile dalla tipologia delle forme di aggressione indicate dalla norma incriminatrice. Al riguardo si può osservare come, in riferimento all'art. 341 c.p., si sia verificato un singolare, ma per certi versi assai significativo, fenomeno di commistione e/o di confusione, tra il piano del bene giuridico protetto ed il piano, che dovrebbe invece rimanere rigorosamente distinto, della *ratio* o scopo politico-criminale della norma. Va allora ribadito che può essere individuato come bene giuridico protetto solo quello immancabilmente offeso dal fatto tipico selezionato o, comunque, quello desumibile dall'interpretazione dei singoli elementi del reato nei loro reciproci rapporti. Ciò del resto è confermato dall'osservazione che il concetto di bene giuridico può svolgere la funzione che gli è propria in riferimento alla struttura dell'illecito penale solo a condizione che esso sia sufficientemente «afferrabile» e determinato, anche in relazione al principio di determinatezza di cui all'art. 25, secondo comma Cost.

Diverso è invece il concetto di scopo o fine che, sul piano politico criminale, ci si propone di perseguire con l'incriminazione, trattandosi di un elemento esterno alla norma, desumibile anche da considerazioni di ordine generale, spesso condizionate da contingenze sociali, economiche, culturali e storiche. Si tratta di un concetto certamente molto importante, anche sul piano interpretativo, ma che non implica una così stretta necessità di rinvenire in ogni singola condotta punita il fine perseguito sul piano generale.

4. d) — (segue) Analisi storica della norma: dal codice Zanardelli al codice Rocco.

Al fine di verificare criticamente la fondatezza della tesi della plurioffensività del reato di oltraggio a p.u. può tornare utile una breve analisi storica della norma, giacché è innegabile una connotazione fortemente storicizzata della fattispecie in esame (*cf.* sentenza 28 giugno-12 luglio 1995 n. 313). In proposito fin dal principio la Corte costituzionale, nelle molteplici pronunce di rigetto o di manifesta infondatezza, non ha pur tuttavia mancato di rimarcare come la disciplina legislativa dell'oltraggio, così come delineata dal codice Rocco troppo risente dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine, e di ammettere che rimane sicuramente, specie in talune ipotesi di fatto, un'effettiva sproporzione tra sanzione comminata e disvalore del fatto, espressamente invitando il legislatore a adeguare il minimo edittale e lo stesso disvalore della fattispecie, alla mutata coscienza sociale ed allo spirito informatore della Costituzione (*cf.*, tra le tante, ordinanze 6-16 marzo 1989 n. 127 e 10-17 marzo 1988 n. 323). Nella sentenza di accoglimento n. 341/1994, poi, oltre a precisare che la concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, tipica del regime totalitario di cui l'art. 341 c.p. era espressione, è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima, la Corte si spinge sino al punto di ritenere che l'inerzia del legislatore avesse superato ogni limite di ragionevole tollerabilità.

Non abbisogna pertanto di ulteriori dimostrazioni il fatto che il reato di oltraggio fosse inteso dal legislatore del 1930 come una salvaguardia dell'autorità statale in quanto tale, finendo per rappresentare una super-tutela accordata da uno Stato autoritario a sé stesso e riallacciandosi alle concezioni proprie degli Stati teocratici ed assolutistici, alla concezione della sovranità come sacra ed inviolabile nella sua diretta emanazione divina, dei funzionari come diretta emanazione del sovrano, dei singoli come sudditi e non come cittadini.

Del resto ciò è sufficientemente testimoniato dal raffronto con la disciplina della materia contenuta nel codice Zanardelli del 1889 (artt. 194-199). Infatti il codice Rocco non si è limitato ad una modifica della disciplina sanzionatoria, peraltro assai vistosa (il codice Zanardelli puniva il reato base con la pena della reclusione o della multa), ma ha anche modificato strutturalmente la fattispecie estendendone il campo di applicazione, mediante: l'eliminazione della scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (subito reintrodotta all'indomani della caduta del regime); l'unificazione delle ipotesi di offesa arrecata a causa delle funzioni con quelle arretrate nell'esercizio delle funzioni (che il codice Zanardelli puniva in modo attenuato rispetto all'altra); l'eliminazione, per quest'ultima modalità d'offesa, del termine pubblico (l'art. 196 del codice Zanardelli prevedeva che l'offesa fosse arrecata nell'atto dell'esercizio pubblico delle funzioni); l'estensione della tutela anche ai semplici pubblici impiegati che prestino un pubblico servizio (art. 344 c.p.). Oltre a ciò va pure considerato che, a causa della minore ingerenza dello Stato nella società, tipica degli ordinamenti di impronta «liberale» dell'ottocento, la qualifica di pubblico ufficiale, ai tempi del codice Zanardelli, era riferibile ad una cerchia di persone infinitamente più ristretta.

Peraltro una più attenta ricostruzione della volontà storica del legislatore fascista evidenzia come il bene oggetto di tutela fosse puramente e semplicemente l'onore ed il prestigio del singolo p.u., mentre il principio di autorità fosse piuttosto riferito al piano della *ratio* o scopo politico-criminale della tutela che, nell'ambito dell'ideologia del regime, consentiva di ritenere largamente giustificata una differenziata e più rigorosa tutela rispetto a quella accordata ai privati. Ciò emerge con chiarezza da quei passi della relazione ministeriale in cui il prestigio del p.u. viene considerato quale particolare forma di decoro di chi esercita la pubblica funzione (Relazione, 140); un bene pertanto che è proprio del pubblico ufficiale sebbene faccia riferimento alla dignità della funzione. In definitiva si riteneva che l'onore ed il prestigio del singolo p.u. meritassero una speciale e particolarmente intensa tutela in ragione del rispetto dovuto all'autorità, rispetto che consentiva di qualificare particolarmente quel bene, superando la sua originaria vocazione «personalistica». In tal senso è anche quel passo della relazione che, dopo aver precisato che il prestigio costituisce una particolare forma di decoro, lo definisce come quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall'altrui riconoscimento dell'autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita (Relazione, 140). Ma ciò che più conta è che questa impostazione ha finito per condizionare in modo evidente la stessa formulazione letterale della norma sospetta e la struttura della fattispecie, essendo l'onore ed il prestigio la cui offesa integrava il reato di cui all'art. 341 c.p. riferiti non alla p.a., come avviene ad es. nell'art. 342 c.p., bensì al singolo p.u. Non solo, ma la mancata previsione di un autonomo reato di diffamazione a pubblico ufficiale, pur originariamente previsto nel progetto preliminare (all'art. 348 c.p.), fu motivata proprio in relazione alla mancanza, in questo caso, di una dimensione pubblicistica dell'offesa ed è evidente che ciò è legato alla *ratio* della tutela, ossia al principio d'autorità e al rapporto d'imperio tra Stato e cittadini, nel senso cioè che mentre l'offesa arrecata in presenza del p.u. si considerava manifestazione di disobbedienza e di ribellione all'autorità, l'offesa arrecata in assenza del p.u. era considerata meno grave perché coinvolgente esclusivamente la dimensione, per così dire, «privatistica» del bene dell'onore del p.u. e pertanto priva di quel rilievo pubblicistico tale da giustificare l'inserimento nei reati contro la p.a. (esplicitamente relazione, 143).

Senonché al di là delle originarie intenzioni del legislatore, ben presto la dottrina allora dominante, seguita subito dalla giurisprudenza, spostò l'oggetto della tutela dall'onore del p.u., sia pure particolarmente qualificato, all'interesse concernente il normale funzionamento e il prestigio della p.a. in senso lato. Tuttavia tali beni erano intesi in modo assai diverso da quello imposto da una concezione «democratica» dei rapporti tra Stato e cittadino. Infatti, dall'ovvia osservazione che le istituzioni non possono che agire per mezzo di organi e questi per mezzo di persone fisiche e dall'impropria utilizzazione, in materia penale, del rapporto organico, si faceva discendere la conclusione per la quale è manifesto che le offese arretrate a codeste persone (ossia ai pubblici ufficiali), ... risalgono all'organo al quale le persone stesse appartengono, e dall'organo all'ente. Finendo per concludere che la protezione penale, quindi, è stabilita nell'interesse del rispetto dovuto alla pubblica funzione o al pubblico servizio, e non di quello dovuto alla persona individuale del pubblico ufficiale (...), che riceve protezione soltanto riflessa.

Al riguardo si è acutamente osservato come una simile operazione comporti un indebito processo di identificazione dell'oggetto di tutela, erroneamente individuato nel prestigio della pubblica amministrazione, con la *ratio* politica della disposizione colta nella sua estensione massima, finendo con l'autorizzare la conclusione secondo la quale qualunque offesa arrecata contro un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, costituisca un'offesa diretta all'autorità in quanto tale. Questa critica va condivisa perché parlare di normale funzionamento e prestigio della p.a., incentrando tali beni sul rispetto dovuto alle pubbliche funzioni, significa in sostanza assumere ad oggetto di tutela il dovuto ossequio e, dunque, lo stesso principio di autorità nei rapporti tra Stato e privati.

Comunque sia, una volta accolto il sistema di «valori» proprio del regime che ha partorito la norma, la fattispecie non è priva di una sua intima coerenza ed una certa precisione tecnica. Infatti, alla stregua della scelta di politica criminale secondo la quale alle pubbliche istituzioni è dovuto sempre e comunque obbedienza e rispetto e che anzi costituisce un «valore» fondamentale, come tipicamente accade per tutti i regimi totalitari, la «fedeltà» allo Stato, diventa del tutto comprensibile punire, ed in modo rigoroso, ogni offesa all'onore del pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, perché si tratta di un comportamento di aperta ribellione all'autorità costituita, mentre il profilo della tutela del bene personale dell'onore del singolo pubblico ufficiale passa decisamente in seconda linea.

4. e) — (segue) Le interpretazioni «costituzionalmente orientate»: la tesi che ravvisa il bene giuridico protetto nel prestigio della p. a. — critica.

Ma i problemi veri, in termini di coerenza della fattispecie, nascono dalla doverosa presa d'atto che sia il bene giuridico (prestigio del pubblico ufficiale particolarmente qualificato in ragione della titolarità di funzioni pubbliche) che la *ratio* di tutela (principio di autorità), così come originariamente prospettati erano non solo estranei al sistema di valori, si potrebbe dire allo «spirito», della Costituzione repubblicana, ma esprimono scelte di fondo addirittura opposte. Da ciò trae origine la necessità di rinvenire, alla stregua di un'interpretazione «costituzionalmente orientata» della norma sospetta, nuovi beni giuridici da assumere ad oggetto della tutela che siano, se non addirittura costituzionalmente rilevanti, almeno non incompatibili con la Costituzione. È in questo contesto che quasi sempre viene individuato come oggetto di tutela del reato di oltraggio, ulteriore rispetto all'onore del singolo p.u., il bene del prestigio della p.a. A ben vedere, tuttavia, si tratta di un bene che soffre di una scarsa afferrabilità e di una persistente genericità.

Se inteso nel senso sopra evidenziato, ossia in stretto legame col «rispetto» o l'ossequio dovuto ai pubblici poteri, risolvendosi in sostanza nel principio di autorità, deve certamente ritenersi incompatibile con la Costituzione, come si avrà modo di dimostrare in seguito.

Diverso è invece il discorso se viene inteso come stima o reputazione nella comunità degli organi e dell'attività della p.a., perché proprio in un ordinamento democratico, che individua come suo fine fondamentale «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, secondo comma Cost.), fondato sul principio di parità tra p.a. e cittadini e su di un potere individuale di «partecipazione» alle attività burocratiche, la «fiducia» di cui gode la p.a. nella comunità, sia pure non direttamente prevista dalla Costituzione, non appare affatto sfornita di quella pregnanza ed importanza che giustifica l'intervento della tutela penalistica. Ed anzi si potrebbe persino individuare un certo collegamento tra questo bene ed il principio del buon andamento dell'amministrazione, perché in un simile «modello» di p.a. è evidente che la fiducia e la collaborazione del privato alle istituzioni agevola lo svolgimento delle funzioni pubbliche.

Un simile collegamento non è sfuggito a quella giurisprudenza che costituiva l'avamposto più avanzato del tentativo di armonizzare la fattispecie con i principi costituzionali. Si è infatti osservato che — l'interesse tutelato dalla norma in esame (...) deve essere riferito alla sfera di funzionalità pubblica, che trova esposizione a pericolo ove non garantita anche da offese alla sua credibilità ed affidabilità presso la collettività. In tal senso l'offesa al prestigio assurge ad esposizione a pericolo di attributi che devono accompagnare l'azione della pubblica amministrazione e quindi dei soggetti preposti o componenti dei suoi uffici, ed il cui pregiudizio potrebbe risultare ostacolo al raggiungimento delle finalità poste dalla legge, od all'efficacia dell'azione pubblica, incidendo sul consenso che la pubblica amministrazione deve necessariamente avere presso la collettività. — (Cass., 29 novembre 1995 n. 11579). La sentenza citata è importante per due motivi. In primo luogo perché sembra richiedere, ai fini dell'integrazione del reato, un requisito ulteriore rispetto alla semplice offesa dell'onore o prestigio del singolo p.u., individuato nella idoneità della condotta volta a procurare il pericolo di siffatto pregiudizio. In secondo luogo perché si tratta di una sentenza che conferma un'assoluzione.

Ma, a ben vedere, non si trattava di una linea interpretativa realmente capace di spostare i termini della questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. Infatti il requisito dell'idoneità della condotta ad esporre a pericolo l'efficacia dell'azione pubblica, sotto il profilo della lesione della fiducia presso la collettività, era più apparente che reale, perché inteso nel senso di escludere condotte che già di per sé erano atipiche in quanto non offensive, alla stregua dei parametri socio-culturali vigenti, del bene dell'onore e del prestigio del singolo pubblico ufficiale, come l'esame del caso di specie dimostra (soggetto che si limita a strappare il verbale di contravvenzione appena elevato, senza porre in essere nessun'altra manifestazione offensiva od irrispettosa; *cf.* infatti già Cass. 18 settembre 1986, n. 9532), e così smarriva quel carattere di requisito autonomo della tipicità in funzione selettiva delle condotte «realmente» offensive, che solo poteva consentire di superare ogni dubbio di legittimità costituzionale. È evidente che diverso sarebbe stato il discorso se quell'elemento fosse stato in grado di sottrarre dal campo di applicazione dell'art. 341 del c.p. condotte che indiscutibilmente offendono il bene personale dell'onore del pub-

blico ufficiale, in quanto inidonee a produrre un concreto pericolo all'«efficacia dell'azione amministrativa». Ma fino a questo punto la giurisprudenza non si è mai spinta, e giustamente, perché una simile interpretazione si pone in evidente contrasto con la lettera della legge e presuppone giudizi di valore sul piano politico criminale che non le competono. In definitiva sembra in questo caso realizzarsi il rischio di tutte quelle interpretazioni «costituzionalmente orientate» in realtà incapaci di incidere sul contenuto precettivo delle norme, e che pertanto finiscono col porsi come strumento di legittimazione dell'esistente, in ipotesi di una norma incostituzionale, la quale continuerà ad avere la medesima applicazione (in senso incostituzionale), sotto una diversa giustificazione.

In realtà si deve escludere che il prestigio della p.a., sotto il profilo del «consenso» o la «fiducia» presso la collettività, possa essere individuato come oggetto di tutela dell'art. 341 del del c.p. Infatti una simile impostazione è smentita dalla struttura del reato e da decisive implicazioni sistematiche. Sotto il primo profilo emerge in tutta evidenza la mancanza tra gli elementi costitutivi della fattispecie dell'elemento della comunicazione con più persone o, perlomeno, della presenza di terzi estranei al compimento della condotta punita. Sotto il secondo profilo va evidenziata la mancanza di un autonomo titolo di reato di diffamazione a pubblico ufficiale.

Del resto che dei termini della questione i compilatori del codice avessero una precisa visione, sicché non ci si deve stupire della formulazione della norma, emerge con chiarezza in quella parte della relazione in cui si spiega che il termine reputazione (usato dal codice Zanardelli, insieme al termine onore e al termine decoro nell'art. 194) qui non può usarsi, sia perché ad esso è attribuito un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori della presenza), mentre per l'oltraggio è sempre richiesta la presenza dell'offeso, sia perché il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la reputazione (140).

D'altra parte deve escludersi che si potesse aggirare l'ostacolo mediante un'interpretazione «costituzionalmente orientata», questa volta davvero in grado di incidere sul contenuto precettivo dell'art. 341 del c.p., richiedendo ai fini dell'integrazione del reato il requisito della pubblicità quale elemento costitutivo implicito. Infatti, se si deve certamente ammettere che l'interprete sia tenuto a ricostruire i singoli tipi in conformità ai principi costituzionali e, in particolare al principio di necessaria offensività, sicché dovrà considerare atipici i comportamenti non offensivi del bene protetto, si deve tuttavia ritenere che ciò sia possibile solo rispettando il limite invalicabile della compatibilità con la lettera della legge.

Nel caso di specie non è possibile rinvenire in via interpretativa all'interno della fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale l'elemento costitutivo della pubblicità, perché la presenza di una o più persone estranee al fatto è prevista come circostanza aggravante a norma dell'art. 341 u.c. c.p., ossia come elemento accidentale del reato, in funzione aggravante, e pertanto si deve escludere ch'esso possa essere attratto tra gli elementi costitutivi.

4. f) — (segue) La tesi che ravvisa il bene giuridico protetto nel buon andamento della p.a. — critica. Critiche in parte analoghe possono muoversi alla tesi che ravvisa direttamente nel buon andamento dell'amministrazione il bene giuridico tutelato dall'art. 341 c.p. Anche questa tesi omette infatti di individuare il rapporto tra il bene giuridico che si assume protetto e la struttura del reato. D'altra parte, come per il bene del prestigio della p.a., vi è la tendenza a considerare il bene del buon andamento in termini del tutto generici, svincolato dall'idea di efficienza e di massima aderenza all'interesse pubblico che gli è proprio e ricondotto a formule vaghe quali quella del «regolare funzionamento», dimenticando che la funzione del bene giuridico può essere effettivamente svolta solo in presenza di beni sufficientemente determinati ed «afferrabili», rischiando viceversa di smarrirsi in presenza di beni ad «amplissimo spettro».

Ora, è evidente che il riferimento al bene «buon andamento» non può essere concepito nel senso rigoroso di effettivo intralcio all'azione della p.a. in concreto svolta, perché risulterebbe del tutto incomprensibile la punizione delle offese rivolte a causa delle funzioni ma non durante l'esercizio di esse. Non a caso la relazione, per giustificare la circostanza per la quale i delitti di violenza e di resistenza si possono commettere contro qualunque incaricato di pubblico servizio, mentre per l'art. 344 può essere oltraggiato soltanto il pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, afferma espressamente che l'oltraggio non reca intralcio all'andamento del servizio.

Neppure, per le motivazioni già svolte, può accogliersi la tesi che ravvisa un'esposizione a pericolo del buon andamento amministrativo nella lesione del prestigio della p.a. sotto il profilo della «fiducia» o stima della p.a. presso la società.

La più compiuta elaborazione dottrinale della tesi era piuttosto fondata, da un lato, sull'estensione massima del concetto di «buon andamento» fino a comprendere il «normale» e/o «sereno» funzionamento della p.a. e, dall'altro, su di un'argomentazione di natura psicologista, ossia sulla considerazione che le condotte punite dall'art. 341 c.p. potrebbero determinare un «turbamento psicologico» nel pubblico ufficiale e che ciò potrebbe a

sua volta determinare un'alterazione del suo processo decisionale e della stessa azione amministrativa, resa incerta ed esitante. L'art. 341 c.p. cioè tutelerebbe la stabilità emotiva del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, la sua capacità di decidere correttamente secondo l'interesse pubblico.

Senonché, a parte il rilievo che la tesi appariva in contrasto con l'opinione comune che considerava irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, che il p.u. si sia in concreto sentito offeso dalla condotta oltraggiosa posta in essere (Cass. 11 febbraio 1989, n. 2027; Cass. 28 maggio 1985, n. 5393), assorbente è l'osservazione che in questo modo si finisce col configurare l'obiettività del reato come il pericolo di un pericolo di un pericolo. Infatti va rilevato che l'interpretazione fatta propria da questa autorevole dottrina, e seguita senza incertezze dal c.d. diritto vivente (Cass. 31 agosto 1994, n. 9417; Cass. 11 novembre 1989, n. 15559; Cass. 6 febbraio 1985, n. 1173; Cass. 30 dicembre 1985, n. 12547), non richiede, ai fini dell'integrazione del reato, l'effettiva percezione dell'offesa da parte del p.u., perché l'elemento della presenza del soggetto passivo veniva inteso come quella contiguità spaziale tale da assicurare la semplice possibilità di percezione. Ora, è evidente che in mancanza di effettiva percezione, non può farsi questione di «turbamento psicologico» del p.u. Non solo, ma anche ammessa l'effettiva percezione, non è detto che da questa derivi necessariamente il tanto temuto «turbamento psicologico» del p.u., perché questo è piuttosto un effetto che dipende da tutta una serie di fattori contingenti di natura oggettiva e soggettiva, quali il contesto, la posizione sociale del soggetto attivo e passivo, la «pubblicità» dell'azione, la «sensibilità» personale del p.u. e così via, sicché si tratterebbe, anche in questo caso, di una semplice possibilità, un pericolo appunto. Infine non è affatto detto che il «turbamento» del p.u. si traduca in un'alterazione dello svolgimento delle pubbliche funzioni alle quali è preposto. Così nel caso di offese arrecate semplicemente «a causa delle funzioni», ma non nell'esercizio di esse, è del tutto ragionevole pensare che il suddetto turbamento possa scemare fino a svanire del tutto con il trascorrere del tempo, sino al momento in cui il p.u. tornerà a svolgere le sue funzioni. Nel caso di offese arrecate nell'«esercizio delle funzioni», magari per motivi del tutto privati, è ben possibile che nessun nocumento al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche in concreto si realizzi, ad es., per la presenza di altri p.u. non coinvolti ed in grado di sostituirsi al collega «turbato». D'altra parte vi è almeno una classe di comportamenti, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 341 c.p., in cui non solo un danno ma neppure un mero pericolo di danno al buon andamento della p.a., è escluso alla radice, per l'impossibilità di ipotizzare uno svolgimento di pubbliche funzioni successivo al reato: l'offesa arrecata «a causa delle funzioni» ad un soggetto che, al momento del fatto, non possiede più la qualità di p.u. a norma dell'art. 360 c.p.

Ora un pericolo di un pericolo deve ritenersi un «non pericolo» e, come tale, inconciliabile col principio di offensività. Invero, ai fini della legittimità costituzionale delle norme incriminatrici sotto il profilo del principio di necessaria offensività, non è affatto sufficiente individuare un bene giuridico di rango tale da giustificare, in astratto, la tutela penalistica, dovendosi estendere l'indagine in ordine all'ampiezza e all'intensità della tutela medesima nonché alla gravità dell'offesa. Da questo punto di vista anche un bene sicuramente primario, quale può essere per esempio la vita, non riuscirebbe a giustificare, sul piano della compatibilità col principio di necessaria offensività, costituzionalmente imposto, una così spinta anticipazione della tutela che conducesse alla punizione di atti meramente preparatori o di mera manifestazione della volontà o della «tendenza» a commettere un omicidio.

Oltre tutto la tesi che ravvisa nell'art. 341 c.p. un reato di pericolo astratto, presunto in via assoluta ed irrimediabile, finisce col sollevare dubbi di legittimità costituzionale forse anche maggiori di quelli che pretende aver risolto.

È infatti noto che i reati di pericolo presunto pur non essendo di per sé incostituzionali, devono tuttavia rispettare determinati requisiti, in relazione sia al principio di proporzionalità (art. 27, comma 3, Cost.), sia al principio di necessaria offensività (art. 25, comma 2, Cost.), sia infine al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), che la stessa Corte costituzionale ha precisato con grande efficacia (cfr. sentenza 10-11 luglio 1991, n. 333). Devono infatti essere posti a tutela di beni di rango assolutamente fondamentale ed afferire a settori in cui questa anticipazione di tutela risulti razionalmente giustificata da particolari esigenze di prevenzione (ad es. situazioni di pericolo diffuso incidenti su beni collettivi come l'ambiente o l'economia pubblica), ed inoltre occorre che le condotte riconducibili al fatto tipico siano selezionate in modo pregnante, in modo cioè che la presunzione assoluta di pericolo sia supportata da corrette verifiche empiriche, ossia giustificata dall'*id quod plerumque accidit*, costituendo altrimenti una scelta del tutto irragionevole ed arbitraria e pertanto censurabile a norma dell'art. 3 della Costituzione. Orbene, entrambe le condizioni di legittimità dei reati di pericolo presunto non sembrano soddisfatte dall'art. 341 c.p., perché, da un lato, è innegabile la distanza di questa fattispecie dai settori in cui legittimamente è utilizzata questa tecnica legislativa e, dall'altro, è proprio l'esperienza concreta a smentire quella presunzione di pericolosità della condotta tipica alla stregua dell'art. 341 c.p.

Infine la tesi, nonostante le premesse, non riesce a liberarsi del tutto dalla concezione autoritaria che storicamente è a fondamento della norma, perché il pericolo di alterazione del processo decisionale del p.u. conseguente alla mera offesa all'onore o al prestigio del p.u. si giustifica solo in un sistema di p.a. fondato sul dovere di obbedienza del privato, la cui violazione può appunto comportare un'alterazione del regolare esercizio della funzione pubblica, ma risulta difficilmente comprensibile in un sistema fondato sulla qualificazione delle attività burocratiche come modi di esercizio del potere di partecipazione individuale e, pertanto, su di una parificazione tra funzionari pubblici e privati cittadini.

4. g) — (segue) Conclusioni.

Si deve pertanto concludere che il bene protetto dall'art. 341 c.p. fosse unicamente l'onore ed il prestigio del singolo p.u., perché solo questo è sempre ed immancabilmente raggiunto dalla condotta criminosa tipica.

Con ciò naturalmente non si intende negare che la tipicità del reato fosse tanto ampia da abbracciare, eventualmente, concrete ipotesi in cui oltre ad essere offeso questo bene fosse offeso anche il bene del prestigio (ad es. offese arrecate «pubblicamente») o addirittura del buon andamento della p.a. (si pensi al caso di offese arretrate mediante violenza o minaccia e non solo a causa ma anche nell'esercizio delle funzioni). Ma si tratta di casi, dal punto di vista statistico, marginali, quasi sempre aggravati ai sensi dell'art. 341 u.c. c.p. e che spesso comportavano l'integrazione, in concorso formale o in continuazione, dei reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., chiaramente e tipicamente rivolti alla tutela del libero svolgimento dell'azione amministrativa, tali cioè da assorbire integralmente l'offesa a quel bene. Invece le ipotesi riconducibili alla fattispecie semplice si risolvevano spesso, se non sempre, in fatti obiettivamente «bagattellari», ed in cui né il prestigio né il buon andamento della p.a. potevano ritenersi seriamente colpiti.

Insomma si tratta di prendere realisticamente atto che il legislatore non si è preoccupato di selezionare solo e soltanto le ipotesi concretamente offensive di quei beni, configurando al contrario una fattispecie onnicomprensiva, in cui ricadevano indistintamente condotte dal disvalore sociale profondamente diverso, perché incidenti su beni giuridici diversissimi. Più precisamente ancora il legislatore del 1930 ha tipizzato una fattispecie tanto ampia semplicemente perché è partito da scelte di politica criminale del tutto diverse, per non dire opposte. Lo stesso legislatore repubblicano, rimasto a lungo inerte, è giunto col riconoscere la bontà di queste conclusioni, disponendo l'abrogazione pura e semplice della norma incriminatrice e non una mera modifica al regime sanzionatorio. L'abrogazione «secca» dell'art. 341 c.p. sembra infatti fondata sulla precisa volontà legislativa di eliminare quella posizione di privilegio ricoperta dai pubblici ufficiali, in quanto ritenuta non più compatibile con i principi democratici fissati nella Costituzione, così per altro verso ribadendo la sostanziale erroneità della tesi che ravvisava nell'oltraggio un reato a tutela anche del buon andamento della p.a. (o del suo prestigio).

Una ulteriore conferma di questa conclusione è rintracciabile, ad avviso di questo giudice, nella stessa sentenza n. 341/1994 che, pur confermando in termini generali la plurioffensività del reato, che in linea di principio rendeva improponibile il raffronto, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, «con il reato di ingiuria, tuttavia ravvisava l'incostituzionalità per i casi più lievi, nei quali il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione, scalfiti da ben altri comportamenti, appaiono colpiti in modo così irrisorio da non giustificare che la pena minima debba necessariamente essere dodici volte superiore a quella prevista per il reato di ingiuria. L'illegittimità costituzionale veniva dunque argomentata anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 c.p. ed è allora evidente che i «casi più lievi», proprio perché legittimavano il paragone col reato di ingiuria, normalmente interdetto dalla plurioffensività del reato di oltraggio, non attenevano affatto ad una differenza di quantità dell'offesa, bensì ad una differenza di qualità, nel senso cioè che si tratta di casi in cui, come nell'ingiuria, ad essere offeso è esclusivamente il bene personale dell'onore del singolo p.u. e non anche, se non in modo del tutto irrisorio, i beni del prestigio e del buon andamento della p.a. Insomma era la stessa Corte costituzionale ad essere giunta alla conclusione che l'ampia tipicità tratteggiata dall'art. 341 c.p. comprende ipotesi tra loro eterogenee quanto a disvalore, mentre la dichiarazione di incostituzionalità con esclusivo riferimento al minimo editale si spiegava col limite che in quella occasione era imposto dalla questione sollevata, non coinvolgente né la previsione del limite massimo di pena, né le rimanenti disposizioni dell'art. 341 c.p., come si chiariva con una precisazione posta *ad incipit* della sentenza.

Naturalmente l'aver escluso che prestigio e/o buon andamento della p.a. costituissero il bene giuridico tutelato dall'art. 341 c.p. non esclude, di per sé, che potessero essere assunti, nel quadro del mutato assetto costituzionale, come la *ratio* politico-criminale della norma, in sostituzione alla *ratio* originaria, fondata sul principio d'autorità. Infatti la *ratio* della norma, al contrario del bene giuridico, non impone di rinvenire, in ogni singola e concreta condotta punita, un coinvolgimento diretto ed immediato di quell'interesse che ne costituisce il

fondamento, riposando normalmente su intenti di prevenzione generale di più ampia portata. Resta tuttavia da stabilire se lo strumento apprestato fosse davvero congruente rispetto al fine che si assumeva perseguito, sotto il profilo della ragionevolezza, tenendo ben presente che la fattispecie era stata originariamente tipizzata sulla base di tutt'altra *ratio*, sicché occorre in primo luogo verificare se la formula legislativa fosse sufficientemente flessibile per essere piegata a diverse finalità, e in secondo luogo se tale finalità fosse davvero capace di giustificare razionalmente la diversa e più rigorosa tutela dell'onore dei p.u. rispetto all'onore dei privati cittadini, alla luce di tutte le norme costituzionali che vengono in considerazione.

4. h) — Norme e principi costituzionali in possibile contrasto con l'art. 341 c.p., nel suo complesso: a) il principio di uguaglianza e della pari dignità sociale.

Venendo finalmente alle norme costituzionali con le quali l'art. 341 c.p. sembra entrare in rotta di collisione, viene in prima battuta in considerazione il principio per il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...) senza distinzione di (...) condizioni personali e sociali» (art. 3, comma 1, Cost.). Al riguardo va osservato, da un lato, come la Costituzione consideri primo valore costituzionale la persona in sé, prescindendo dalle qualità ad essa inerenti e dalle mansioni da essa esercitate, e, dall'altro, che il bene tipicamente personale dell'onore, inteso come valore morale intrinseco alla persona in quanto tale, altro non è che un particolare aspetto di quella dignità sociale cui fa riferimento l'art. 3 Cost., rientra nei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione ed è, infine, per sua natura, eguale in tutti gli uomini, indipendentemente da giudizi sociali di merito o di demerito. Posta questa premessa è evidente che l'art. 341 c.p., in quanto comportava una tutela privilegiata dell'onore del p.u. rispetto a quella apprestata all'onore dei privati cittadini dall'art. 594 c.p., si poneva in contrasto, in modo diretto, col principio della pari dignità sociale, nella misura in cui si escludeva che esso tutelasse altri e diversi beni giuridici. Invero la diversa e più rigorosa tutela prevista dall'art. 341 c.p., rispetto all'art. 594 c.p. veniva collegata al mero *status* di pubblico ufficiale, utilizzando cioè un criterio di distinzione, quello delle «condizioni personali e sociali», espressamente fatto oggetto di divieto dalla norma costituzionale. D'altra parte non può essere negato che il principio di uguaglianza è un principio fondamentale che, in quanto tale, non ammette limitazione se non fondate su interessi costituzionalmente rilevanti.

Da questo punto di vista occorre appunto verificare se la tutela diversificata dell'onore del p.u. potesse trovare ragionevole giustificazione nella *ratio* del principio del buon andamento della p.a., costituzionalmente rilevante a norma dell'art. 97, comma 1, della Costituzione. Ma una simile prospettiva non sembrava seriamente praticabile e ciò almeno per tre ragioni.

La prima è che il principio del buon andamento della p.a., peraltro difficilmente estensibile sino al punto da comprendere il semplice «normale funzionamento» della p.a., non sembra sia assunto dalla Costituzione come valore in sé, ma piuttosto come valore funzionale alla garanzia dei diritti inviolabili dei cittadini e, pertanto, non può assumersi il diritto alla pari dignità sociale «in funzione» della piena realizzazione dell'interesse al buon funzionamento della p.a. In secondo luogo occorre prendere atto che la fattispecie di cui all'art. 341 c.p. era stata strutturata seguendo direttrici di tutela del tutto diverse, fondate sul principio d'autorità e la norma tradiva questa origine ad ogni applicazione concreta, tanto da risultare in larga misura insensibile, sotto il profilo del concreto contenuto precettivo, al mutamento di prospettiva, sul piano dello scopo politico criminale, imposto dai nuovi valori costituzionali. Se ne deve pertanto dedurre che lo strumento apprestato fosse radicalmente inadeguato ed incongruo rispetto al fine prospettato, perché finiva col punire, in modo del tutto sproporzionato, oltre a condotte in qualche modo coinvolgenti anche il buon andamento della p.a., sia pure in senso assai lato, intere categorie di condotte, che nulla avevano a che fare con quel fine, con conseguente violazione ancora dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del criterio di ragionevolezza. In terzo luogo è la giustificazione stessa alla diversa tutela accordata all'onore del p.u. incentrata sul «buon andamento» che contrasta col «modello» di p.a. accolto dalla Costituzione. Infatti il rapporto tra p.a. e cittadino nell'attuale assetto costituzionale, è essenzialmente paritario e di «partecipazione», con un netto ed inequivocabile rifiuto del principio di autorità e di «fedeltà» allo Stato, caratterizzante il precedente regime. Ciò lo si desume anzitutto dal principio secondo il quale «la sovranità appartiene al popolo» (art. 1, comma 2, Cost.). È ben vero che l'esercizio della sovranità è consentito solo «nelle forme e nei limiti della Costituzione», ma ciò non toglie, da un lato, l'importanza di principio dell'affermazione dell'originaria appartenenza del potere al popolo e, dall'altro, grazie al collegamento con il resto della Costituzione e, in primo luogo col principio personalista di cui all'art. 2 Cost., la possibilità di rinvenire a carico di chi in concreto esercita il potere un vincolo di corrispondenza ai fini propri del tipo di ordine garantito dalla Costituzione medesima, con particolare riferimento al metodo democratico come il solo che possa determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.), con conseguente stretto collegamento tra la concezione dei rapporti tra Stato e cittadini e la forma (democratica) di Stato accolta. Inoltre il collegamento con l'art. 2 della Costituzione consente di riconoscere fra i diritti

inerenti della persona e in posizione assolutamente primaria quello di far discendere la soggezione del popolo all'autorità statale dal riconoscimento della partecipazione del medesimo alla sua formazione ed all'esplicarsi della sua successiva attività. Ciò emerge anche nell'indicazione, come fine primario, dell'«effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», nell'art. 3, comma 2 della Costituzione. Ne deriva che le attività burocratiche vengono a porsi come modi di esercizio del potere di partecipazione individuale con conseguente parificazione della condizione personale degli appartenenti alla burocrazia a quella di tutti i cittadini. Da questo punto di vista il fine del buon andamento della p.a. non sembra in grado di giustificare una peculiare tutela dei p.u. rispetto a quella spettante ai cittadini proprio perché, così facendo, si viene ad inficiare la posizione paritaria tra funzionari e cittadini, reintroducendo, in forma larvata, quel principio d'autorità che si era invece voluto decisamente respingere.

Dal mutamento di prospettiva che considera la p.a. al servizio del cittadino e non viceversa, discende piuttosto la possibilità di ravvisare maggiori doveri in capo ai pubblici funzionari, la cui violazione comporta responsabilità sia all'interno che all'esterno della p.a., in funzione di garanzia per il buon andamento, l'imparzialità e la legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti, come si può desumere dagli artt. 28 e 54, comma 2, della Costituzione. Ed anzi dall'art. 54, comma 2, della Costituzione si ha la conferma che l'«onore» del p.u. si configura non come rispetto od ossequio dovutogli, bensì come conseguenza del rigoroso adempimento dei propri doveri, sicché il p.u. non ha tanto il «diritto» all'onore, perlomeno non un diritto diverso da quello spettante ad ogni uomo, quanto piuttosto il «dovere» di meritarsi stima e considerazione presso la collettività mediante un comportamento legale, efficiente ed imparziale. In conclusione il funzionario deve essere considerato, nell'attuale assetto costituzionale, non tanto come «autorità», bensì come servitore dell'interesse generale e come soggetto che non fa altro che esercitare il potere di partecipazione proprio di ogni cittadino.

Come si vede un'impostazione assai diversa, per non dire opposta, di quella degli Stati totalitari e teocratici, secondo la quale non esistono diritti dei sudditi verso lo Stato ma solo doveri, attesa l'origine divina del potere e la derivazione divina del sovrano. Ed è evidente che, mentre in un sistema di p.a. fondato sul dovere di obbedienza anche una semplice offesa al p.u., in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, può ragionevolmente assumersi come possibile causa di un'alterazione del «normale svolgimento» dell'esercizio della funzione, appunto perché segno di ribellione all'autorità e, in quanto tale, in contrasto col modello di p.a. accolto, ciò deve invece essere decisamente negato in un sistema di p.a. fondato sulla parità tra cittadino e funzionario e sul diritto dei privati alla «partecipazione» all'attività burocratica.

4. i) — (segue) b) I principi d'offensività, di proporzione e di determinatezza.

Ma l'art. 341 c.p., oltre a violare il principio di uguaglianza e le regole che disciplinano i rapporti della p.a. coi privati, si poneva in contrasto anche col «volto costituzionale» del moderno diritto penale, che viene a caratterizzarsi soprattutto come sistema di limiti sostanziali al legislatore (sentenza 23-25 ottobre 1989 n. 487).

Al riguardo veniva anzitutto in considerazione il principio di necessaria offensività, strettamente legato alla concezione del diritto penale come *extrema ratio* (c.d. principio di sussidiarietà), che si deve ritenere costituzionalizzato per via di implicazione logica dagli artt. 25, comma 2 (in particolare dall'uso del termine «fatto») e 27, comma 3, Cost., letti alla luce dell'art. 13 Cost. Infatti posto che con la pena si viene ad incidere su di un bene primario come la libertà personale (art. 13 Cost.), oltre che su altri valori fondamentali, quali la dignità sociale ed il pieno sviluppo della personalità umana (art. 3 Cost.), intanto si giustifica in quanto sia diretta a tutelare beni socialmente apprezzabili. Ciò comporta l'adozione di un «modello» liberale di diritto penale fondato sull'esigenza di tutelare un concreto interesse, offeso dal fatto tipico.

Nel caso dell'art. 341 c.p., una volta esclusa la possibilità di assumere ad oggetto di tutela il prestigio o il buon andamento della p.a., che semmai potevano costituire la mera *ratio* politico-criminale dell'incriminazione, è evidente che la previsione dell'oltraggio a pubblico ufficiale come autonomo titolo di reato non si giustificava, non potendosi rinvenire tale giustificazione nell'esigenza di tutela dell'onore del singolo p.u., già compiutamente «coperta» dal diverso reato di cui all'art. 594 c.p. (aggravato a norma dell'art. 61 n. 10 c.p.). D'altra parte recuperare l'originaria ragione dell'incriminazione, ossia la particolare qualificazione dell'onore del p.u. in ragione del principio di autorità, oltre ad aprire la strada alla prima censura sopra evidenziata della violazione della pari dignità sociale e del modello costituzionale di p.a., non consentiva di risolvere il problema neppure sotto il profilo qui in esame. Infatti se è vero che il modello del reato come offesa ai beni giuridici nulla garantisce in ordine ai contenuti delle norme incriminatrici che, pur rispettando formalmente quel modello, possono essere i più illiberali, si deve osservare che nel caso di specie l'assunzione ad oggetto di tutela di un bene giuridico strettamente connesso al principio di autorità in sé considerato, e conseguentemente al dovere di obbedienza del privato nei

confronti dello Stato, finiva col compromettere non solo i contenuti ma anche la forma stessa di un diritto penale liberale, scivolando verso modelli illiberali, come quelli propri del diritto penale della volontà o dell'atteggiamento interiore, a sfondo eticizzante, o del diritto penale dell'infedeltà allo Stato; modelli cioè che tendono a concepire il reato in termini di pura disobbedienza alle norme statuali.

Un altro principio fondamentale che viene in considerazione è il principio di proporzione, desumibile dalla funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost., purché estesa anche alla fase dell'astratta previsione normativa, oltre che alla fase dell'applicazione giudiziale e dell'esecuzione. Infatti la finalità rieducativa postula che il reo avverta che il trattamento punitivo inflittogli sia proporzionato al disvalore del fatto commesso, perché altrimenti si stimola un atteggiamento di ostilità nei confronti dell'ordinamento.

Si tratta di un principio, valido per l'intero diritto pubblico, e che costituisce un'applicazione del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., risolvendosi nella necessità che la scelta dello strumento per raggiungere il fine sia limitata da considerazioni razionali rispetto ai valori, ma che, in materia penale, acquista una forza cogente tutta particolare in ragione del fatto che lo strumento penale viene ad incidere su diritti fondamentali dell'individuo. Quale vincolo alla discrezionalità legislativa in materia penale il principio equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori delle predette incriminazioni (sentenza n. 409/1989 cit.).

Da questo punto di vista il principio di proporzione opera su due piani, altrettanto importanti: *a)* sul piano della congruenza tra gravità del fatto tipico e sanzione, comportando la necessità di un giudizio relazionale interno alla norma (tra fatto e pena), in considerazione del bene della libertà personale sacrificato dalla pena (con possibilità di un esito diverso a seconda del tipo di pena previsto, posto che la pena pecuniaria solo eventualmente ed in misura minore viene ad incidere su quel bene, attraverso la conversione in libertà controllata o in lavoro sostitutivo in caso di insolubilità: art. 102, legge n. 689 1981), ed in tal caso il giudizio non riguarderà direttamente lo scopo o la *ratio* dell'incriminazione, che rimarrà, per così dire sullo sfondo, ma piuttosto gli elementi di definizione dell'offesa (modalità di lesione e bene giuridico tutelato) ed il suo eventuale esito negativo comporterà conseguenze esclusivamente sulla disciplina sanzionatoria; *b)* sul piano della congruenza tra strumento normativo, ossia la fattispecie criminosa, e finalità che con l'incriminazione si intende perseguire, ed in tal caso è evidente che l'ambito della valutazione è più ampio perché coinvolgente la *ratio* politico-criminale della norma, che è un elemento esterno alla norma stessa. In questa seconda prospettiva ciò che assume rilevanza in via diretta non è il profilo sanzionatorio, bensì la struttura del reato, perché è il riferimento alle caratteristiche tipologiche dell'offesa a consentire il giudizio di congruenza con la finalità perseguita, mentre l'eventuale esito negativo del giudizio dovrebbe comportare l'incostituzionalità dell'intera fattispecie, perché in tal caso la sproporzione attiene non al *quantum* ma all'*an* della tutela penalistica.

Quanto ai casi in cui si realizza la sproporzione, nel senso da ultimo indicato, ritiene questo giudice che ciò si verifichi quando le condotte punite siano descritte in modo tanto ampio da abbracciare non solo alcune ipotesi marginali (il che non comporterebbe profili di illegittimità costituzionale della norma ma, semmai, semplici motivi di inopportunità politica), ma addirittura l'assoluta maggioranza di condotte, la cui punizione non ha alcuna attinenza col fine perseguito. In tal caso infatti non si potrebbe escludere la macroscopica irragionevolezza dell'incriminazione, non solo in riferimento all'art. 27, comma 3, Cost. ma anche in riferimento allo stesso art. 3 Cost.

Nel caso di specie si è già abbondantemente argomentata la particolare «distanza» tra la struttura del reato di cui all'art. 341 c.p. e gli scopi di tutela legittimamente assumibili alla stregua del vigente assetto costituzionale, ossia il prestigio, inteso come stima e «fiducia» presso la collettività, ovvero il buon andamento della p.a., nel senso cioè che solo in un numero irrisorio dei casi, quei fini trovavano corrispondenza nella realtà, mentre nella maggioranza dei casi si trattava di condotte che nulla vi avevano a che fare e la cui punizione, sulla base di un titolo di reato autonomo e distinto rispetto al reato di cui all'art. 594 c.p., trovava esclusiva ed effettiva giustificazione sulla base dell'originaria *ratio* di tutela, ossia il principio di autorità ed il rapporto di sudditanza tra Stato e cittadini.

Ma al riguardo appare violato o comunque messo in crisi anche un altro principio fondamentale, con funzione di garanzia, ossia il principio di sufficiente determinatezza, direttamente desumibile dalla riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost., perché nel caso di specie ed in riferimento alle *ratio* di tutela individuate, appare evidente che le espressioni utilizzate per collocare l'offesa all'onore del p.u. in una dimensione «pubblicistica» (in particolare l'espressione «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»), ma anche il riferimento a tutti i p.u. e, a

norma dell'art. 344 c.p., ai pubblici dipendenti che prestino un pubblico servizio), erano caratterizzate da un grado di estensione tale da designare realtà profondamente diverse o addirittura eterogenee quanto a disvalore, venendo così ad integrare un vizio classico di deficit di determinatezza, quello per eccessiva onnicomprensività della realtà rappresentata (cfr. circolare Presidenza del Consiglio dei ministri cit., 18). Insomma il «tipo» individuato dall'art. 341 c.p. non risultava espressivo di un omogeneo contenuto di disvalore. La spiegazione del perché ciò sia accaduto è ancora una volta storica e riposa sull'osservazione che, come è noto, il legislatore nell'elaborare le norme compie un procedimento di astrazione dagli oggetti della realtà sensibile, tutti in quanto tali diversi tra loro, in base al quale sono apprezzate le somiglianze e trascurate le differenze sino ad ottenere una classe di oggetti ritenuti sostanzialmente «uguali» e riconducibili nel significato concettuale espresso dal segno linguistico.

Ciò che però orienta questo processo sono scelte di valore, sicché diverse scelte di valore comportano generalmente esiti diversi. Nel caso di specie l'elaborazione della norma è avvenuta, nel 1930, su di una scelta di valore, fondata sul principio di autorità, nel cui ambito il reato era effettivamente in grado di esprimere un contenuto di disvalore del tutto omogeneo. Invece una volta che la scelta di valore viene cambiata, perché ciò era imposto dall'avvento della Costituzione, l'estensione della norma, rimasta invariata, non poteva non destare fondate perplessità di legittimità costituzionale, perché a questo punto si realizza quella insopportabile sfasatura tra la realtà significata e i contenuti valutativi sottesi alla fattispecie, nella quale consiste la ragione più profonda della violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. e, sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 3 Cost.

Ciò, naturalmente, comporta la necessità di superare la tradizionale diffidenza verso il principio di tassatività, riconoscendo la sua violazione non solo quando i limiti «esterni» della fattispecie siano indeterminati, così da rendere incerti i confini tra lecito ed illecito, ma anche quando è la stessa fattispecie al suo interno a risultare indeterminata, perché espressiva di contenuti eterogenei, rispetto al bene giuridico protetto e/o alle finalità di tutela. Del resto si tratta di un passaggio che la Corte costituzionale ha già adombrato dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 708 c.p., riscontrando un deficit di tassatività non in via assoluta ma perché strumento ottocentesco di difesa sociale del tutto inadeguato rispetto alle finalità di tutela, anche in relazione alle mutate condizioni sociali, e, in quanto tale, irragionevole a norma dell'art. 3 Cost. (sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996 n. 370).

Né il vizio appariva sanabile in via interpretativa. Infatti il compito di una selezione delle condotte meritevoli della maggiore, rispetto al reato di ingiuria, tutela di cui all'art. 341 c.p., nella misura in cui impone la scelta su diverse opzioni di politica criminale, spetta necessariamente al legislatore.

D'altra parte va ricordato che il principio di determinatezza, analogamente al divieto di analogia *in malam partem*, si pone come garanzia a salvaguardia degli eccessi del potere giudiziario, e la sua violazione comporta tipicamente la necessità di operazioni interpretative dirette a meglio delimitare il contenuto normativo della disposizione senza che però siano offerte sufficienti indicazioni da parte del segno linguistico (circolare Presidenza del Consiglio dei ministri cit., 19), scadendo in un'opera interpretativa necessariamente intuitiva, variabile da interprete ad interprete a seconda della sensibilità e delle inclinazioni ideologiche di ciascuno.

Neppure era possibile richiamarsi alla discrezionalità riservata al giudice in sede di applicazione della pena tra il minimo ed il massimo a norma dell'art. 133 c.p., affermando cioè che spettava al giudice individuare i casi più lievi, perché coinvolgenti il solo bene dell'onore del singolo p.u., da punire col minimo della pena, differenziandoli dai casi più gravi, perché offensivi anche del bene del prestigio o del buon andamento della p.a., meritevoli di una pena più severa, magari sottolineando che era proprio l'ampia forbice editale conseguente alla sentenza n. 341/1994 che consentiva di ricondurre in uno stesso modello di genere una pluralità di sotto-fattispecie diverse per struttura e disvalore. In particolare non poteva essere a tal fine citata come precedente la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio-18 giugno 1991 n. 285 per almeno tre ragioni. In primo luogo in quella occasione la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata parificazione di trattamento di ipotesi diversificate, mentre in questi casi assume preminente rilievo piuttosto l'art. 25, comma 2 Cost. In secondo luogo in quel caso la normativa ordinaria denunziata poteva avvalersi di una attenuante ad effetto speciale (art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895) che consente una riduzione della pena sino a due terzi, permettendo di differenziare le diverse ipotesi e la Corte costituzionale, nel respingere la questione, ha sottolineato con forza l'importanza di questo elemento. In terzo luogo in quella occasione mancava una fattispecie che potesse assumersi come termine di paragone, mentre in questo caso non può sfuggire che la medesima strada interpretativa diviene impraticabile proprio per la naturale vocazione dell'art. 594 c.p. a porsi come *tertium paragonis*. Infatti una volta ammesso che i «casi lievi» in nulla si distinguono dalle ipotesi punite a norma dell'art. 594 c.p. (e art. 61 n. 10 c.p.) non sembra possibile giustificare razionalmente una diversa disciplina. Insomma la disomogeneità è già a livello astratto e ad essa non può porsi rimedio mediante le valutazioni che, sul piano concreto, il giudice deve compiere ai fini della determinazione in concreto della pena,

perché è lo stesso trattamento punitivo minimo di cui all'art. 341 c.p., a risultare sproporzionato e, in confronto con l'art. 594 c.p., irragionevole per la mancata previsione della pena pecuniaria (e dell'intera disciplina propria dell'art. 594 c.p., compresa la procedibilità).

D'altra parte non va neppure dimenticato che la riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost. si riferisce anche alla pena e deve pertanto ritenersi violata dalla previsione di fattispecie «ad amplissimo spettro» con forbici edittali tanto ampie da far scivolare la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena nell'arbitrio punitivo. Anche in tal caso infatti si affida — si potrebbe dire sulla base di una sorta di delega in bianco nelle scelte punitive — al giudice l'individuazione, già a livello astratto, della gravità del fatto, smarrendo la «significatività» del tipo e la funzione di guida della norma penale, nonché confondendo il piano della quantificazione del disvalore del fatto sulla base di ragionevoli scelte di valore, riservato al legislatore, col piano della commisurazione della pena, in relazione alle infinite variabili del caso concreto, di pertinenza del giudice. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza sopra citata, non ha mancato di ribadire che l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici, e quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore; mentre al giudice compete di valutare la particolarità del caso singolo onde individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse, nella cornice posta dai limiti edittali, quella adeguata in concreto. Poiché gli ambiti delle due sfere non vanno confusi, è compito del legislatore di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori. Non solo ma la stessa Corte costituzionale non ha esitato dal dichiarare incostituzionale una norma incriminatrice, sulla base degli stessi rilievi, in presenza di un divario eccessivo tra minimo e massimo di pena (da due a 24 anni di reclusione, con un rapporto di 1 a 12), di una questione sollevata in relazione all'art. 25, comma 2, Cost. e di una diversa norma incriminatrice più generale, alla quale le condotte previste dalla norma dichiarata incostituzionale potessero essere ricondotte, funzione che, nel caso di specie, è svolta agevolmente dall'art. 594 c.p. (sentenza 15-24 giugno 1992 n. 299). Da questo punto di vista era la stessa ampia forbice editale prevista dall'art. 341 c.p., a seguito della sentenza n. 341/1994, che va da 15 giorni a 2 anni di reclusione (con un rapporto da 1 a 48) a destare serie perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma.

4. l) — (segue c) Principio del buon andamento della p.a.

Ultimo profilo di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., nel suo complesso, che va evidenziato è il principio del buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost., che potrebbe apparire paradossale se si pensa che il medesimo principio era generalmente individuato come il fine dell'incriminazione, se non addirittura come il bene giuridico protetto. Tuttavia a ben vedere ciò non deve sorprendere perché i fini di politica criminale impongono l'adozione di strumenti congruenti con essi e non di strumenti assolutamente sproporzionati e sovrabbondanti e, in quanto tali, controproducenti.

Ora, la prassi mostra come l'incriminazione indiscriminata delle condotte descritte dall'art. 341 c.p. non risultava il più delle volte per nulla funzionale all'efficienza delle stesse amministrazioni di appartenenza del singolo p.u. offeso, obbligato a denunciare il fatto a norma dell'art. 361 c.p., ad assentarsi dal suo ufficio per presentarsi a rendere testimonianza anche a distanza di anni, magari affrontando viaggi notevoli a seguito di trasferimenti successivi al fatto, con correlativo dispiegamento di tutta un'attività burocratica, prima ancora che giudiziaria, del tutto sproporzionata alla scarsissima rilevanza del disvalore sociale (sotto il profilo dell'interesse pubblicistico del prestigio o del buon andamento della p.a.) riscontrabile in simili fatti, con un bilancio, in termini di analisi costi/benefici, gravemente deficitario anche dal punto di vista della p.a. stessa.

Non solo, ma si deve peraltro precisare che una simile rigidità di reazione da parte dei p.u., imposta per legge, avverso comportamenti certo disdicevoli ed anche penalmente illeciti, sotto il profilo dell'offesa all'onore del singolo p.u., ma che la coscienza sociale stentava del tutto a riconoscere come qualificati da una quota aggiuntiva di disvalore, finiva proprio con l'inficiare quella «fiducia» dei consociati nella p.a. che è essenziale per un corretto svolgimento delle funzioni pubbliche secondo il modello di p.a. accolto dalla Costituzione, finendo per porsi come fattore di «estraneità» e di «distanza» tra p.a. e cittadino.

4. m) — Profili di incostituzionalità parziali: a) mancata previsione della pena pecuniaria.

Venendo ai dubbi di legittimità costituzionale «parziali», essi attengono alla mancata previsione, almeno per i casi di minore gravità, della pena pecuniaria, in alternativa alla pena detentiva, e della procedibilità a querela di parte.

Quanto alla mancata previsione della pena pecuniaria, viene in considerazione, oltre al principio di uguaglianza sotto il profilo del criterio di ragionevolezza ed in generale tutte le norme ed i principi costituzionali sopra evidenziati, soprattutto il principio di proporzione di cui all'art. 27, comma 3, Cost., nella sua versione che si

potrebbe definire «classica», ossia come criterio di congruenza tra tipo e quantità di pena e gravità del fatto tipico. Nel caso di specie va osservato che la mancata previsione della pena pecuniaria comportava l'impossibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettivo disvalore del fatto in concreto commesso. L'illegittimità costituzionale di questa soluzione, almeno per i «casi più lievi», emerge ancora una volta dal raffronto col reato di ingiuria, sotto il profilo del criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3, Cost. D'altra parte se un simile raffronto, giustificato, come si è visto, dal fatto che in questi casi entrambe le fattispecie finiscono col tutelare il medesimo bene giuridico, senza apprezzabili differenze, portava a considerare irragionevole una pena detentiva superiore di dodici volte nel limite minimo (sentenza n. 314/1994 cit.), *a fortiori* si poteva ritenere incostituzionale la mancata previsione della pena pecuniaria, in alternativa alla pena detentiva, prevista invece dall'art. 594 c.p. Non si deve infatti dimenticare che la previsione della sola pena detentiva va limitata alle sole ipotesi in cui la gravità dell'illecito sia particolarmente elevata, ed assolutamente indispensabile il ricorso alla detenzione, mentre le sperequazioni punitive tra ipotesi di reato comparabili, per relativa omogeneità di contenuto offensivo, in ordine alla qualità prima ancora che alla quantificazione della pena, finiscono con l'incidere negativamente sulla funzione di prevenzione generale, perché denunciano casualità ed eccentricità dell'incriminazione (circolare Presidenza del Consiglio dei ministri, cit., 16, 6.2). Si è peraltro già osservato che la previsione di una pena pecuniaria modifica il giudizio sulla proporzione della pena, in termini generali, rispetto alla gravità del fatto reato, venendo ad incidere sul bene fondamentale della libertà personale (art. 13 Cost.) solo in via eventuale ed in minor misura (attraverso la sostituzione in libertà controllata o lavoro sostitutivo).

Infine il problema dell'individuazione dei limiti edittali della pena pecuniaria, conseguenti ad un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma, limitata a questo aspetto, poteva agevolmente essere risolto mediante il riferimento o ai limiti generali di cui all'art. 24 c.p. oppure ai limiti previsti dall'art. 594 c.p., ossia previsti per il reato assunto quale *tertium paragonis*, secondo una tecnica non nuova e seguita dalla stessa Corte costituzionale in un caso in cui l'omogeneità strutturale tra le due fattispecie poste a confronto era certamente minore (sentenza n. 409/1989 cit.).

4. n) — (segue) b) Procedibilità.

In ordine alla procedibilità, poteva essere sottolineato il profilo di una disparità di trattamento questa volta ai danni dei pubblici ufficiali, discriminati, rispetto ai comuni cittadini, perché privati del potere di proporre, come anche di non proporre, nonché di rimettere, la querela a tutela della propria onorabilità (*cf.* Pret. Prato 15 gennaio 1975 in Giur. Cost. 1975, 1732, la relativa questione, sollevata con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., è stata respinta dalla sentenza 2-14 aprile 1980 n. 51).

In questa sede la questione deve essere riproposta, anche in riferimento all'art. 97 Cost. e, soprattutto, all'art. 25, comma 2, Cost., sia sulla base di tutto quanto già si è detto in ordine all'obiettività giuridica del reato, sia cercando di svelare i nessi tra funzione della procedibilità a querela e natura del bene protetto dall'art. 594 c.p., in rapporto al principio di determinatezza.

Sotto il primo profilo basterà ricordare come l'originaria configurazione del reato concepisse la tutela dell'onore del singolo p.u. come semplice «mezzo» per perseguire un fine di più ampia portata, ossia il principio di autorità, sicché veniva imposta una correlazione necessaria tra lesione del bene personale dell'onore del singolo p.u. e dimensione pubblicistica dell'offesa, con una soluzione non priva, una volta accolta la scelta di valore che vi era sottesa, di una certa coerenza, perché innegabile è la congruenza con quel fine dello strumento apprestato. Ma, come si è visto, una simile congruenza inevitabilmente svanisce una volta mutata la prospettiva di tutela mediante l'adozione delle finalità del prestigio o del buon andamento della p.a., in luogo di quella originaria, perché a questo punto era la stessa estensione della fattispecie a non trovare più valida giustificazione, tanto da far apparire lo strumento di cui all'art. 341 c.p. come palesemente incongruo rispetto a quei fini.

Si aggiunga che il significato della procedibilità della querela per i reati di ingiuria e diffamazione (art. 597 c.p.) va ricercato nell'individualità, si potrebbe dire «intimità» del bene giuridico protetto dell'onore, quale diritto della personalità di ciascun uomo in quanto tale, in sé e per sé considerato, e nell'obiettiva scarsa gravità che spesso queste condotte, sotto il profilo dell'interesse statale al mantenimento dell'ordine sociale, assumono. Con ciò si vuol dire che si tratta di condotte che tipicamente si originano nell'ambito di conflitti interpersonali, coinvolgenti una dimensione prima di tutto, per così dire, «privatistica», che spesso trovano un adeguato componimento nell'ambito del medesimo rapporto, mediante ad es., presentazione di scuse o risarcimento dei danni, sicché appare oltre modo opportuno limitare l'intervento punitivo dello Stato al caso di presentazione di querela anche al fine, mediante l'istituto della remissione, di favorire componimenti in via bonaria. Inoltre la funzione della querela, in stretta correlazione con il principio di determinatezza di cui all'art. 25, comma 2, Cost., consiste

anche nel selezionare le condotte realmente offensive, in modo da arginare il rischio che l'azione penale sia promossa in relazione ad un'infinità di fatti bagattellari con evidente pregiudizio di un'efficiente amministrazione della giustizia.

Ebbene col reato di oltraggio a p.u., procedibile d'ufficio, si veniva a realizzare una sorta di «sacrificio» o di «strumentalizzazione» di un bene specificatamente personale, quale l'onore del singolo p.u., in funzione del perseguimento di una finalità pubblicistica trascendente l'interesse della persona fisica, che tuttavia si risolveva alternativamente o in una scelta credibile ma di per sé in contrasto con la Costituzione (principio di autorità), ovvero in una scelta di per sé conforme alla Costituzione (prestigio o buon andamento della p.a.), ma che non trovava alcun riscontro nella struttura del reato, essendo il collegamento con la pubblica funzione tanto generico da risultare evanescente. Vi è allora da chiedersi se fosse razionalmente giustificabile il sacrificio imposto ai p.u., privati del potere di tutelare autonomamente un bene della loro personalità ed anzi gravati dell'obbligo di presentare denuncia, da una tutela «pubblicistica», priva in realtà di concreti elementi di riscontro normativo. O non fosse piuttosto preferibile, e costituzionalmente imposto, selezionare, dal punto di vista tipologico, quelle condotte la cui punizione fosse effettivamente funzionale alle finalità del prestigio e/o del buon andamento della p.a. e lasciare negli altri casi alla libera decisione del singolo p.u. la tutela dei beni propri della sua personalità, mediante l'esercizio del potere di proporre querela.

L'art. 341 c.p. inciderebbe anche pesantemente sul buon andamento della p.a. in generale e dell'amministrazione giudiziaria in particolare, imponendo da un lato l'obbligo della denuncia al p.u. e, dall'altro l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.) in ordine a tutti i casi, anche quelli obiettivamente bagattellari ed in cui il p.u. non si fosse sentito offeso (e non avrebbe pertanto presentato querela) o avesse ricevuto tutte le scuse del caso (e avrebbe pertanto presumibilmente rimesso la querela).

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara in via principale, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato normativo di cui agli artt. 2, terzo comma, c.p. e 673 c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente la modifica della sentenza di condanna passata in giudicato in caso di intervento di una legge penale in senso favorevole al condannato, nei termini di cui alla motivazione;

Dichiara, in via subordinata al rigetto della questione che precede, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. in relazione agli artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma della Costituzione nei termini di cui alla motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rovereto, addì 29 maggio 2001

Il giudice: DIES

N. 669

*Ordinanza emessa il 29 maggio 2001 dal tribunale di Rovereto
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Prandato Pierpaolo*

Leggi penali - Successione nel tempo - «Intervento di legge penale in senso favorevole al condannato» (nella specie: abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e assoggettabilità dei fatti al reato di ingiuria, con diverso regime di procedibilità e di pena) - Modifica della sentenza di condanna passata in giudicato - Preclusione - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà personale - Lesione del principio di offensività del reato - Violazione del principio di proporzionalità della pena.

- Cod. pen., art. 2, terzo comma, in combinato disposto con l'art. 673 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma.

In via subordinata: reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Configurabilità come autonomo reato anziché quale aggravante del reato di ingiuria - Mancata previsione del regime di procedibilità a querela di parte - Mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva - Disparità di trattamento tra pubblico ufficiale e privato cittadino - Lesione del principio di tassatività della fattispecie penale - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Cod. pen., art. 341.
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione a carico di Pierpaolo Prandato.

Svolgimento del procedimento

Con richiesta depositata in data 6 dicembre 1999 l'avv. Giancarlo Tunno, nella sua qualità di difensore di Pierpaolo Prandato chiedeva la revoca della sentenza penale di condanna del pretore di Rovereto n. 83/1993 del 15 aprile 1993, con la quale al Prandato veniva applicata su richiesta (artt. 444 e seguenti codice procedura penale) la pena di mesi quattro di reclusione per il reato p. e p. dagli artt. 341 codice penale, sulla base dell'intervenuta «cancellazione» dell'art. 341 codice penale, disposta dall'art. 18, legge 25 giugno 1999, n. 205. Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2000, questo giudice sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. e degli artt. 2, comma 3, c.p. e 673 c.p.p. La Corte costituzionale con ordinanza 22 marzo-10 aprile 2001 (nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2001) dichiarava la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni, essendo stati i quesiti posti, «in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che precede». Alla successiva udienza del 29 maggio 2001 questo giudice sollevava nuovamente le medesime questioni di legittimità costituzionale, dando lettura alle parti della presente ordinanza.

Motivi della decisione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 668/2001).

01C0889

N. 670

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 luglio 2001)
dalla commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Molajoni Marco
contro Ufficio del registro di Roma - Successioni e giudiziari*

Separazione di coniugi - Trasferimento di quota immobiliare ad uno dei coniugi, disposto con la sentenza di separazione - Assoggettamento ad INVIM - Mancata estensione dell'esenzione fiscale prevista per gli atti e provvedimenti relativi al procedimento di divorzio - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee - Richiamo alla sent. n. 176/1992 della Corte costituzionale.

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBURARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 31505/94 spedito il 27 ottobre 1994, avverso avviso di liquidazione n. 42/94 Invim contro: Registro di Roma successioni e giudiziari, da: Molajoni Marco, residente a Roma in via Periandro, 6.

Considerato che al ricorrente Marco Molajoni nato a Roma il 20 luglio 1947 ed ivi residente in via Marmenia n. 30, codice fiscale MLJMRC47L20H501L è stato notificato dall'Ufficio del registro atti giudiziari di Roma in data 1º settembre 1994 avviso di liquidazione ai fini Invim n. 42/94 del Campione Invim;

Considerato che con il predetto avviso, in dipendenza della sentenza del tribunale di Roma n. 12296 del 12 ottobre 1988 (art. 9300/1038), l'ufficio ha liquidato Invim a carico del ricorrente per L. 8.000.000 comprese soprattasse, avendo l'ufficio determinato il valore finale della quota assegnata (50%) in L. 100.000.000 e che l'imposta liquidata è relativa alla quota del 50% dell'immobile giudizialmente assegnato al coniuge separato Carruba Maria Rita sito in Roma, via dell'Automobilismo n. 117;

Considerato che avverso l'avviso di liquidazione il Molajoni ha proposto ricorso a questa commissione per inesatta e falsa applicazione dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 relativo alla determinazione del valore automatico degli immobili, asserendo che l'immobile in questione è distinto al NCEU di Roma alla partita 412336 foglio 875 part. 467 sub 2 e 663 cat. A/2 classe 2 vani 6 rendita catastale L. 3.660. Il valore catastale aggiornato con i coefficienti dell'epoca pari a 280 e moltiplicato 80 volte esprime un valore totale di L. 81.984.000 e quindi il 50% relativo è pari a L. 40.992.000.

Considerato che presupposto della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria è l'applicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, (Istituzione dell'Invim) anche con riferimento al trasferimento di quota di proprietà dell'appartamento coniugale in favore di uno dei due coniugi operato con sentenza di separazione;

Considerato che è pertanto rilevante nel caso di specie porsi d'ufficio la questione di costituzionalità della richiamata disciplina in tema di Invim nella parte in cui sottopone ad imposizione fiscale le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione in irragionevole contrasto con la opposta disciplina di esenzione dettata dall'art. 19, legge n. 74/1987 in tema di divorzio;

Considerato che nella irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee in relazione al suddetto profilo fiscale può richiamarsi utilmente la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 176/1992) la quale afferma che «l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi cui occorre dare uno sbocco esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticità di quelli che era manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile».

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953 e con riguardo e nei limiti della mancata estensione del beneficio fiscale anche ai provvedimenti di trasferimento della proprietà di quota di immobile in favore di uno dei due coniugi disposto con sentenza di separazione, dichiara rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, legge n. 74/1987 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Roma, addì 16 giugno 1997

Il Presidente: IZZO

Il relatore: SANTANGELO

01C0890

N. 671

Ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dal t.a.r. per la Toscana
sul ricorso proposto da Forti Marco ed altro contro comune di Porto Azzurro

Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Costruzioni eseguite in assenza, di concessione edilizia ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali - Potere del Sindaco di ordinarne la demolizione - Contrasto con la normativa statale (art. 51 legge n. 142/1990 come modificato e integrato) che attribuisce detto potere ai dirigenti comunali - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Invasione della sfera di competenza statale.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, art. 31, punto 2.
- Costituzione, artt. 97 e 128.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2968/2000 proposto da Forti Marco e Forti Roberto, rappresentati e difesi dagli avv. Franco B. Campagni e Raffaello Astorri, con loro elettivamente domiciliati, in Firenze, via del Corso 1;

Contro il comune di Porto Azzurro, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

Per l'annullamento del provvedimento a firma del dirigente settore urbanistica ed edilizia del comune di Porto Azzurro n. 54 del 4 ottobre 2000 recante ingiunzione di demolizione di opere edilizie ritenute abusivamente realizzate.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto, in particolare, l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla odierna camera di consiglio di trattazione dell'incidente cautelare relatore il consigliere dott. Andrea Migliozi;

Udito, altresì, per le parti ricorrenti l'avv. R. Astorri;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti, sigg.ri Marco e Roberto Forti, espongono di essere comproprietari di un fabbricato per il quale era stata rilasciata da parte del comune di Porto Azzurro la concessione edilizia n. 865 del 26 novembre 1991 per un ampliamento di detto edificio. Successivamente, nel 1996 e nel 1998, venivano assentite, sempre in ordine all'anzidetto fabbricato, alcune opere in variante all'originario progetto.

Con provvedimento n. 54 del 4 ottobre 2000 il dirigente del settore urbanistico ed edilizia privata del comune di Porto Azzurro, sul rilievo che erano stati eseguiti lavori in difformità alla concessione edilizia n. 1127/1998, ingiungeva ai ricorrenti di demolire le opere abusivamente eseguite e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Gli interessati hanno impugnato tale provvedimento, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

1) incompetenza relativa. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 51, legge n. 142/1990 e art. 31, l.r. Toscana n. 52/1999, principi desumibili) posto che la competenza ad adottare l'atto sanzionatorio *de quo* spettava unicamente al sindaco e non già al dirigente;

2) illegittimità e/o nullità per carenza di un elemento essenziale dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per inintelligibilità e per illogicità in quanto nella parte dispositiva del provvedimento impugnato è del tutto omessa la descrizione delle opere che si dovrebbe demolire;

3) ulteriore violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990). Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente motivazione;

4) ulteriore violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 7 e 12, legge n. 47/1985; artt. 31 e 36, l.r. Toscana n. 52/1999, principi desumibili). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti ed omessa e/o insufficiente istruttoria;

5) ulteriore violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 7 e 8, legge n. 241/1990; principi desumibili). Eccesso di potere per violazione del c.d. giusto procedimento.

DIRITTO

Il collegio, chiamato a pronunciarsi, sia pure in sede di disamina dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, sulla legittimità o meno del provvedimento del dirigente del comune di Porto Azzurro recante ingiunzione di demolizione di opere ritenute abusivamente eseguite, deve assegnare assoluta priorità alla censura di incompetenza dedotta nei confronti dell'atto impugnato, col primo mezzo di gravame.

In particolare, il suindicato profilo di illegittimità viene formulato con riferimento a quanto previsto dalla legge regionale della Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999, dal titolo «Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie. Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico. Disciplina del contributo di concessione. Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69», lì dove, all'art. 31, punto 2, a proposito delle opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali, è sancito espressamente che: «Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge la demolizione».

Questo giudice dubita della legittimità costituzionale di tale norma per cui ritiene doverne rimettere d'ufficio l'esame alla Corte costituzionale sotto i profili che seguono.

In punto di rilevanza, è necessario premettere che, dovendosi fare necessariamente applicazione della norma di cui all'art. 31 della l.r. n. 52/1999, per essere stato l'atto impugnato adottato successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, la questione di costituzionalità della richiamata disposizione legislativa risulta essere del tutto evidente.

D'altra parte ancorché coinvolgente un vizio di natura formale, quale l'individuazione dell'organo o ufficio competente ad adottare il provvedimento qui impugnato, sussiste pur sempre un interesse in capo al ricorrente a veder rimosso, sia pure ai sensi e per gli effetti di cui sopra, l'atto oggetto di gravame.

E la questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata.

La legge n. 142 dell'8 giugno 1990 recante la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, ha introdotto il principio della separazione fra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, stabilendo, in particolare, all'art. 51, secondo comma, che «i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti».

Questa tendenza di separazione tra le competenze in tema di indirizzo e di controllo, proprie degli organi politici, e quelle relative all'attività di gestione è stata via via scandita, puntualizzata e resa irreversibile da varie tappe legislative particolarmente significative che possono così riassumersi: *a)* il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che, in evidente attuazione del principio di buona amministrazione ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ha ribadito (art. 3) il principio della necessaria separazione; *b)* la legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha modificato *in parte qua* l'anzidetto art. 51 della citata legge n. 142/1990 reiterando ancora una volta

il principio della separazione ed elencando in via esemplificativa, una serie di materie di natura gestionale ascritte alla competenza funzionale dei vertici burocratici dell'ente; c) il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha espressamente enunciato che tutte le competenze già ascritte agli organi di governo devono essere intese *ipso iure* trasferite all'apparato burocratico; d) la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, sempre nel solco della separazione delle competenze, ha integrato la elencazione di cui sopra.

Così l'art. 51 citato, come modificato e integrato, individua come competenza dei dirigenti l'adozione di atti che impegnano l'ente all'esterno tra cui (comma 3, lett. *f-bis*) «tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché ipotesi di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale».

Il disegno legislativo come sopra delineato, dunque, ha inteso, in modo inequivocabile, affermare due ambiti di potere nettamente distinti di cui uno relativo all'assetto organizzativo dell'amministrazione di guisa che l'adozione degli atti di gestione, provvedimenti o negoziali che siano, deve essere rimessa al soggetto inserito nella struttura burocratica dell'ente, quello stesso che è abilitato ad attivare il procedimento amministrativo di definizione del rapporto giuridico coinvolgente compiti di gestione e che è in grado di condurre o coordinare la relativa attività istruttoria nonché di completarla secondo le regole dettate *in subjecta materia*, ivi compreso, ove possibile, l'esercizio del potere di discrezionalità.

Ma se così è, la norma di cui al punto 2 dell'art. 31 della legge regionale della Toscana n. 52/1999 non può andare esente da *fumus* di incostituzionalità.

Invero, con detta disposizione il legislatore regionale prevede l'assegnazione di una funzione gestionale ad un organo politico (il sindaco, appunto) introducendo una scelta istituzionale ed organizzativa esplicitamente aborrita da una normativa statale di principio quale quella recata dalla legge n. 142/1990, in particolare dall'art. 51 così come successivamente integrato e modificato.

E d'altra parte il principio consolidato di separazione, nell'ente locale, tra competenze tecnico-gestionali e quelle di indirizzo costituisce una diretta applicazione del più generale principio del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione solennemente sancito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Ora se è vero (com'è vero) che secondo il disegno delineato dalla Costituzione la produzione normativa in materia di organizzazione degli uffici pubblici è finalizzata ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, determinando, tra l'altro, «le sfere di competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari (comma 2 dello stesso art. 97), occorre prendere atto che la norma regionale *de qua* nell'attuare inopinatamente e irrazionalmente una deroga al principio di separazione delle competenze, si pone in contrasto con i dettami di cui all'art. 97 della Costituzione (commi 1 e 2).

Ma dalla suindicata norma regionale deriva un ulteriore *vulnus* ad altri principi costituzionali nei sensi che qui di seguito si vanno ad illustrare.

È noto che gli enti locali godono di un'autonomia costituzionalmente (artt. 5 e 128 Cost.) garantita e nell'ambito di tale autonomia, quella organizzativa assume una rilevanza particolare, derivante proprio dalla nozione di ente autonomo.

Ora nella nozione di organizzazione rientrano la struttura degli uffici, la definizione e ripartizione delle funzioni, non dimenticando che nella materia organizzativa gli enti locali territoriali godono sì di autonomia, ma non di sovranità e perciò stesso sono sottoposti a precisi limiti fissati dalla legislazione statale a garanzia dei valori costituzionali dell'unità della Repubblica, oltretutto dell'eguaglianza dei cittadini e dell'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

Viene allora in rilievo l'art. 128 della Costituzione secondo cui «le Province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

Spetta dunque, per effetto dell'anzidetta norma costituzionale, al legislatore statale intervenire per dettare con leggi generali i principi nel cui ambito si esplica l'autonomia dell'ente, come ad esempio quello della separazione delle competenze.

Alla luce dell'ordito costituzionale e legislativo testé richiamato, quanto previsto dall'art. 31, punto 2, della legge regionale Toscana n. 52/1999 si configura come una indebita ingerenza nell'esercizio di un potere normativo che *in subjecta materia* spetta unicamente allo Stato. La Regione Toscana nel sottrarre, con l'anzidetta norma, la competenza all'adozione degli atti di gestione all'apparato burocratico del comune devolvendola al sindaco ha introdotto una modifica legislativa che poteva essere attuata, in ossequio al disposto di cui al citato art. 128 della Costituzione, ad opera di una legge statale, sicché è da ritenersi ipotizzabile il contrasto della norma legislativa regionale in questione con il comma di cui all'art. 128 Cost.

Per le considerazioni che precedono, dunque, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 punto 2, della l.r. Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999 per contrasto con gli artt. 97 (primo e secondo comma) e 128 della Costituzione, dovendosi, quindi investire il giudice delle leggi delle questioni sopra precisate e disponendo conseguentemente la sospensione del presente giudizio nelle more della pronuncia a rendersi da parte della Consulta.

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando, dichiara rilevante per la pronuncia e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, punto 2, della legge regionale Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999 per contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione.

Sospende, in conseguenza, il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria del tribunale.

Accoglie, nelle more, l'istanza cautelare avanzata nei confronti del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Ordina che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Regione Toscana nonché comunicata al presidente del consiglio regionale della Regione Toscana.

Così deciso in Firenze, addì 7 marzo 2001

Il Presidente: LAZZERI

Il consigliere relatore: MIGLIOZZI

01C0891

N. 672

Ordinanza emessa il 4 aprile 2001 dal giudice di pace di Pignataro Maggiore nel procedimento civile vertente tra Contestabile Salvatore e prefettura di Caserta

Reati e pene - Depenalizzazione di reati minori disposta dal d.lgs. n. 507/1999 - Sanzioni amministrative comminate in sostituzione di quelle penali - Applicabilità alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo - Questione di costituzionalità sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100.
- Costituzione, artt. 23 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Vista e letta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 100, d.lgs. n. 507/1999 sollevata dal procuratore del ricorrente in relazione agli artt. 23 e 25 della Carta costituzionale, ritenuto che *prima facie* non appare manifestamente infondata;

Sospende il presente procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di sua competenza.

Pignataro Maggiore, addì 16 maggio 2001

Il giudice di pace: VIGGIANI

01C0892

N. 673

Ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Novocen consorzio per l'edilizia napoletana contro Presidente del Consiglio dei ministri ed altri e da Severino Giovanni ed altri contro consorzio Novocen ed altro.

Espropriazione per pubblica utilità - Giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli
Composizione e funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni di Presidente, ingegnere capo dell'U.T.E. di Napoli, o un suo delegato, e un ingegnere particolarmente esperto in materia) - Ritenuta natura di organo di giurisdizione speciale - Dedotta mancanza d'indipendenza e di imparzialità, per la presenza dell'ingegnere capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, per l'imposizione a carico delle parti del compenso ai componenti e al segretario della Giunta - Violazione dei principi del giudice naturale e della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto con il principio della ricorribilità in Cassazione, per la onerosità del ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1966.

- Decreto-legge legislativo 27 febbraio 1919, n. 219, art. 17, 18, 19, 20 e 21, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290; legge 6 giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Novocen consorzio per l'edilizia napoletana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Federici n. 2, presso lo studio dell'avvocato M.C. Alessandrini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Allodi, Aldo Starace, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente;

Nonché contro: Russo Teresa, Severino Luigi, Severino Enrico, Severino Giuseppa in qualità di eredi di Severino Carmine, Severino Enrico, Severino Gennaro, Severino Giuseppina, Severino Maria, Severino Antonio in qualità di eredi di Severino Gaetano, Borgese Maria Loreta, Severino Errico, Severino Giuseppina, Severino Luisa in qualità di eredi di Severino Raffaele, Severino Anna, Severino Vincenza, Severino Giovanni, Severino Salvatore, Severino Maria, Severino Rita, Severino Pasqua, Severino Gerardo, intimati;

E sul secondo ricorso n. 11843/1998 proposto da: Severino Giovanni, Severino Vincenza, Severino Pasqua, Borgese Maria Loreta, Severino Errico, Severino Giuseppina, Severino Luisa, in qualità di eredi di Severino Raffaele, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 54, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sartore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Piscicelli, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentali,

Contro consorzio Novocen, P.C.M. Funzionario CIPE *ex art.* 84, legge n. 219/81, intimati;

Avverso la sentenza n. 140/1997 della giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di Napoli, depositata il 12 dicembre 1997;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2000 dal consigliere dott. Enrico Altieri;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

1. — Svolgimento del processo.

Con citazione notificata il 30 marzo e il 1° aprile 1996 Russo Teresa, Borgese Maria Loreta, Severino Luigi, Enrico Giuseppa, Enrico, Gennaro, Giuseppina, Maria, Antonio, Errico, Giuseppina, Luisa, Anna, Vincenza, Giovanni, Salvatore, Maria, Rita, Pasqua e Gerardo convenivano dinanzi alla giunta speciale per le espropriazioni di Napoli il funzionario delegato CIPE e il Novocen - Consorzio per l'edilizia napoletana, esponendo:

di essere comproprietari di alcuni immobili in Napoli, inseriti nell'ambito del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed assoggettati ad espropriazione per la realizzazione delle opere previste nel comparto, affidate in concessione al detto consorzio;

che quest'ultimo non aveva offerto né liquidato alcunché a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione.

Chiedevano, quindi, la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione, previa determinazione del valore venale degli immobili.

Si costituivano il consorzio e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con sentenza 23 ottobre-12 dicembre 1997 la giunta, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, determinava l'indennità di espropriazione nonché quella di occupazione, quest'ultima nella misura corrispondente agli interessi legali sul valore pieno dell'immobile fino alla data dell'effettivo deposito; condannava il consorzio al pagamento delle spese processuali, degli onorari dovuti ai componenti del collegio e del compenso spettante al segretario.

La sentenza è così motivata:

la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e del comune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli artt. 80, 81 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'ente concessionario è demandato — attraverso l'apposita convenzione — il compimento in nome proprio di tutte le operazioni, tecnico-materiali e giuridiche, ivi comprese quelle implicanti esercizio di poteri pubblicistici. L'ente concessionario assume, quindi, la qualità di unico soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato;

l'indennità di occupazione era dovuta, in quanto l'art. 80 della legge n. 219/1981 riconosce ai proprietari tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, la quale, agli artt. 1 e 2, considera anche tale indennità;

nel merito, la valutazione dell'immobile veniva fatta sulla base della documentazione dell'UTE e di stime operate dalla stessa giunta per immobili siti in aree limitrofe.

Avverso tale sentenza il consorzio Novocen ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio nonché Giovanni. Vincenza, Pasqua Severino e Borge Maria Loreta, nonché Errico, Giuseppina e Luisa Severino, nella loro qualità di eredi di Raffaele Severino. Questi ultimi hanno, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo.

Il ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento dell'indennità di occupazione e contro i criteri della sua determinazione; i ricorrenti incidentali lamentano, condizionatamente all'accoglimento, del ricorso incidentale, l'avvenuta estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli.

2. — Motivi della decisione.

2.1. — Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, proposti nei confronti della stessa sentenza.

Prima di scendere all'esame delle censure le sezioni unite ritengono che debbano porsi alcune questioni di sospetta incostituzionalità di alcuni aspetti della disciplina normativa che istituisce della giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli e che ne regola la composizione e il funzionamento, profili che non sono stati evidenziati nelle precedenti pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 2 del 1966: insussistenza del superamento dei limiti di delega) e delle sezioni unite di questa Corte (sentenze n. 472 del 1959 e 1161 del 1969: scadenza del termine stabilito dalle norme transitorie della Costituzione per la revisione delle giurisdizioni speciali; nn. 104, 745 del 1999 e 466 del 2000: insussistenza di lesione del diritto di difesa per la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione).

Tali profili devono essere sollevati d'ufficio, investendo direttamente la struttura e il funzionamento della giunta e, quindi, attenendo alla costituzione del giudice; appare, quindi, manifesta la loro rilevanza, pur non essendo stati gli stessi prospettati dalle parti o, comunque, trattati nella sentenza impugnata.

2.2. — È opportuno, innanzitutto, tracciare un sintetico quadro normativo.

La giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è stata istituita con l'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, concernente «Provvedimenti a favore della città di Napoli», convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290.

Tale disposizione attribuisce alla giunta anziché al giudice ordinario — la determinazione, in via contenziosa, delle indennità per le espropriazioni relative a beni immobili siti nel comune di Napoli per le quali siano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul risanamento di Napoli.

In tempi più recenti è stata attribuita alla giunta la determinazione dell'indennità delle espropriazioni eseguite nel quadro del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della legge 15 maggio 1991, n. 219, il cui art. 80 richiama per la liquidazione dell'indennità gli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885.

Il citato d.l.l. prevede la composizione dell'organo (un magistrato della Corte d'appello di Napoli con funzioni di presidente, e due ingegneri, di cui almeno uno funzionario governativo, nominati dal presidente della Corte d'appello di Napoli); la durata dell'incarico.

La composizione della giunta è stata successivamente modificata dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'alto commissario per la provincia di Napoli): i due componenti tecnici sono, l'uno, *ex lege*, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza di Napoli (l'ufficio tecnico erariale) o, in caso di assenza, un suo delegato; l'altro, un ingegnere particolarmente esperto in materia, «rappresentante del sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nel caso che l'espropriazione riguardi edifici od un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori qualora riguardi fondi rustici», designato dai suddetti uffici sindacali.

L'art. 18 del d.l.l. n. 219 del 1919 stabilisce che «sono devolute alla competenza esclusiva della giunta speciale tutte le questioni che, in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarebbero di competenza dell'autorità giudiziaria, comprese quelle di cui all'art. 46».

L'art. 19 indica come «non ... suscettibili di alcun gravame» le decisioni della giunta, prevedendo contro di esse il ricorso per revocazione e dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Altre due disposizioni del decreto-legge luogotenenziale n. 219 del 1919 che devono essere ricordate sono l'art. 20, che pone a carico delle parti le spese per il giudizio, e l'art. 21, che rimanda ad uno speciale regolamento le norme per il funzionamento della giunta speciale e la procedura da seguirsi dinanzi la giunta medesima.

Il regolamento, approvato con r.d. 17 aprile 1921, n. 762, rinvia, per quanto non stabilito espressamente dal d.l.l. n. 219 e dallo stesso regolamento, alle norme del codice di procedura civile. Gli artt. 13 e 14 del regolamento dettano la disciplina degli onorari spettanti ai componenti della giunta, il compenso al segretario e alle spese del giudizio. Essi «sono ripartiti a norma dell'art. 37 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e liquidati, per ciascun giudizio, con decreto del primo presidente della Corte d'appello di Napoli».

La Corte costituzionale si è occupata una sola volta della giunta speciale delle espropriazioni nella sentenza n. 2 del 1966, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2, secondo comma, del r.d. 11 aprile 1926, n. 752, nella parte in cui estendeva la competenza della giunta alle procedure espropriative riguardanti beni immobili situati nella provincia di Napoli.

La giurisprudenza di questa Corte, come si è già ricordato, ha dichiarato manifestamente infondate alcune questioni d'incostituzionalità riguardanti la giunta speciale. Le sezioni unite ritengono che su tali questioni debbano essere condivise le argomentazioni svolte nelle proprie precedenti decisioni.

2.3. — La Corte ritiene, però, che altri aspetti della disciplina normativa riguardante la giunta speciale sollevino fondati sospetti di contrasto con norme e principi costituzionali.

È indubbio che si tratti di un organo giudicante avente caratteristiche assai anomale.

Occorre chiedersi, innanzitutto, se la giunta costituisca una giurisdizione speciale, ovvero un collegio arbitrale.

In tale seconda ipotesi, trattandosi di arbitrato obbligatorio per legge, la non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità emergerebbe dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 127 del 1977; 488 del 1991; 49, 206 e 232 del 1994; 152 del 1996; 381 del 1997; 325 del 1998; ordinanza n. 134 del 2000).

Pur avendo la legge 23 gennaio 1941, n. 53, qualificato espressamente la giunta come «arbitrale», e pur essendo la funzione giudicante della giunta definita in tal modo da alcune sentenze di questa Corte (23 luglio 1966, n. 2009 e, più di recente, 7 luglio 1999, n. 386), le sezioni unite ritengono che la designazione dei componenti, proveniente esclusivamente dall'autorità giudiziaria e non dalle parti, e la non applicabilità delle norme che regolano il procedimento arbitrale facciano propendere per la natura di giurisdizione speciale della giunta.

2.4. — Gli aspetti della formazione e del funzionamento della giunta speciale che sollevano fondati dubbi di costituzionalità sono i seguenti:

A) La previsione di un onorario in favore dei componenti della giunta (artt. 101, 111, 24 e 3 della Costituzione).

L'attività giurisdizionale si caratterizza per la necessità che le corrispondenti funzioni siano esercitate da soggetti indipendenti (adatti, quindi, ad operare in posizione di terzietà e di imparzialità, come stabilisce il secondo comma dell'art. 111 Cost., introdotto con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Tale regola, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 1986, vale anche per le giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione e non revisionate; vale anche per tali giurisdizioni, pertanto, il requisito dell'indipendenza. In tal senso la costante giurisprudenza costituzionale.

Nella sentenza n. 60 del 1969 la Corte costituzionale, dopo aver premesso che «il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare la imparzialità del giudice», ha affermato: «Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse nella causa da decidere, e deve esigersi che la legge garantisca l'assenza di ogni aspettativa di vantaggi, ... preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione».

In tale prospettiva ci si potrebbe domandare se la previsione di un onorario per l'attività svolta, posto direttamente a carico delle parti litiganti e liquidato dallo stesso presidente della Corte d'appello (che della giunta è componente, ove non abbia all'uopo designato altro magistrato della Corte), sia in linea con il modello di giudice disinteressato voluto dalla Costituzione e corrisponda al requisito indefettibile della effettiva indipendenza.

D'altra parte la stessa previsione normativa, dal punto di vista del litigante, potrebbe suscitare dubbi di costituzionalità sotto il profilo di una irragionevole limitazione del diritto di agire in giudizio, giacché il pagamento di un corrispettivo, ponendo l'attività di giudizio in una relazione sinallagmatica, potrebbe rappresentare un ostacolo frapposto a quel diritto.

È pur vero che la Corte costituzionale ha costantemente escluso l'esistenza di una «garanzia di gratuità» nell'ambito della funzione giurisdizionale, in quanto l'onere di corrispondere o di anticipare diritti o spese per gli atti che la parte compie nel processo rappresenta una forma di controprestazione dovuta allo Stato per la prestazione del servizio giustizia, mentre corrisponde a criteri di giustizia distributiva accollare le spese processuali, in caso di soccombenza, a chi vi abbia dato causa (sentenze n. 30 del 1964, n. 39 del 1967, e n. 268 del 1984).

Ma la condizione di legittimità degli oneri patrimoniali è che essi servano «al fine pubblico inerente al processo» e non ne rappresentino «una remora»: così le sentenze n. 67 del 1960, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 98 cod. proc. civ., e n. 21 del 1961, con cui è stato dichiarato in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'istituto del *solve et repete* di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

In definitiva, la possibilità di vedersi accollare, in caso di soccombenza, non solo le spese del processo, i tributi giudiziari e gli onorari dei difensori, ma anche i compensi dei componenti della giunta e del segretario, può funzionare da deterrente al ricorso alla tutela giurisdizionale.

Sotto tale profilo, pur propendendosi per la tesi che non considera la giunta speciale come un collegio arbitrale, non pare contestabile la riemersione di alcune delle ragioni di contrarietà ai principi costituzionali del c.d. arbitrato obbligatorio. Nel quadro di tali principi, infatti, il ricorso al giudizio arbitrale, che comporta notoriamente maggiori oneri in considerazione del rilevante compenso spettante agli arbitri, deve essere rimesso esclusivamente alla libera e concorde iniziativa delle parti che, in vista di particolari vantaggi (rapidità, speciale competenza tecnica) ritengono meno conveniente il ricorso agli organi della giurisdizione ordinaria, e decidono di accollarsi, in vista del perseguimento di tali vantaggi, il rischio di un maggiore costo.

Sempre in relazione alla previsione di un aggiuntivo (e certamente non simbolico) costo, vi è da osservare che tale previsione suscita fondati sospetti di contrarietà ai principi di parità di trattamento e di razionalità posti dall'art. 3 Cost.

Si consideri, intatti, che il semplice fatto della situazione dell'immobile nel territorio del comune di Napoli (e non, ad esempio, in quello di un comune limitrofo) comporta per i litiganti un gravoso onere aggiuntivo, in relazione ad una ordinaria controversia di determinazione dell'indennità di espropriazione, per la quale vigono le norme e i principi applicati in materia da qualunque altro giudice della Repubblica.

In definitiva, la previsione di un compenso speciale a favore dei componenti del collegio e del segretario, posto a carico delle parti, non costituisce semplicemente un aggravio dell'onere finanziario sulle stesse incombenze, in aggiunta ai normali costi del servizio giustizia e degli onorari e diritti spettanti ai difensori, ma, dando luogo ad un rapporto di tipo sinallagmatico tra parti e giudici, sembra conferire alla giurisdizione della giunta una configurazione ibrida per una *contaminatio* con le caratteristiche dell'arbitrato e manifestamente insuscettibile di ricollegarsi al modello di giurisdizione disegnato dai principi costituzionali.

B) La designazione del componente tecnico (artt. 101, 111, 25, primo comma, Costituzione).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la partecipazione ad un organo giurisdizionale di un solo componente non indipendente è sufficiente a minare l'imparzialità dell'organo (sent. n. 33 del 1968).

Per quanto riguarda l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, occorre considerare che tale ufficio costituisce l'organo tecnico che esprime le valutazioni degli immobili, e che tali, valutazioni sono di regola poste a base della determinazione amministrativa dell'indennità. Nella presente causa la giunta ha operato un diretto riferimento alla valutazione dell'UTE, ritenendo che la stessa fosse congrua. In definitiva, la giunta è chiamata a decidere anche sul merito di valutazioni che, in genere, si basano su quelle dell'UTE.

Vi è da aggiungere, inoltre, che, l'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247, che ha convertito in legge il d.l. 2 maggio 1974, n. 115, ha esteso a tutte le espropriazioni, comunque preordinate alla realizzazione di opere o d'interventi da parte dello Stato e di enti pubblici, le norme dettate dalla legge n. 865 del 1971 (in particolare, l'art. 16), le quali assegnano all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale funzioni preminenti in materia di valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione.

Sotto altro profilo, suscita dubbi di costituzionalità il fatto che l'ingegnere capo dell'UTE eserciti una funzione dallo stesso delegabile ad altro ingegnere dell'ufficio. Tale delega, non essendo il supplente precostituito, ma indicato volta per volta, sembra costituire una disciplina dei tempi e dei modi d'investitura non conforme al principio di cui all'art. 25, primo comma, Cost., il quale non ammette una designazione in relazione ad una specifica controversia che è già insorta (Corte costituzionale sentenza n. 83 del 1998).

2.5. — In conclusione, devono ritenersi non manifestamente infondate le questioni d'illegittimità costituzionale delle norme regolanti l'istituzione, la composizione e il funzionamento della giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli (in particolare, gli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del d.l. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290; 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131), in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 della Costituzione).

Il giudizio deve essere, perciò, sospeso, con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del d.l. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290; 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 24 gennaio 2001.

Il Presidente: CARNEVALE

Il consigliere relatore: ALTIERI

N. 674

Ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Novocen consorzio per l'edilizia napoletana contro presidenza del Consiglio dei ministri ed altri e da Della Corte Pasqualina ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri.

Espropriazione per pubblica utilità - Giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli
Composizione e funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni di Presidente, ingegnere capo dell'U.T.E. di Napoli, o un suo delegato, e un ingegnere particolarmente esperto in materia) - Ritenuta natura di organo di giurisdizione speciale - Dedotta mancanza d'indipendenza e di imparzialità, per la presenza dell'ingegnere capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, per l'imposizione a carico delle parti del compenso ai componenti e al segretario della Giunta - Violazione dei principî del giudice naturale e della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto con il principio della ricorribilità in Cassazione, per la onerosità del ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1966.

- Decreto-legge legislativo 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 17, 18, 19, 20 e 21, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290; legge 6 giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Novocen consorzio per l'edilizia napoletana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Federici n. 2, presso lo studio dell'avvocato M.C. Alessandrini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Allodi, Aldo Starace, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente;

Nonché contro: Della Corte Pasqualina, Della Corte Maria, Della Corte Agostino, comune di Napoli, intimati;

E sul secondo ricorso n. 11841/98 proposto da: Della Corte Pasqualina, Della Corte Maria, Della Corte Agostino, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 54, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sartore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Piscicelli, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente al ricorso incidentale;

Nonché contro: consorzio Novocen, comune di Napoli, intimati;

Avverso la sentenza n. 20/98 della giunta speciale per le espropriazioni, presso la c.a. di Napoli, depositata il 27 gennaio 1998;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2000 dal consigliere dott. Enrico Altieri;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione; assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

1. — Svolgimento del processo.

Con citazione notificata in date 11 e 14 aprile 1996 Della Corte Pasqualina, Maria e Agostino convenivano dinanzi alla giunta speciale per le espropriazioni di Napoli il funzionario delegato CIPE e il Novocen - Consorzio per l'edilizia napoletana, esponendo:

di essere comproprietari di diverse unità immobiliari in Napoli - Piscinola, inserite nell'ambito del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed assoggettate ad espropriazione per la realizzazione delle opere previste nel comparto, affidate in concessione al detto consorzio;

quest'ultimo aveva offerto l'indennità di espropriazione (solo per una parte degli immobili) a soggetto non legittimato e non aveva offerto alcuna somma a titolo d'indennità di occupazione.

Chidevano, quindi, la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione, previa determinazione del valore venale dell'immobile.

Si costituivano il consorzio, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Napoli.

Con sentenza 5-27 gennaio 1998 la giunta, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per alcuni cespiti, in relazione ai quali era stata accettata l'indennità di occupazione, nonché il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli, determinava l'indennità di espropriazione in L. 29.579.432 e quella di occupazione nella misura corrispondente agli interessi legali sul valore pieno dell'immobile fino alla data dell'effettivo deposito; condannava il consorzio al pagamento delle spese processuali, degli onorari dovuti ai componenti del collegio e del compenso spettante al segretario.

La sentenza è così motivata:

la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e del comune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli articoli 80, 81 e 92 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'ente concessionario è demandato — attraverso l'apposita convenzione — il compimento in nome proprio di tutte le operazioni, tecnico-materiali e giuridiche, ivi comprese quelle implicanti esercizio di poteri pubblicistici. L'ente concessionario assume, quindi, la qualità di unico soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato;

l'indennità di occupazione era dovuta, in quanto l'art. 80 della legge n. 219/81 riconosce ai proprietari tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, la quale, agli articoli 1 e 2, considera anche tale indennità;

nel merito, la valutazione dell'immobile veniva fatta dai componenti tecnici della giunta sulla base della documentazione dell'UTE e di stime operate dalla stessa giunta per immobili siti in aree limitrofe.

Avverso tale sentenza il consorzio Novocen ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Pasqualina, Maria e Agostino Della Corte. Questi ultimi hanno, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo.

Il ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento dell'indennità di occupazione e contro i criteri della sua determinazione; i ricorrenti incidentali lamentano, condizionatamente all'accoglimento del ricorso incidentale, l'avvenuta estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli.

2. — Motivi della decisione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/2001).

N. 675

Ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Novocen Consorzio per l'edilizia napoletana contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri e da Silvestri Santolo ed altra contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri.

Espropriazione per pubblica utilità - Giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli
Composizione e funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni di Presidente, ingegnere capo dell'U.T.E. di Napoli, o un suo delegato, e un ingegnere particolarmente esperto in materia) - Ritenuta natura di organo di giurisdizione speciale - Dedotta mancanza d'indipendenza e di imparzialità, per la presenza dell'ingegnere capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, per l'imposizione a carico delle parti del compenso ai componenti e al segretario della Giunta - Violazione dei principi del giudice naturale e della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto con il principio della ricorribilità in Cassazione, per la onerosità del ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1966.

- Decreto-legge legislativo 27 febbraio 1919, n. 219, art. 17, 18, 19, 20 e 21, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290; legge 6 giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Novocen Consorzio per l'edilizia napoletana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Federici, 2, presso lo studio dell'avvocato M.C. Alessandrini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Allodi, Aldo Starace, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente;

Nonché contro: Silvestri Santolo, Silvestri Clementina, comune di Napoli, P.C.M funzionario delegato C.I.P.E., intimati;

E sul secondo ricorso n. 11844/1998 proposto da: Silvestri Santolo, Silvestri Clementina, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico, 54, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sartore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Piscicelli, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente al ricorso incidentale;

Nonché contro: Consorzio Novocen, comune di Napoli; P.C.M funzionario delegato C.I.P.E., intimati;

Avverso la sentenza n. 143/1997 della giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di Napoli, depositata il 12 dicembre 1997;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2000 dal consigliere dott. Enrico Altieri;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione; assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

1. — Svolgimento del processo.

Con citazione notificata il 2 maggio 1996 Santolo e Clementina Silvestri convenivano dinanzi alla giunta speciale per le espropriazioni di Napoli, il funzionario delegato CIPE e il Novocen - Consorzio per l'edilizia napoletana, esponendo:

di essere comproprietari di un locale adibito a box in Napoli - Piscinola, edificato ed oggetto di concessione edilizia in sanatoria;

tale cespite era stato inserito nell'ambito del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed assoggettato ad espropriazione per la realizzazione delle opere previste nel comparto, affidate in concessione al detto consorzio;

non avevano accettato l'indennità di espropriazione offerta dal consorzio, e non era stata offerta alcuna somma a titolo d'indennità di occupazione.

Chiedevano, quindi, la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione, previa determinazione del valore venale dell'immobile.

Si costituivano il consorzio, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Napoli.

Con sentenza 26 novembre - 12 dicembre 1997 la giunta, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli, determinava l'indennità di espropriazione in L. 9.791.950 e quella di occupazione nella misura corrispondente agli interessi legali sul valore pieno dell'immobile fino alla data dell'effettivo deposito; condannava il consorzio al pagamento delle spese processuali, degli onorari dovuti ai componenti del collegio e del compenso spettante al segretario.

La sentenza è così motivata:

la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e del comune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli artt. 80, 81 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'ente concessionario è demandato — attraverso l'apposita convenzione — il compimento in nome proprio di tutte le operazioni, tecnico-materiali e giuridiche, ivi comprese quelle implicanti esercizio di poteri pubblicistici. L'ente concessionario assume, quindi, la qualità di unico soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato;

l'indennità di occupazione era dovuta, in quanto l'art. 80 della legge n. 219/1981 riconosce ai proprietari tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, la quale, agli artt. 1 e 2, considera anche tale indennità;

nel merito, la valutazione dell'immobile veniva fatta dai componenti tecnici della giunta sulla base della documentazione dell'UTE e di stime operate dalla stessa giunta per immobili siti in aree limitrofe.

Avverso tale sentenza il Consorzio Novocen ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Santolo e Clementina Silvestri. Questi ultimi hanno, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo.

Il ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento dell'indennità di occupazione e contro i criteri della sua determinazione; i ricorrenti incidentali lamentano, condizionatamente all'accoglimento del ricorso incidentale, l'avvenuta estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli.

2. — Motivi della decisione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/2001).

N. 676

Ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Novocen Consorzio per l'edilizia napoletana contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri e da Fioretto Sarnataro Immacolata ed altro contro Consorzio Novocen ed altri.

Espropriazione per pubblica utilità - Giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli
Composizione e funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni di Presidente, ingegnere capo dell'U.T.E. di Napoli, o un suo delegato, e un ingegnere particolarmente esperto in materia) - Ritenuta natura di organo di giurisdizione speciale - Dedotta mancanza d'indipendenza e di imparzialità, per la presenza dell'ingegnere capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, per l'imposizione a carico delle parti del compenso ai componenti e al segretario della Giunta - Violazione dei principî del giudice naturale e della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto con il principio della ricorribilità in Cassazione, per la onerosità del ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1966.

- Decreto-legge legislativo 27 febbraio 1919, n. 219, art. 17, 18, 19, 20 e 21, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290; legge 6 giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Novocen Consorzio per l'edilizia napoletana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Federici, 2, presso lo studio dell'avvocato M. C. Alessandrini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Allodi, Aldo Starace, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in Roma, via del Portoghese, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente;

Nonché contro: Filogamo Francesco, Fioretto Sarnataro Immacolata, comune di Napoli, intimati;

E sul secondo ricorso n. 11842/1998 proposto da: Fioretto Sarnataro Immacolata, Filogamo Francesco, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico, 54, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sartore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Piscicelli, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Contro: Consorzio Novocen, P.C.M. funzionario CIPE *ex art.* 84 legge n. 219/1981, comune di Napoli, intimati;

Avverso la sentenza n. 142/1997 della giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di Napoli, depositata il 12 dicembre 1997;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2000 dal consigliere dott. Enrico Altieri;

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

1. — Svolgimento del processo.

Con citazione notificata il 30 marzo e il 1° aprile 1996 Francesco Filogamo e Immacolata Fioretto Sarnataro convenivano dinanzi alla giunta speciale per le espropriazioni di Napoli, il funzionario delegato CIPE e il Novocen - Consorzio per l'edilizia napoletana, esponendo:

di essere comproprietari di alcuni immobili in Napoli, inseriti nell'ambito del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed assoggettati ad espropriazione per la realizzazione delle opere previste nel comparto, affidate in concessione al detto consorzio;

non avevano accettato l'indennità di espropriazione offerta dal consorzio per tutti gli immobili (salvo che per un cespite), e non era stata offerta alcuna somma a titolo d'indennità di occupazione.

Chiedevano, quindi, la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione, previa determinazione del valore venale degli immobili.

La Fioretto Sarnataro svolgeva identica domanda per altro immobile di sua proprietà, pure inserito nel predetto programma straordinario, con ulteriore citazione notificata il giorno 11 ottobre 1996 e per il quale sosteneva di non aver ricevuto offerta di indennità di occupazione.

Si costituivano nei due giudizi il consorzio, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Napoli.

Disposta la riunione delle cause, con sentenza 23 ottobre - 2 dicembre 1997 la giunta, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai cespiti per i quali vi era stata accettazione dell'indennità di occupazione offerta in sede amministrativa, nonché il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli; determinava le indennità di espropriazione nonché quella di occupazione, quest'ultima nella misura corrispondente agli interessi legali sul valore pieno dell'immobile fino alla data dell'effettivo deposito; condannava il consorzio al pagamento delle spese processuali, degli onorari dovuti ai componenti del collegio e del compenso spettante al segretario.

La sentenza è così motivata:

la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e del comune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli artt. 80, 81 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'ente concessionario è demandato — attraverso l'apposita convenzione — il compimento in nome proprio di tutte le operazioni, tecnico-materiali e giuridiche, ivi comprese quelle implicanti esercizio di poteri pubblicistici. L'ente concessionario assume, quindi, la qualità di unico soggetto reponsabile nei confronti dell'espropriato;

l'indennità di occupazione era dovuta, in quanto l'art. 80 della legge n. 219/81 riconosce ai proprietari tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, la quale, agli artt. 1 e 2, considera anche tale indennità;

nel merito, la valutazione dell'immobile veniva fatta sulla base della documentazione dell'UTE e di stime operate dalla stessa giunta per immobili siti in aree limitrofe.

Avverso tale sentenza il Consorzio Novocen ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Francesco Filogamo e Immacolata Fioretto Sarnataro. Questi ultimi hanno, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo.

Il ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento dell'indennità di occupazione e contro i criteri della sua determinazione; i ricorrenti incidentali lamentano, condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, l'erronea estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli.

2. — Motivi della decisione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/2001).

N. 677

Ordinanza emessa l'11 aprile 2001 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da comune di Cittadella contro Provincia di Padova e da Consorzio operatori Grand'Affi shopping center ed altri contro Provincia di Verona.

Commercio - Regione Veneto - Esercizi di vendita al dettaglio - Obbligo di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Deroghe per i comuni ad economia prevalentemente turistica e per le «città» d'arte stabilite con il d.lgs. n. 114/1998 - Qualificazione con legge regionale di dette località, in relazione al numero dei posti letto in strutture alberghiere e simili e alla posizione in «territorio montano, litoraneo, lacuale e termale» - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non consentita legiferazione nella materia del commercio riservata allo Stato.

- Legge Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, art. 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:

1) n. 2431/2000, proposto dal comune di Cittadella, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cartia, con domicilio presso la segreteria di questo tribunale amministrativo, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, come da delibera di autorizzazione a stare in giudizio della Giunta municipale n. 265 del 24 luglio 2000 e mandato a margine del ricorso;

Contro la Provincia di Padova, in persona del presidente della giunta provinciale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pata, Cecilia Ambrogi e Patrizia Carbone, con domicilio presso la segreteria di questo tribunale amministrativo, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, come da procura *ad litem* a margine del controricorso, per l'annullamento:

della determinazione dirigenziale prot. n. 44145 del 30 giugno 2000, di non accoglimento dell'istanza di riconoscimento quale «città d'arte» ai fini della deroga agli orari di vendita al dettaglio;

di ogni altro atto connesso, segnatamente la delibera della giunta provinciale n. 51 del 2 marzo 2000, recante i criteri per l'applicazione della deroga, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 62/1999;

2) n. 3612/2000 e n. 3619/2000, proposti, rispettivamente, dal Consorzio operatori Grand'Affi shopping center, in persona dell'amministratore unico, da SAR International S.r.l., da Milleidee a Millelire di Turato Roberta, da Magie d'Oriente S.r.l., da Baci di Ferrari Alba, da Pellicano di Morando Margherita e C. s.n.c., da AMB Italia S.r.l., da Lavasecco Azzurro e C. s.n.c. di Burato Laura, da Sabbia S.r.l., da Anti S.n.c. di Tiberio Veronesi e C., da Vediamoci di Senese Lidia, da Le Follie S.n.c. di Bersan Marcello, da Intimamente S.n.c. di Beghini Monica e Ambrosi Orietta, da 3A dei F.lli Anonini, da Holding dei Giochi S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Ruffo e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22, e dai comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese, in persona dei rispettivi sindaci *pro tempore*, tutti autorizzati ad agire con singole delibere delle G.m., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Sala e domiciliati presso l'avv. Franco Zambelli;

Contro la Provincia di Verona in persona del presidente della giunta provinciale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Biancardi e Michele Miguidi, come da delibera di autorizzazione a stare in giudizio della giunta provinciale n. 23/598 del 14 dicembre 2000, e procura *a.l.*, a margine dei controricorsi, per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1579 del 3 ottobre 2000 recante diniego di individuazione quali comuni a prevalente economia turistica, ai fini della deroga agli orari di vendita; nonché della delibera della giunta provinciale n. 12/246 del 25 febbraio 2000, recante fissazione dei criteri per l'applicazione delle deroghe agli orari di vendita per i comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte;

3) n. 3680/2000, proposto dal comune di Soave in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Masè e Wanda Falciani, con domicilio eletto presso la seconda in Venezia, S. Marco - Calle del Pestrin, n. 3472, come da procura *a.l.* a margine del ricorso;

Contro la Provincia di Verona in persona del presidente della giunta provinciale in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Biancardi e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Venezia-Mestre, Calle del Sale, n. 33, come da delibera di autorizzazione a resistere n. 55 del 15 marzo 2001, e procura a.l. a margine del controricorso, per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1579 del 3 ottobre 2000, nella parte in cui nega all'amministrazione comunale il riconoscimento di «città d'arte», ai fini della deroga agli orari di vendita.

Visti i ricorsi, notificati, rispettivamente, il 1° agosto 2000, il 30 novembre 2000, il 30 novembre 2000 e il 7 dicembre 2000 e depositati presso la segreteria rispettivamente, il 7 agosto 2000 e il 7 dicembre 2000, il 7 dicembre 2000 e il 14 dicembre 2000, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova e della Provincia di Verona, depositati, rispettivamente, il 1° settembre 2000, il 19 dicembre 2000 e il 21 marzo 2001;

Visti gli atti tutti delle cause;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Uditi alla pubblica udienza dell'11 aprile 2001, relatore il Presidente f.f., Consigliere Italo Franco, gli avv. De Martin in sostituzione di Cartia per il comune di Cittadella, Pata per la Provincia di Padova, Ruffo per la parte ricorrente nel ricorsi n. 3612/2000, Sala per i comuni ricorrenti nel ricorso n. 3619/2000, Sartori per la Provincia di Verona, Masè per il comune di Soave;

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

F A T T O

Consta in data 19 aprile 2000 il comune di Cittadella chiedeva alla provincia di Padova — ente competente in virtù della delega conferitale dalla regione con legge regionale 28 dicembre 1999 n. 62 quanto all'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte ai fini della deroga circa l'osservanza dell'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e festivi — il riconoscimento di città d'arte, sulla base dei criteri fissati dall'art. 3 della legge regionale citata. La provincia — che già, con delibera della giunta provinciale n. 51 del 2 marzo 2000, aveva definito i criteri per l'applicazione delle deroghe agli orari, in detti comuni — respingeva l'istanza, con determinazione a firma del dirigente preposto alle attività economiche prot. n. 44145 del 30 giugno 2000, adducendo che il comune di Cittadella non possiede i requisiti previsti, poiché il numero dei posti letto in strutture alberghiere ed extralberghiere nell'ambito del territorio comunale è inferiore al numero minimo di 600.

Contro tale provvedimento — come pure contro la presupposta delibera della giunta provinciale — insorge il comune interessato con il ricorso rubricato al n. 2431/2000 deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 62/1999.

Posto che la delibera della giunta provinciale prevede che un comune, per essere dichiarato «città d'arte», deve possedere almeno quattro degli indicatori elencati all'art. 3, comma 2 della legge regionale citata, sostiene parte ricorrente: di essere in possesso di tali requisiti, dal momento che il centro storico è sito in zona A1 e A2 (all'esterno della cinta muraria); vi sono almeno cinque immobili soggetti a tutela *ex* legge n. 1089/1939, ecc., e che la provincia è incorsa in palese violazione della norma invocata, dove non si prescrive che il menzionato numero minimo di 600 posti-letto debba essere situato nell'ambito del territorio comunale. Non si comprende, invero, perché non debbano considerarsi anche i posti-letto situati nei comuni limitrofi al fine del raggiungimento di detto limite, tanto più che la qualifica di «città d'arte» non dovrebbe farsi dipendere da detto parametro, bensì dalla valutazione delle potenzialità culturali presenti.

Con il secondo mezzo si deduce eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, incompletezza e difetto di istruttoria; difetto di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990, sul rilievo che il numero dei posti-letto, come si evince dall'istanza nonché dalla planimetria allegata, è ben superiore a 600. L'istruttoria è stata, dunque, quanto meno superficiale, né in motivazione si dà conto della verifica di tale dato.

Si è costituita la provincia, eccependo che appare soggettiva e arbitraria la tesi secondo cui andrebbero conteggiati anche i posti-letto non compresi nel territorio comunale (laddove nel diniego impugnato è stato correttamente applicato l'art. 3.1 della legge regionale n. 62/1999, ove il requisito del numero di posti-letto appare primario e irrinunciabile), e che, nell'istanza del comune, figura un evidente errore di calcolo, risultando la somma dei

posti-letto indicati pari a 592 e non — come ivi indicato — 612, laddove da una verifica dell'11 agosto 2000, il numero effettivo di tali posti risulta ancora inferiore (498). Nella memoria conclusionale si ribadiscono ulteriormente le tesi difensive, ricordando che dell'errore di calcolo si è preso atto nell'ordinanza cautelare di questa sezione.

Conclude anche parte ricorrente, che, oltre a ribadire gli argomenti già svolti, prospetta l'incostituzionalità dell'art. 3 della legge regionale n. 62/1999 per irragionevolezza e disparità di trattamento, con riferimento ad un costante indirizzo della Corte costituzionale nel censurare l'arbitrarietà dell'esercizio della funzione legislativa concorrente delle regioni, soggiungendo che la pronuncia d'incostituzionalità determinerebbe la caducazione del provvedimento impugnato.

Con separato ricorso, rubricato al n. 3612/2000, viene impugnato, da parte di titolari di esercizi commerciali (i più raggruppati in due centri commerciali ubicati nel comune di Affi) — congiuntamente alla delibera n. 12/646 del 25 maggio 2000, con la quale la giunta provinciale di Verona aveva definito i criteri per l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle «città d'arte» ai fini della deroga agli orari di vendita e all'obbligo di chiusura domenicale e festivo degli esercizi commerciali — la determinazione dirigenziale prot. n. 26907 del 3 ottobre 2000 recante, fra l'altro, diniego di riconoscimento di «comuni a prevalente economia turistica» del territorio dei comuni convenzionati di Affi, Cavaion Veronese, Castelnuovo del Garda, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese, «perché non presenta le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 5 legge regionale 62/1999» (conforme il parere dell'ufficio legale della provincia e della regione).

Premettono gli esercenti commerciali ricorrenti di far parte di due centri commerciali («Grand'Affi» e «Iperaffi»), di svolgere la loro attività in comune di Affi, situato a meno di 5 Km. dal Lago di Garda e ad esso ben collegato, tanto da essere divenuto punto di passaggio obbligato per grandi masse di turisti, provenienti specialmente dal Trentino Alto Adige e dalla Germania e diretti sia nel comprensorio del Garda che a Verona (di cui costituiscono il retroterra naturale), e che tutti i comuni ora convenzionati erano, in base alla previgente disciplina, riconosciuti «località ad economia turistica» (con D.P.G.R. n. 677 del 31 marzo 1983). Di conseguenza essi, nel periodo dal 15 marzo al 4 novembre, avevano facoltà di tenere aperti gli esercizi anche nei giorni domenicali e festivi, dal che traevano grande vantaggio, considerato che in tale periodo gli incassi del fine settimana rappresentavano una grossa percentuale di quelli realizzati nell'intera settimana.

Legati da convenzione stipulata a tal fine, i comuni su nominati, contestualmente criticando i criteri irragionevolmente restrittivi di cui alla norma regionale, nonché i criteri ulteriori fissati dalla provincia, avevano chiesto il riconoscimento del carattere prevalentemente turistico dell'economia di tutto il territorio dei sei comuni, affermando di possedere i requisiti all'uopo previsti tanto dall'art. 2.1 della legge regionale n. 62/1999 quanto dalla delibera della giunta provinciale n. 12/646 del 25 maggio 2000 (con ampio corredo di dati), ricevendone il diniego su menzionato.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono, con il primo motivo, eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione, sul rilievo che, se in passato i comuni ora convenzionati erano classificati «località ad economia turistica» — circostanza immotivatamente ignorata —, a maggior ragione dovrebbero essere riconosciuti ora, sulla base della più favorevole nuova normativa, comuni ad economia prevalentemente turistica, tanto più che solo dopo il menzionato riconoscimento si sono installati ad Affi i due centri commerciali su richiamati, e che tutta l'economia di tali comuni ruota intorno al turismo del Garda.

Con il secondo mezzo si deduce violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per insufficienza ed incongruità della motivazione, sul rilievo che, nel diniego avversato, non si disconosce l'esistenza dei requisiti, ma si motiva adducendo l'assenza delle caratteristiche previste in una disposizione (il quinto comma dell'art. 2) affatto estraneo alla fattispecie, e non invocato dai comuni convenzionati, i quali chiedevano il riconoscimento sulla base delle regole ordinarie (commi 1 e 2 del medesimo art. 2).

Con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, sul rilievo che non sono state prese in considerazione le ampie argomentazioni svolte nell'istanza, e non si è dato rilievo ai pareri espressi dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori commercio e turismo, né si dà conto del perché tali pareri sono stati disattesi.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998 e degli art. 1 e 2 della legge regionale n. 62/1999, anche in relazione agli art. 24 e 26 della legge n. 142/1990, sul rilievo che deve ritenersi ammissibile (per quanto nulla si dica al riguardo sul punto) la possibilità che anche più comuni associati possano chiedere il riconoscimento *de quo* (non menzionato ma nemmeno escluso dalle norme citate), avuto anche riguardo al favor manifestato nella legislazione sullo svolgimento di funzioni in forma associata.

Con il quinto mezzo si deduce violazione dell'art. 12, comma 30 del d.lgs. n. 114/1998, e degli art. 2 e 6 della legge regionale n. 62/1999, sull'assunto che, anche ove volessero ritenersi, più comuni convenzionati, non legittimati a chiedere tale riconoscimento, la pubblica amministrazione doveva verificare d'ufficio se i requisiti sussistessero in capo ai singoli comuni richiedenti.

Con il sesto motivo si lamenta violazione dell'art. 12.3 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'art. 1 della legge regionale n. 62/1999, nonché del regolamento approvato dalla giunta provinciale con delibera n. 12/246 del 25 maggio 2000, punto 5, sul rilievo che, mentre quivi si prevede che «il periodo di deroga potrà durare tutto l'anno», nel diniego si esclude la deroga per 365 giorni, senza verificare se potessero assentirsi deroghe per periodi di tempi più limitati (come accadeva in precedenza per il comune di Affi).

Con il settimo mezzo si deduce violazione degli artt. 32 e 35 della legge n. 142/1990 e incompetenza, assumendosi che la giunta provinciale è competente ad emettere regolamenti soltanto in ordine all'organizzazione degli uffici e dei servizi, dal che la conclusione che il regolamento in questione era di competenza consiliare, e soggiungendosi che, ove non volesse ritenersi di natura regolamentare la deliberazione della giunta provinciale, la competenza al riguardo spetterebbe al dirigente.

Con l'ottavo mezzo si lamenta eccesso di potere per manifesta illogicità, rilevandosi, in relazione ai criteri definiti dalla giunta provinciale, l'illogicità, in particolare, di quello con il quale si prevede che il rapporto tra popolazione residente e presenze in esercizi alberghieri ed extralberghieri debba essere maggiore o uguale a 35/100, rapporto che avvantaggia, paradossalmente, i comuni con minori presenze (a meno che non si voglia ritenere che si tratti di un errore materiale). Inoltre, non risulta possibile determinare il rapporto fra imprese del settore turistico e tutte le altre (non rinvenendosi un simile criterio ufficiale di classificazione), né può ritenersi ragionevole il parametro, all'uopo richiesto, di 70 su 100.

Con il nono motivo si deduce violazione degli art. 12.3 del d.lgs. n. 114/1998 e 1.1 della legge regionale n. 62/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sul rilievo che, mentre le norme invocate ammettono riconoscimenti anche per periodi limitati, è stata affatto ignorata detta possibilità, che consentirebbe di soddisfare l'interesse di comuni interessati ai flussi turistici in determinati periodi dell'anno, come quello di Affi.

Con il decimo motivo si lamenta violazione dell'art. 2.3 della legge regionale 28 dicembre 1999 n. 62, assumendosi che, mentre svariati potevano essere gli indicatori, quelli definiti dalla giunta provinciale sono eccessivamente rigidi, specialmente quando si prevede che ne debbano essere posseduti almeno quattro.

Con l'undicesimo mezzo si deduce illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1999 n. 62, sul rilievo che lo stesso si pone in contrasto con i principi posti nell'art. 12 (vincolanti ai sensi dell'art. 117 Cost.) del d.lgs. n. 114/1998, il quale assegna alle regioni solamente il compito di individuare i comuni a prevalente economia turistica, il che esclude che le regioni possano introdurre ulteriori requisiti restrittivi, come ha fatto la legge regionale n. 62/1999 quando prevede che possano ottenere detto riconoscimento solo i comuni che abbiano almeno 1500 posti-letto (criterio manifestamente incongruo ed eccessivamente rigido). Ma l'art. 2 cit. si pone in contrasto con i principi della legislazione statale anche là dove ammette al riconoscimento i «soli comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale», laddove l'art. 12 consente la deroga in discussione indipendentemente dalla collocazione geografica dei comuni. La norma, inoltre, si pone in contrasto anche con i principi di ragionevolezza e uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione; infatti, in tal modo la legge regionale esclude arbitrariamente la deroga per gli esercizi commerciali in numerosi comuni caratterizzati da economia prevalentemente turistica, ma non in possesso dei criteri ulteriori fissati da detta norma, contrapponendosi, così, anche all'esperienza e alla normativa anteriori, quando tale qualifica è stata pacificamente riconosciuta al comune di Affi e agli altri convenzionati con esso.

Si è costituita la provincia, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ai soggetti che avevano espresso il parere sfavorevole (Confersercenti, Confcommercio, Fisascat), da considerare controinteressati. Nel merito se ne eccepisce l'infondatezza, assumendosi che per mero errore materiale non figura nel provvedimento la vera motivazione (che si desume dai pareri forniti dall'ufficio legale della provincia e dalla regione, ed è conosciuta dai ricorrenti), concernente il fatto che soltanto comuni singoli possono richiedere il riconoscimento in questione, come si desume dal sistema, altrimenti le norme si presterebbero ad un facile aggiramento, venendo così svuotate.

Con il ricorso rubricato al n. 3619/2000, i sei comuni convenzionati impugnano a loro volta il diniego e la delibera della giunta provinciale n. 12/246/2000. A sostegno del gravame essi deducono, con qualche variazione marginale, tutti i motivi di impugnazione di cui al ricorso precedente, tranne il primo.

La provincia si è costituita anche in questo giudizio, aggiungendo alle eccezioni già formulate quella di irricevibilità del ricorso nei riguardi della disciplina regionale e provinciale — certamente già conosciuta alla data di sottoscrizione dell'istanza (31 luglio 2000) —, e di inammissibilità per difetto di interesse, asserendo che si tratta, nel caso, di interesse diffuso (dei commercianti), non tutelato espressamente da nessuna norma di legge, e negato da dottrina e giurisprudenza per gli enti esponenziali della comunità amministrata (quali sono i comuni).

A tali eccezioni replica con memoria conclusionale il patrocinio ricorrente.

La medesima determinazione dirigenziale n. 100 del 3 ottobre 2000 viene impugnata, altresì, con ricorso rubricato al n. 3680/2000 dal comune di Soave, cui con tale provvedimento si negava la qualifica di «città d'arte», ai medesimi fini derogatori circa l'osservanza dell'orario e all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, «per la mancanza dei requisiti di cui al punto 2 della D.G.P. n. 12/246 del 25 maggio 2000 (... comuni con almeno 600 posti-letto) e la mancanza del requisito di cui alla lettera c) dello stesso punto (operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali ...)».

A sostegno del gravame si deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sul rilievo che non è dato ravvisare, nel diniego, nemmeno una motivazione *ob relationem*, non fornendo la provincia «gli elementi e i criteri logici con i quali ha ritenuto che il comune di Soave non disponga di 600 posti-letto e non abbia in funzione, la domenica e i festivi, attività... di enti e strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è richiesta specifica professionalità di guide turistiche specializzate e riconosciute dalla normativa vigente».

Con il secondo mezzo si deduce eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione dell'art. 3.2, lett. c) della legge regionale n. 62/1999 - art. 2 lett. c) della delibera della giunta provinciale n. 12/246 del 25 maggio 2000, illustrandosi, con richiami storici, l'indubbia qualità di città d'arte di esso comune (non solo ai fini della legge regionale n. 62/1999), per la presenza di numerosi monumenti quali palazzi, mura merlate, castelli, chiese, di notevole importanza storica, conosciuti nel mondo, nonché la presenza di manifestazioni legate anche ai famosi vini del luogo. A ciò si aggiunge che l'afflusso turistico che interessa Soave è di breve durata media, sicché non richiede la presenza di strutture alberghiere con molti posti-letto.

La provincia si è costituita anche in quest'ultimo giudizio, formulando l'eccezione di difetto di interesse, analoga a quella già riferita in relazione ai due precedenti gravami, sostenendo la legittimità del diniego sulla base del disposto normativo circa il numero minimo di posti-letto, e soggiungendo che nessun riferimento al numero dei posti-letto era riportato nella richiesta del comune ricorrente, donde l'inconfigurabilità di un onere istruttorio a carico di essa Provincia.

All'udienza i patroni comparsi hanno svolto la discussione, confermando le rispettive conclusioni, dopo avere dichiarato che l'intervenuta individuazione del comune di Castelnuovo Garda quale comune ad economia prevalentemente turistica non fa venir meno l'interesse del medesimo alla decisione. Indi le cause sono state spedite in decisione.

D I R I T T O

1. — Con contestuale sentenza parziale il Collegio ha disposto la riunione dei giudizi e la decisione sulle eccezioni sollevate in rito, rigettandole e dichiarando ammissibili i ricorsi. Con separata ordinanza, inoltre, è stata definita la domanda di misure cautelari in relazione ai ricorsi n. 3612/2000 e 3619/2000 — che era stata rinviata al merito nella camera di consiglio del 19 dicembre 2000 — accogliendola per entrambi i ricorsi, fino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità di cui alla presente ordinanza.

2. — Dopo la conclusione di ammissibilità dei ricorsi riuniti, si può passare all'esame del merito delle controversie, principiando dai due ricorsi cui si riferivano le ordinanze cautelari, per ragioni che risulteranno chiare da quanto si andrà dicendo.

Come si evince dalla narrativa in fatto che precede, è stata posta la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 1999 n. 62, che vanno applicate alla fattispecie, relativamente ai ricorsi n. 3612/2000 e n. 3619/2000. Al riguardo il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità si ponga non soltanto in relazione alle controversie ora menzionate, peraltro ancora prima sotto un profilo più rilevante (per il suo carattere assorbente, come si dirà), ma anche in relazione alle due rimanenti controversie (originate

dai ricorsi n. 2431/2000 e 3680/2000). Quanto alle norme sospettate di incostituzionalità, si tratta degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 62/1999, recanti, rispettivamente: «criteri per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica», e «criteri per l'individuazione delle città d'arte».

La questione di costituzionalità di tali norme è rilevante ai fini del decidere per tutti i giudizi riuniti, e al tempo stesso non manifestamente infondata.

3.1. — Quanto alla rilevanza della questione ai fini del decidere, si osserva, con riferimento ai ricorsi n. 3612/2000 e n. 3619/2000, che l'art. 2 della menzionata legge regionale n. 62/1999 è decisivo a tale riguardo. Ed invero, va detto brevemente (e, in questa sede, in via incidentale) che, dei numerosi motivi formulati dalle parti ricorrenti, taluni potrebbero ritenersi fondati, ma tuttavia sarebbero non determinanti, nel senso di condurre all'accoglimento dei ricorsi, nemmeno se considerati congiuntamente.

In verità, fra questi ce n'è uno (il secondo mezzo formulato nel primo dei ricorsi testé richiamati, coincidente con il primo nel successivo ricorso) che, per il suo carattere «formale», sarebbe sufficiente per l'accoglimento di entrambi. Con esso si invoca, con la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto e l'incongruità della motivazione, dal momento che, alla determinazione dirigenziale impugnata, si adduce a motivo del diniego la non ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del comma 5 dell'art. 2 (testualmente riferito ai comuni «totalmente situati in zona montana, con altitudine superiore a seicento metri sul livello del mare» per i quali si richiede un numero inferiore di posti-letto, rispetto agli altri che presentano i requisiti «ordinari»). Ed infatti, non avendo i comuni ricorrenti invocato l'applicazione di tale ulteriore deroga nella loro richiesta (basata, invece, sui criteri ordinari per il riconoscimento di comuni ad economia prevalentemente turistica, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2), la censura, se giudicata fondata, condurrebbe all'accoglimento dei ricorsi sotto tale profilo, rendendo superflua la proposizione della questione di costituzionalità.

Senonché la difesa della provincia ha invocato al riguardo l'errore materiale, facendo riferimento all'istruttoria intercorsa, dalla quale emerge che la vera ragione del diniego va ricercata nell'asserita improponibilità della richiesta di riconoscimento della qualità di comuni ad economia prevalentemente turistica da parte di comuni associati o convenzionati (come nella fattispecie), ritenendo legittimati ad avanzare una simile richiesta soltanto i comuni singoli. Ora, poiché un simile assunto risulta basato, effettivamente, sui pareri forniti dal servizio legale della provincia e della Regione Veneto (a tali pareri — *cf.* doc. n. 9 e 10 della produzione della p.a. resistente — si fa, testualmente, riferimento nel provvedimento impugnato, sia pure con dicitura criptica), e poiché sicuramente i ricorrenti erano a conoscenza di tale posizione preclusiva assunta dalla p.a. resistente — tanto che ne fanno un motivo di ricorso, come si evince dalla narrativa che precede — è quanto meno dubbia la fondatezza di una simile censura.

In ordine all'appena menzionata questione — circa la possibilità, o meno, di comuni convenzionati o associati, di proporre istanza in luogo di comuni singoli — si deve dire che detto profilo impinge su un aspetto del contenuto della norma che suscita sospetto di incostituzionalità, in specie sotto il profilo dell'irragionevolezza e/o irrazionalità (come si vedrà più avanti).

In conclusione, la definizione di entrambe le controversie deve passare, obbligatoriamente, attraverso l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 62/1999. In particolare, ove si ritenga che detta norma sia incostituzionale, da detta incostituzionalità discenderebbe la caducazione del provvedimento impugnato (su essa norma precipuamente basato), nella parte in cui si pone come lesiva nei confronti dei ricorrenti, e l'accoglimento dei ricorsi. Viceversa, ove la medesima norma dovesse ritenersi conforme al dettato costituzionale, il provvedimento impugnato (nella parte in cui dispone il diniego del riconoscimento in questione), verosimilmente dovrebbe ritenersi legittimo, con la conseguenza che i medesimi ricorsi andrebbero respinti.

Dunque, la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge regionale n. 62/1999 è rilevante ai fini della decisione.

3.2. — D'altra parte è del pari rilevante la questione di costituzionalità del successivo art. 3 della stessa legge, ai fini del decidere le due rimanenti controversie, ove si contesta, da parte dei comuni ricorrenti, il diniego di riconoscimento della qualità di «città d'arte», pure ai fini della deroga agli orari e all'obbligo di chiusura nei giorni domenicali e festivi degli esercizi di vendita al dettaglio. Detta norma, vale la pena di sottolineare, ha una struttura ed una *ratio* pressoché parallela a quella dell'art. 2, anche perché, come questa, trae la sua legittimazione dalla medesima norma di legge statale (art. 12 del d.lgs. n. 114/1998).

In verità, i ricorsi introduttivi di tali controversie hanno strumentazione più semplice, diverse sono le censure, e solo in uno di essi (ricorso n. 2431/2000) si pone una questione di costituzionalità (nella memoria conclusio-

nale). Tuttavia, sembra evidente che un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità anche qui travolgerebbe i provvedimenti impugnati, rimanendo, dunque, rilevante ai fini del decidere. Pertanto, stante il sottolineato parallelismo e l'identità di *ratio*, la questione di costituzionalità di detto art. 3 viene sollevata d'ufficio dal Collegio.

4. — D'altra parte, la questione di costituzionalità, tanto dell'art. 2 (relativo ai comuni a prevalente economia turistica), quanto dell'art. 3 (relativo alle «città d'arte») non appare manifestamente infondata.

Ad avviso del Collegio, il primo e più rilevante profilo di incostituzionalità (non rilevato da alcuno dei difensori delle parti in causa) attiene al contrasto delle disposizioni in esame con la norma di legge statale recante i principi sull'esercizio dell'attività commerciale e dunque, indirettamente, con l'art. 117 della Costituzione. Anzi, al riguardo va chiarito, preliminarmente, che detta materia (il commercio) non rientra fra quelle per le quali l'art. 117 della Costituzione ha previsto la potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario (se non per la «sub-materia» «fiere e mercati», qui fuori discussione).

Questa asserzione — sia detto per inciso — vale anche alla luce della normativa di recente intervenuta in tema di conferimento di competenze alle regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59, la quale (non essendo legge costituzionale, e non potendo, dunque, modificare l'art. 117 Cost.), fin dall'art. 1, nel conferire al Governo la delega ad emanare decreti legislativi intesi a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi, chiarisce che tanto viene fatto ai sensi dell'art. 118 della Costituzione (notoriamente riguardante compiti amministrativi delle regioni, e non la potestà legislativa regionale). Quanto detto vale, a maggior ragione, anche per il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59».

La conseguenza di quanto fin qui detto è che la materia del «commercio», non può essere disciplinata con legge dalle regioni, in mancanza di esplicita previsione di una legge della Repubblica che ad esse demandino «il potere di emanare norme per la loro attuazione» (dunque, solo sotto il profilo attuativo), ai sensi dell'art. 117 comma 2 della Costituzione. Invece, tornando al caso di specie, si osserva che questo rientra, piuttosto, nello schema dell'art. 118.2 Cost., ove si prevede: «Le Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative» (diverse da quelle correlate alla potestà legislativa di esse regioni ai sensi dell'art. 117, per le quali pacificamente sussiste la competenza amministrativa delle medesime).

Orbene, l'assetto normativo inerente alla fattispecie è affatto coerente con detta impostazione. Infatti, il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (recante la riforma del commercio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1997), con l'art. 11, detta regole inerenti agli orari da osservare da parte degli esercizi di vendita al dettaglio, prescrivendo, al comma 4, che detti esercizi «osservano la chiusura domenicale e festiva e ... la mezza giornata di chiusura infrasettimanale». Il successivo art. 12 — la cui rubrica suona:

«Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte» —, dopo avere disposto, al comma 1, che gli esercenti, quivi, «determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di cui all'art. 11, comma 4» al comma 3 prescrive: «... anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1».

Come appare evidente, una Legge della repubblica, dopo avere dettato la disciplina legislativa integrale degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, ha assegnato alle regioni, semplicemente, il compito (amministrativo) di individuare i comuni e i periodi dell'anno — in considerazione degli afflussi turistici — in cui la facoltà di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva (*ex art. 11.4*) può essere legittimamente esercitata dai rivenditori. Tanto si giustifica pienamente, essendo la regione maggiormente vocata a individuare località e ambiti territoriali del proprio territorio la cui economia riveste determinate caratteristiche.

Per di più, si evince *de plano* dal testo della norma di legge statale che nella specie è stato configurato un vero e proprio procedimento amministrativo, da svolgere — da parte delle regioni — con la partecipazione dei soggetti associativi espressamente individuati, i quali debbono essere obbligatoriamente sentiti. Pertanto, come sembra del tutto evidente, nella materia *de qua* non c'era margine alcuno — sia sotto il profilo della copertura costituzionale, sia, a maggior ragione, con riguardo, per così dire, alla «natura della cosa» — per ipotizzare ed esercitare una potestà legislativa da parte delle regioni.

Invece la Regione Veneto non soltanto si è arrogato un potere legislativo che in realtà non aveva, ma — e qui si appuntano, in parte, le censure dei ricorrenti, quando sollevano la questione di costituzionalità, con rilievi

peraltro destinati ad essere assorbiti e superati sul piano logico-giuridico dal profilo di incostituzionalità fin qui esaminato — lo ha fatto con una costruzione assolutamente ridondante, ed irragionevole e irrazionale nei contenuti, per di più chiamando in causa anche le province.

5.1. — Dato il rilevato carattere assorbente del primo profilo di incostituzionalità, di questi aspetti si dirà in maniera più sintetica.

In primo luogo, si osserva che, al cospetto di una previsione unitaria nella norma statale, la regione ha posto in due norme separate (ma parallele, come si è osservato) la disciplina inerente ai comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d'arte. Ma detto aspetto non è censurabile in sé. Ciò che invece appare censurabile sotto il profilo — si direbbe — di adeguatezza con la materia da disciplinare e con le finalità perseguite, è il contenuto di dette discipline parallele, con particolare riguardo alla previsione dei requisiti che si pongono per il riconoscimento in questione.

Ed invero, il tutto è costruito partendo dalla fissazione di quelli che si pongono, e debbono considerarsi, in sede interpretativa, come dei requisiti o presupposti di base, in mancanza dei quali non si pone nemmeno l'applicazione della rimanente disciplina sui requisiti, che pure vengono dettagliatamente configurati. In particolare, l'art. 2 prevede, al comma 1, che possono essere individuati quali comuni ad economia prevalentemente turistica: «solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale ... con almeno millecinquecento posti-letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere». Ora, mentre nel comma 2 si rinviengono le definizioni legali di comune montano, litoraneo, ecc., nel successivo comma si prevede che, ai fini dell'individuazione, i comuni (rientranti nell'ambito definitorio suddetto) interessati corredino, ad ulteriore dimostrazione, la domanda (da inoltrare entro il 31 ottobre di ogni anno) con la documentazione completa e i dati statistici inerenti ad una serie di indicatori ivi elencati (rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi alberghieri; rapporto tra imprese turistiche ed occupati nelle stesse, con il totale delle imprese e occupati di tutte le imprese, ecc.). Le domande vanno, poi, corredate dei pareri dei soggetti associativi cui si è fatto retro riferimento.

Orbene, sia pure nel rispetto per la lata discrezionalità del legislatore (ove si volesse ritenere che sussistesse, nel caso di specie, la potestà legislativa regionale, ciò che si è, invece, escluso più addietro), già ad una prima lettura risalta il difetto di una simile costruzione sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza interna, sembrando palese il suo contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Ed invero, in primo luogo si osserva che i due requisiti menzionati pongono, in realtà, uno sbarramento a cascade, nel senso che se una località non sia montana o lacuale, ecc., né abbia almeno 1500 posti-letto nei suoi alberghi e strutture affini, non potrà mai essere individuato quale comune ad economia prevalentemente turistica. Non aiuterebbe, a tal fine, nemmeno la presenza di tutti gli indicatori cui si è accennato, anche se realizzati a livello ottimale. Ciò significa che la valutazione di detti indicatori funge soltanto da ulteriore filtro tra i comuni richiedenti che presentino i menzionati requisiti di base. Senonché, non sfugge all'interprete (e, ovviamente, agli operatori commerciali e alle comunità interessate) che più congruo e maggiormente ragionevole sarebbe apparso considerare il pre-requisito del numero dei posti-letto alla stregua degli altri indicatori cui si è accennato, se del caso attribuendogli un «peso» maggiore, in modo da effettuare una valutazione ponderata di una serie di elementi indicativi della caratteristica di economia prevalentemente turistica di un dato territorio.

5.2 — Maggiormente irragionevole (o comunque inesplicita) appare, poi, la limitazione dell'individuazione quale comune ad economia prevalentemente turistica dei soli comuni montani, litoranei, lacuali e termali (*per incidens*, si nota che si prevede la sufficienza, per questi ultimi, della presenza anche di un solo stabilimento termale: *cf.* comma 2): in pura teoria, ben potrebbe rinvenirsi una località ad economia turistica situata in pianura e lontana dai laghi e dalla costa marina. Da ciò l'incongruenza o l'irrazionalità di una simile limitazione. Detta limitazione si pone, altresì, in contrasto — per i suoi effetti discriminatori nei confronti dei comuni che si trovano diversamente ubicati, ma che pure possano vantare il carattere prevalentemente turistico delle rispettive economie — con l'art. 3 della Costituzione.

6. — Ciò che si è detto finora riguardava l'art. 2 della legge regionale n. 62/1999. Ma anche in relazione all'individuazione delle «città d'arte» — sempre ai fini della deroga all'obbligo di chiusura nei giorni domenicali e festivi degli esercizi di vendita al dettaglio — deve dirsi che l'art. 3 racchiude una costruzione analoga, ponendo il pre-requisito del numero minimo di posti-letto (che qui debbono essere almeno duecento se si tratti di comuni situati in zona montana, e almeno seicento in tutti gli altri comuni). In verità, qui l'ubicazione in territorio montano si pone non quale sbarramento assoluto, ma (solo) come condizione privilegiata ai fini dell'individuazione quale città d'arte. Tuttavia, anche la previsione di detto privilegio appare inesplicita e irrazionale, nessuna correlazione diretta o necessaria potendo istituirsi tra qualità artistiche di una località e sua ubicazione in montagna e nessun'altra finalità potendosi rinvenire in una siffatta previsione normativa, se non *l'intentio legis* di favorire

l'economia delle zone montane (finalità da perseguire correttamente, tuttavia, in diversi e più ampi contesti). A parte ciò, anche incongruo appare lo sbarramento del numero minimo di posti-letto, tanto più ove si osservi che il «turismo d'arte» si realizza, verosimilmente, mediante afflussi giornalieri o comunque molto limitati nel tempo (specie dalla stessa regione), cosicché non si ravvisa l'esigenza di una robusta dotazione alberghiera o para-alberghiera per ospitare i turisti ivi diretti.

Per quanto concerne, poi, gli indicatori della condizione di «città d'arte» elencati nel comma 2 dell'art. 3 (presenza di centri storici classificati come zona A e/o zona di interesse storico-artistico; provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali; operatività nei giorni festivi di strutture museali, ecc.), valgono osservazioni analoghe a quelle fatte in relazione agli «indicatori» di cui all'art. 2, e alla rispettiva valutazione e comparazione congiuntamente con il numero dei posti-letto.

7. — Infine — e qui si viene ad un'esplicita contestazione formulata nei due gravami concernenti la mancata individuazione quale comuni ad economia prevalentemente turistica, ma che è rinvenibile, con prospettazione in parte diversa, anche negli scritti difensivi relativi al ricorso n. 2431/2000 concernente il mancato riconoscimento quale città d'arte del comune di Cittadella — l'aver privilegiato significativamente il requisito del numero di posti-letto reca in se un'ulteriore incongruenza là dove si esclude a priori — come sembra evincersi dal tenore e dal dato testuale della norma — che l'esistenza del requisito in questione possa verificarsi con riferimento ad un ambito più ampio del territorio di un solo comune, estendendolo, per così dire, ad un territorio più ampio.

La realtà, invero, conosce l'esistenza di veri e propri comprensori turistici, e quello dell'immediato retro-terra del Garda ne potrebbe costituire un esempio. Al riguardo si osserva anche che la deroga in discorso relativamente ai due centri commerciali situati ad Affi in prossimità dello svincolo autostradale, mentre si presta a servire un consistente afflusso di turisti — compratori, al tempo stesso non potrà non giovare anche agli esercizi di vendita minori presenti nelle medesime località, e, verosimilmente, potrà impedire un'ipotizzabile tendenza a realizzare altre grosse strutture commerciali (con quel che segue in termini di congestione e spreco del territorio, risorsa a carattere irreversibile) nelle località lacuali che godono della «franchigia» dalla chiusura nei giorni domenicali e festivi.

8. — Quale ultima annotazione, non può non rilevarsi l'irragionevolezza del disconoscimento, in capo ai comuni ricorrenti, di una qualità che già era loro riconosciuta da tempo, sulla scorta della normativa previgente, il che induceva, oltre ad un ragionevole affidamento in tal senso anche per il futuro (tanto più in presenza di una normativa statale molto orientata nel senso della liberalizzazione delle attività di commercio), anche a realizzare investimenti calcolati sulla base della possibilità di apertura anche nei fine-settimana degli esercizi di vendita.

9. — In conclusione, le considerazioni fin qui esposte inducono il Collegio a sollevare la questione di costituzionalità degli artt. 2 e 3 della legge regionale 28 dicembre 1999 n. 62, per contrasto con gli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale 28 dicembre 1999 n. 62, per contrasto con gli artt. 117, 3 e 97 Cost.

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della giunta regionale del Veneto, e che sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 11 aprile 2001.

Il Presidente f.f. estensore: FRANCO

N. 678

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Corallo Ermanno*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Ermanno Corallo;

Rilevato che, non ravvisandosi elementi che impongano con evidenza assoluta l'immediata esclusione degli addebiti contestati, si profila l'ipotesi dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 137, legge notarile, per cui appare pregiudiziale al giudizio disciplinare l'accertamento della legittimità costituzionale della norma che commina le sanzioni nelle misure edittali ancora oggi vigenti, nonostante i molti decenni trascorsi dall'entrata in vigore della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

L'assoluta inadeguatezza delle sanzioni comminate dalla legge evidenzia la non manifesta infondatezza del rilievo di incostituzionalità in riferimento al principio di uguaglianza e di ragionevolezza insito nell'art. 3 della Costituzione.

Tanto più dopo la novella che ha introdotto l'art. 138-bis (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2000) e che prevede sanzioni da lire un milione a lire trenta milioni, determinando così una evidente disparità di trattamento sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori sostanzialmente azzerati essendo inferiori di migliaia di volte a quelli che oggi potrebbero ritenersi congrui.

Essendo inoltre il notaio, inconfutabilmente, un pubblico ufficiale destinato ad esercitare una pubblica funzione, per conto ed in nome dello Stato; pur esercitando un'attività professionale di natura privata, pare sussistere altresì una violazione dell'art. 54 della Costituzione laddove si stabilisce che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore ...».

Ed una sanzione del tutto irrisoria è palesemente inidonea a garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina.

Osserva un chiaro autore (P. Boero: legge notarile commentata UTET 1993), rilevando l'incoerenza e l'irrisorietà delle ammende previste, che «un'ulteriore attesa rischia veramente di compromettere la serietà del sistema disciplinare nel suo complesso, oltre che la sua interna coerenza; non sono certamente sufficienti, in tale prospettiva, aumenti che, pur essendo formalmente commisurati all'entità della svalutazione monetaria, producano comunque il risultato di importi ancora assai bassi e inidonei a svolgere una qualsiasi efficacia deterrente. In attesa, in ogni modo, di consistenti adeguamenti, l'interprete si trova costretto a discettare sull'applicazione di sanzioni di poche centinaia di lire, producendo una penosa impressione di divaricazione tra realtà e discussione accademica, e fischiando, in ultima analisi, di recare gravi danni alla stessa immagine del notariato presso la pubblica opinione» (pag. 589).

Infine pare anche ravvisabile un contrasto con l'art. 97 Cost., posto a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e quindi anche dell'esercizio privato di pubbliche funzioni che postula l'inquadrabilità delle funzioni pubbliche esercitate dal notaio (art. 1, legge 16 febbraio 1913, n. 89) nell'ambito della funzione amministrativa statale (Zanobini).

È evidente infatti che una sanzione totalmente priva di efficacia deterrente e/o repressiva si pone in conflitto insanabile con detto principio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione la questione di legittimità dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui determina l'ammontare delle ammende notarili.

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Savona in camera di consiglio in data 28 maggio 2001.

Il Presidente relatore: SOAVE

01C0898

N. 679

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Oliva Guido*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Guido Oliva;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 678/2001).

01C0899

N. 680

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Parodi Stefano*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Stefano Parodi;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 678/2001).

01C0900

N. 681

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Lettera Fernando*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Lettera Fernando;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 678/2001).

01C0901

N. 682

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Lasagna Giancarlo*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Giancarlo Lasagna;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 678/2001).

01C0902

N. 683

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Navone Angelo*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Angelo Navone;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 678/2001).

01C0903

N. 684

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Valentino Elpidio*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Elpidio Valentino;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 678/2001).

01C0904

N. 685

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Manuti Domenico*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Domenico Manuti;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 678/2001).

01C0905

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651612/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONÈ
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Piellrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N. S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzini, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 0 1 *

L. 9.000
€ 4,65